

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2009
267ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(1791-B, 1791-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 1- *ter*) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010.

- (Tab. 2- *ter*) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

(1790-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente **AZZOLLINI** ricorda che nella seduta di ieri è stata conclusa la discussione generale.

Il senatore **LATRONICO** (*PdL*), relatore sul disegno di legge di bilancio, in sede di replica, fa presente che il dibattito svolto nella scorsa seduta è stato incentrato su questioni attinenti alla legge finanziaria, piuttosto che al documento di bilancio. Tuttavia, rileva che nonostante siano state apportate alcune modifiche alla Camera, volte a sostituire intere tabelle o a introdurre un nuovo stato di previsione per il Ministero della salute, occorre produrre al Parlamento anche indicatori di *performance* associati ai nuovi stanziamenti contabili. Anche in relazione alla riforma del bilancio appena approvata, non bisogna prestare attenzione soltanto ai profili contabili ma ai risultati delle attività svolte dalle amministrazioni centrali. Senza indicatori di *performance*, anche l'analisi del rendiconto viene svilita perché non sarebbe possibile fare il confronto tra obiettivi enunciati e risultati ottenuti. Conclude, infine, condividendo le considerazioni emerse dal dibattito che vedono nella riduzione della spesa corrente e nell'implementazione dell'efficienza della spesa stessa, la sfida di politica economica per i prossimi anni.

Il senatore **SAIA** (*PdL*), relatore sul disegno di legge finanziaria, in sede di replica, osserva che nell'esame in prima lettura era noto a tutti che il presupposto per introdurre modifiche significative al testo presentato dal Governo era rappresentato dalle nuove entrate derivanti dallo scudo fiscale. L'aggiornamento delle stime dello scudo fiscale, pari a 3,7 miliardi di euro, hanno dato la possibilità di prevedere nuovi interventi. Tuttavia, segnala come già in altre occasioni il Senato sia stato chiamato a prendere atto di decisioni assunte in altre sedi. Ritiene che tale modalità di procedere non dia merito al lavoro svolto in questo ramo del Parlamento e non giovi al buon funzionamento

delle istituzioni. Fa presente inoltre che larga parte delle analisi svolte dall'opposizione, ed in particolare dal senatore Morando, sono condivise dalla maggioranza, così come le soluzioni avanzate. Si tratta di misure peraltro richiamate negli ordini del giorno accolti in Senato. Ritiene quindi che, pur escludendo modifiche ai documenti di bilancio, la terza lettura possa rappresentare una sede di definizione sugli interventi che il Parlamento ritiene necessario che il Governo adotti e che fino ad ora sono stati disattesi. Non concorda poi sul giudizio di inefficacia della decisione di bilancio in esame. Vi sono infatti molti interventi positivi che produrranno benefici per l'economia in materia di ammortizzatori sociali, patto per la salute, acconto IRPEF, impiego di lavoratori socialmente utili nei comuni ed infine l'istituzione della Banca del Sud.

Richiama, infine, il Governo, affinché ponga maggiore attenzione per gli interventi sollecitata dal Parlamento ed, in particolar modo, per quelli sui quali si registra la convergenza di tutte le forze politiche. Ciò fugherebbe ogni dubbio sul fatto che il Senato sia la sede di ratifica di decisioni assunte altrove e darebbe merito per l'alta qualità del lavoro e delle proposte avanzate e approvate in questa sede.

Il Vice ministro VEGAS non condivide le critiche avanzate sull'insufficienza degli interventi svolti. Rivendica, invece, la correttezza dell'azione di Governo che ha posto l'Italia in una condizione migliore rispetto a quella di altri Paesi ad economia avanzata. Il debito cresce in misura significativamente ridotta rispetto agli Stati Uniti e alla Germania e questo eviterà di dover aumentare la pressione fiscale in Italia nei prossimi anni. Ciò ha determinato le condizioni per limitati interventi di supporto all'economia, posta la riduzione delle entrate fiscali e quindi l'impossibilità di effettuare interventi di spesa. Condivide invece una visione positiva del futuro in quanto ritiene che una salda gestione della finanza pubblica, accompagnata ad un sistema di riforme che eliminino i vincoli alla crescita del Paese, siano i presupposti necessari per uno sviluppo. Ritiene inoltre che la razionalizzazione della spesa e le riforme già adottate possano produrre frutti molto positivi nei prossimi anni e rileva che, con un nuovo clima politico, vi possano essere futuri sbocchi parlamentari per le riforme istituzionali. Infine, ricorda come in assenza di dati sul risultato dello scudo fiscale, fosse stato condiviso un atteggiamento prudente. D'altro canto, gli interventi introdotti alla Camera dei deputati al testo in esame costituiscono misure necessarie e improrogabili. Altri interventi condivisibili non sono stati adottati per mancanza di risorse sufficienti. Rileva però che qualora si innesti un circuito virtuoso tra riforme e crescita economia, gli obiettivi di riduzione della pressione fiscale potrebbero essere anticipati. In questa fase, il Governo intende pervenire alla più rapida approvazione della legge finanziaria affinché le misure in essa contenute possano produrre effetti in tempi molto solleciti. L'accoglimento in questa sede di altre modifiche comprometterebbe questo obiettivo.

Si passa all'esame degli emendamenti al bilancio (pubblicati in allegato al resoconto).

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte che le proposte 2.Tab.2.1-5, 2.Tab.2.4-5, 2.Tab.2.5-5, 2.Tab.2.7-5, 2.Tab.2.9-5, 2.Tab.2.10-5, 2.Tab.2.12-5, 2.Tab.2.13-5, 2.Tab.2.14-5, 2.Tab.2.15-5, 2.Tab.2.16-5, 2.Tab.2.17-5, 2.Tab.2.18-5, 2.Tab.2.19-5, 2.Tab.2.20-5, 2.Tab.2.21-5, 2.Tab.2.22-5 e 2.Tab.2.23-5 risultano improponibili in quanto non correlate a modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, mentre gli emendamenti 2.Tab.2.2-5, 2.Tab.2.3-5, 2.Tab.2.6-5, 2.Tab.2.8-5 e 2.Tab.2.11-5 sono inammissibili in quanto interessano unità previsionali di base modificate con la Nota di variazione. Pertanto, avverte che soltanto la proposta 11.1 può essere esaminata e posta in votazione.

Il senatore [DEL VECCHIO](#) (PD) illustra la proposta 11.1 volta a ridurre l'impatto del taglio di risorse di personale nel comparto della difesa. Osserva che ove tale proposta non fosse approvata verrebbero poste le condizioni per sottoporre il personale delle Forze armate ad elevati rischi di inefficienza operativa.

Il relatore [LATRONICO](#) (Pdl) ed il Vice ministro VEGAS esprimono parere contrario sulla proposta 11.1.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta 11.1, posta ai voti, risulta respinta.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria (pubblicati in allegato al resoconto).

Il senatore **MORANDO** (PD) illustra la proposta 2.4 concernente una rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni IRPEF con particolare riferimento ai cosiddetti "incapienti". Si sofferma poi sulle misure contenute nella lettera e) del comma 8-*bis*, volte a introdurre misure di riduzione del costo del lavoro delle donne impiegate nelle aree dell'obiettivo 1. Ritiene che occorra aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro per ottenere un risultato positivo sul livello di attività economica. Una misura, quale quella prospettata, avrebbe un effetto significativo sul prodotto interno lordo e rappresenterebbe una proposta politica qualitativamente innovativa per il Paese. Ovviamente, essa presenta dei costi per il bilancio dello Stato che, vista l'attuale congiuntura, possono essere graduati in relazione alle risorse disponibili. Ciò ovvierebbe alle critiche avanzate all'opposizione di proporre misure che scardinano i conti pubblici. Successivamente, alla presenza di uno sviluppo economico più robusto, le stesse misure potrebbero essere estese a tutto il territorio nazionale al fine di elevare significativamente il PIL potenziale.

Il senatore **MERCATALI** (PD) illustra la proposta 2.5 recante la cosiddetta "cedolare secca" sugli affitti ed una detrazione sul reddito del locatario. Come pure testimoniato dall'ANCE si tratta di una misura che avrebbe una ricaduta molto positiva sul settore edile e suscettibile di rilanciare il mercato degli affitti. Finora, il Governo, si è opposto all'adozione di una tale misura per le ricadute sul bilancio dello Stato. A tal riguardo, ritiene che una visione troppo incentrata sui profili contabili e che esclude gli effetti complessivi sul sistema economico, penalizzi eccessivamente gli interessi del Paese. Illustra poi la proposta 2.12 concernente un'accelerazione dei pagamenti della pubblica amministrazione. Ritiene che anche in questo caso, nonostante il costo iniziale dell'intervento, le ricadute positive per l'economia del Paese sarebbero davvero significative anche in termini di investimenti.

Il senatore **MORANDO** (PD) illustra la proposta 2.14 volta a ridurre l'IRAP sulla componente del lavoro. Rileva come la proposta, lungi dal scardinare i conti pubblici, presenti una sorta di patto con le imprese in base al quale i futuri risparmi derivanti dalla riforma della pubblica amministrazione proposta dal Ministro Brunetta e dal senatore Ichino - quindi largamente condivisa dalle forze politiche - verranno destinati alla riduzione del costo del lavoro ai fini IRAP. Ritiene che si tratti di una misura molto importante perché costituirebbe il presupposto politico per la riduzione della spesa corrente primaria. Infatti, rispetto alla situazione attuale in cui prevale la pressione sul Governo di taluni settori del Paese ad incrementare (anziché ridurre) la spesa primaria corrente, il fatto di predeterminare la destinazione di risparmi di spesa corrente primaria a favore del tessuto produttivo, costituirebbe l'incentivo necessario a spingere anche la politica a ridurre la spesa.

Il senatore **GIARETTA** (PD) illustra la proposta 2.15 volta a prorogare gli interventi agevolativi per il miglioramento energetico degli edifici. Pur esprimendo un giudizio positivo sulla stabilizzazione della riduzione dell'IVA al 10 per cento, sottolinea la mancanza, nella manovra in esame, di un intervento specifico di sostegno al settore dell'efficienza energetica. La legge finanziaria costituisce anzi un arretramento in tale ambito, atteso che mancano interventi di incentivo rispetto al trasporto pubblico locale, nonché si prevede il sostanziale azzeramento degli interventi a favore delle bioenergie. Dal quadro complessivo emerge la mancanza di una strategia complessiva dell'attuale Esecutivo rispetto agli interventi prioritari per il Paese. Formula quindi osservazioni critiche in ordine alla destinazione delle risorse provenienti dal cosiddetto scudo fiscale, misura già di per sé criticabile in quanto costituisce sostanzialmente un condono che determina profili di indebitamento rispetto ai risultati conseguiti con la lotta all'evasione e all'elusione fiscale e genera, peraltro, aspettative di nuovi condoni. Le risorse relative allo scudo fiscale vengono usate poi per la sola copertura di spese correnti, per cui formula un giudizio negativo in relazione al mancato finanziamento di piani per lo sviluppo e per il sostegno alla produttività. La scarsa chiarezza nella destinazione prioritaria delle risorse, che emerge dal contenuto della legge finanziaria, e l'ingente numero di commi recati dal testo approvato presso la Camera dei deputati dimostrano come non appaia sufficiente stabilire un sistema di regole e di procedure, come previsto dalla riforma della legge di contabilità, risultando invece necessario garantire la chiarezza nei contenuti dei provvedimenti. Formula osservazioni critiche altresì sulla destinazione di risorse alla contrattazione di secondo livello, che pur costituendo una misura apprezzabile non tiene conto della grave condizione delle imprese a rischio di fallimento, dimostrando, anche sotto tale profilo, l'assenza di un quadro chiaro del Governo in ordine alle

priorità da perseguire nella congiuntura economica attuale. Il quadro di copertura finanziaria degli interventi disposti dalla manovra appare altresì poco chiaro e sotto vari profili inidoneo, anche alla luce dell'ingente ammontare di interventi di spesa, pari a circa 17 miliardi, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Sottolinea al riguardo come sia particolarmente necessario, in tale quadro, che la Presidenza del Senato salvaguardi le prerogative di questo ramo del Parlamento in ordine al compiuto esame del provvedimento, anche in relazione alla corretta verifica dei profili di copertura finanziaria.

Il senatore [VITA \(PD\)](#) illustra la proposta 2.20, in tema di finanziamento delle università, richiamando il dibattito che è in corso di svolgimento presso la Commissione di merito in relazione alla riforma degli atenei. Illustra quindi i contenuti principali della proposta, volta a garantire un miglioramento dei livelli di finanziamento tale da consentire il raggiungimento, nell'anno 2020, di un valore medio di spesa in materia di istruzione e ricerca pari a quello degli altri Paesi europei. Sottolinea inoltre come la proposta sia volta a garantire un sostegno di tipo mirato, alla luce di una valutazione dei risultati ottenuti e sulla base dei criteri predisposti dall'ANVUR, quale ente deputato alla valutazione degli atenei. Conclude richiamando l'importanza della questione del finanziamento delle università, che registrano una grave riduzione di risorse, interessando tale riduzione non solo le università pubbliche ma anche quelle non statali. Illustra poi la proposta 2.39, volta ad intervenire sul taglio al fondo per l'editoria; in particolare formula osservazioni critiche sugli interventi disposti dal testo che incidono sui diritti soggettivi delle testate, raccomandando l'approvazione della proposta anche al fine di garantire la libertà di stampa nel Paese.

Il senatore [RANUCCI \(PD\)](#) illustra la proposta 2.23, alla quale aggiunge la firma, in materia di patto di stabilità interno; la grave situazione che interessa gli enti locali risulta particolarmente problematica alla luce del ritardo infrastrutturale di molte aree del Paese, per cui è necessario adottare misure per un miglioramento ed un adeguamento della rete delle infrastrutture anche a livello locale. La proposta mira a intervenire sui pagamenti dei debiti pregressi anche alla luce della grave situazione delle Regioni in materia di cumulo di debito. Raccomanda quindi l'approvazione della proposta al fine di delineare un concreto intervento per il sostegno degli amministratori locali, altrimenti esposti al rischio di sfioramento del patto di stabilità interno.

Il senatore [MORANDO \(PD\)](#) illustra la proposta 2.54 in materia di trattamento di fine servizio, rilevando la criticità dell'utilizzo di risorse, già accantonate per finalità di copertura, ed altri interventi di spesa, utilizzo che costituisce un profilo gravemente problematico. La scelta normativa originariamente adottata in materia, pur presentando già di per sé profili problematici, risulta infatti aggravata dalla destinazione di tali risorse al finanziamento di altre spese, con evidente effetto in termini di dequalificazione del bilancio. La proposta è dunque volta a sopprimere la disposizione in tal senso recata dal disegno di legge finanziaria che determinerebbe altrimenti effetti di grave danno in termini di bilancio.

Il senatore [MERCATALI \(PD\)](#) illustra l'emendamento 2.58 in materia di ammortizzatori sociali, sottolineando la necessità di una riforma organica in tale ambito per far fronte alle gravi esigenze delle fasce di popolazione più colpite dalla crisi. Le misure che si rendono necessarie, pur di natura costosa, costituiscono una improcrastinabile risposta alle fasce coinvolte e più complessivamente sono volte al sostegno dell'intero sistema Paese. Illustra poi la proposta 2.71 volta alla soppressione delle richiamate disposizioni del disegno di legge finanziaria, risultando opportuno che i temi in rilievo siano trattati nella sede propria del codice delle autonomie.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA \(LNP\)](#) dichiara di ritirare l'ordine del giorno G/1790-B/27/5.

Il senatore [DEL VECCHIO \(PD\)](#) illustra la proposta 2.72 in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare della difesa. Formula osservazioni critiche rispetto ai criteri di destinazione delle risorse rinvenienti da tale valorizzazione, come previsti dal testo approvato dalla Camera dei deputati; in particolare, risulta necessario garantire che le risorse finanziarie derivanti dall'attività di valorizzazione degli immobili militari siano rassegnate, per una consistente percentuale, all'amministrazione della difesa, al fine di evitare la perdita da parte di quest'ultima di un rilevante valore del proprio patrimonio infrastrutturale.

Il senatore [LUSI \(PD\)](#) illustra la proposta 2.74, volta ad intervenire a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo. Dopo aver richiamato la normativa già adottata in

materia, che risulta stratificata e con un problema di effettività del sostegno alle popolazioni colpite, raccomanda l'approvazione della proposta, volta a garantire alle persone coinvolte dagli eventi sismici una tutela altrettanto forte di quanto riconosciuto ad altre aree del Paese in occasione di eventi sismici.

Il senatore **LEGNINI** (PD) illustra l'emendamento 2.75 volto a dare soluzione a una serie di questioni non risolte relativamente al sisma in Abruzzo dell'aprile scorso. In particolare, la norma proposta vuole dare soluzione alla costituzione delle zone franche urbane finora rimaste lettera morta per l'inadeguatezza delle risorse ad esse destinate. Su questa questione, come su quella ricordata poc'anzi dal senatore Lusi, si sta verificando una vera ribellione dell'intera collettività, trasversale agli schieramenti politici. Ritieni, pertanto, che il Governo debba dare delle risposte chiare al fine di un leale rapporto con i cittadini di quei territori. La cifra necessaria alle azioni sopra richiamate è ingente e va oltre il miliardo e ciò richiede un forte impegno del Governo che non può essere quello preconizzato nel decreto-legge cosiddetto "mille proroghe". A ciò si aggiunga che la ricostruzione nei territori colpiti da sisma è sostanzialmente ferma e che la Cassa depositi e prestiti ha concesso sinora un numero irrisorio di mutui a fronte dell'enorme numero di richieste ad essa pervenute.

Il senatore **RANUCCI** (PD) illustra anzitutto l'emendamento 2.76 finalizzato a destinare le risorse attualmente appostate per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina a due fondamentali infrastrutture per lo sviluppo del Paese ovvero i corridoi ferroviari cinque e otto. E' inutile infatti ribadire che se non si interviene previamente sulle infrastrutture connesse all'utilizzazione del Ponte, cioè sulle Autostrade Salerno-Reggio Calabria e Messina-Palermo e sulle rispettive tratte ferroviarie, quest'opera sarà una nuova cattedrale nel deserto. L'emendamento è inoltre finalizzato al risanamento idrogeologico che nel Sud, in particolare, rappresenta un'emergenza non più rinviabile. Illustra quindi l'emendamento 2.89 volto alla infrastrutturazione dei porti mediante l'implementazione delle autostrade del mare e l'aumento delle risorse finalizzate al collegamento con il resto d'Europa attraverso la tratta ferroviaria Genova-Torino.

Il senatore **DEL VECCHIO** (PD) illustra l'emendamento 2.78 volto a implementare le risorse per la sicurezza e per la protezione civile.

Il senatore **LUSI** (PD) illustra quindi l'emendamento 2.80 finalizzato ad un aumento dei fondi della cosiddetta "legge Pinto" per l'equo indennizzo riferita tuttavia alle necessità scaturenti dalla legislazione vigente.

Il senatore **MERCATALI** (PD) illustra brevemente l'emendamento 2.82 con il quale la sua parte politica intende dare sostegno ai piani per l'edilizia scolastica.

Interviene quindi il senatore **MORANDO** (PD) per illustrare anzitutto l'emendamento 2.83 che, in verità, rappresenta il pretesto per discutere dell'utilizzo del patrimonio pubblico in Italia. Infatti, a fronte di un enorme debito pubblico, il nostro Paese (gli altri Paesi stanno aumentando il loro debito ma con forti politiche anticicliche) pur non intervenendo, come invece sarebbe necessario, a sua volta con politiche anticicliche, ha tuttavia dalla sua un grande patrimonio pubblico che potrebbe essere utilizzato strategicamente per la riduzione del debito (una volta che i tassi di interesse riprenderanno a crescere, sarà davvero un problema di difficile gestione). Nella finanziaria, invece, si continua a fare del patrimonio pubblico un utilizzo *spot* per finanziare la spesa corrente primaria esattamente come farebbe un nobile decaduto che vende i beni di famiglia per continuare in un tenore di vita che non può più permettersi. L'emendamento vuole pertanto riproporre una questione di estrema serietà, sulla quale sarebbe necessaria una visione unitaria da parte di tutte le forze politiche secondo un piano che potrebbe dare sollievo all'intero sistema economico.

Illustra quindi l'emendamento 2.91 volto alla concessione automatica di crediti d'imposta per le imprese del Mezzogiorno. Tale questione viene riproposta rafforzata anche da uno studio della Banca d'Italia sull'intervento dello Stato dal secondo dopoguerra ad oggi per colmare il divario tra il Nord e il Sud del Paese. In tale studio si certifica il fallimento di tutte le politiche volte alla soluzione di questo problema soprattutto per una cattiva qualità della politica che, avendo un esagerato potere di mediazione, ha determinato vittorie di consenso elettorale di tutte quelle politiche che tale divario hanno aumentato. Il punto dell'automatismo rappresenta perciò il dato essenziale per evitare l'eccesso di intermediazione politica. Anche su questo tema sarebbe

necessaria una visione unitaria da parte di tutte le forze politiche che certamente non possono pensare di veder risolta la questione attraverso trovate come quella del *click-day* la quale, al contrario, è la più emblematica rappresentazione della pervasività burocratica nel sistema degli incentivi.

Il senatore **VITA** (PD) illustra l'emendamento 2.94 sottolineando la necessità di dare una soluzione rapida alla difficilissima situazione dei lavoratori dell'ISPRA e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Illustra quindi l'emendamento 2.96 stigmatizzando i tagli relevantissimi che il Governo ha fin qui operato al Fondo dello spettacolo mettendo in crisi un intero sistema.

Il senatore **GIARETTA** (PD) illustra infine l'emendamento 2.95 volto a rimpinguare i fondi per la cooperazione allo sviluppo e per rafforzare la lotta alla povertà e alla fame al fine di dare attuazione concreta alle promesse che pubblicamente tutti i Governi ripetutamente fanno in differenti sedi internazionali.

Si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il presidente **AZZOLLINI** rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

La seduta termina alle ore 13,20.

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2009
268ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1791-B, 1791-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tab. 1- ter) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010.

- (Tab. 2-ter) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

(1790-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Il presidente **AZZOLLINI** ricorda che nella seduta antimeridiana sono stati illustrati tutti gli emendamenti al disegno di legge finanziaria.

Si passa ai pareri del Relatore e del Governo.

Il relatore **SAIA (PdL)** esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Ritiene che non si tratti di una contrarietà nel merito, in quanto su alcune questioni si può registrare una sostanziale convergenza, ma la legge finanziaria deve essere approvata. Per quanto riguarda il tema dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, occorre riconoscere che il Governo ha provveduto con l'assestamento di bilancio per l'anno 2009 ad adottare misure idonee a ridurre l'arretrato dei pagamenti. Per quanto concerne le misure volte ad aumentare la partecipazione al lavoro delle donne è stata persa un'occasione in questa legge finanziaria. Osserva inoltre come alcune parti del codice delle autonomie abbiano trovato sede nella legge finanziaria, mentre sarebbe stato preferibile effettuare un ulteriore approfondimento mantenendo tali misure nell'ambito del codice citato, al fine di evitare - come poi è avvenuto - di individuare soluzioni calate dall'alto identiche per realtà eterogenee. Ribadisce l'opportunità di segnalare al Governo le priorità individuate dal Parlamento affinché nei prossimi provvedimenti talune di queste possano trovare attuazione.

Il vice ministro **VEGAS** esprime avviso conforme al relatore e deposita agli atti della Commissione l'allegato 7, contenente gli effetti della legge finanziaria sui saldi di finanza pubblica. In generale, rileva che gli interventi operati hanno tenuto conto delle risorse disponibili e delle priorità politiche del Governo. Riconosce, tuttavia, l'importanza di valutare in altra sede la proposta 2.14, volta a ridurre l'IRAP attraverso riduzioni di autorizzazioni di spesa. Ritiene di non condividere poi le osservazioni contrarie sullo scudo fiscale formulate dal senatore Giaretta, in quanto ritiene che le somme rientrate con tale strumento siano rilevanti e possano produrre un effetto significativo sull'economia. In relazione all'emendamento 2.22, ricorda che già nel 2009 il Patto di stabilità interno è stato reso meno vincolante per gli enti più virtuosi e per importi significativi. In relazione all'utilizzo del TFR, ricorda che si muove in una direzione analoga ai provvedimenti approvati dal centrosinistra. Sarebbe utile poi lavorare insieme alle opposizioni per elaborare una riforma degli ammortizzatori sociali e ribadisce la validità della scelta di aver trattato una parte del codice delle autonomie nell'ambito della legge finanziaria, anche tenuto conto degli effetti di risparmio associati a quelle disposizioni. Replica, poi, alle proposte che affrontano gli effetti del terremoto in Abruzzo, segnalando come - anche se in questa sede non verranno adottate misure

aggiuntive - tuttavia, a differenza di altre analoghe calamità, è stata riconosciuta un'integrale compensazione per i danni subiti dalle abitazioni principali. Infine, rispetto alle osservazioni relative all'opportunità di introdurre meccanismi automatici per il riconoscimento di agevolazioni fiscali, fa presente che l'automatismo può determinare andamenti di spesa fuori controllo. Conclude ritenendo non condivisibili le critiche avanzate dal senatore Vita, nel corso del dibattito. Ribadisce il parere contrario su tutte le proposte.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, sono respinte le proposte da 2.1 a 2.3.

Il senatore **MORANDO** (PD) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.4, prendendo atto delle dichiarazioni del relatore. Ribadisce che le misure recate dall'emendamento - in particolare volte a favorire la partecipazione al lavoro delle donne - rappresentano scelte suscettibili di recare effetti significativi sull'economia e con oneri per il bilancio davvero modesti. Ritene un grave errore non approvare tale emendamento.

Su richiesta del senatore **MORANDO** (PD) viene esperita la verifica del numero legale e la Commissione respinge al proposta 2.4.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.5, interviene il senatore **MERCATALI** (PD), auspicando che misure del genere vengano adottate in un prossimo futuro.

In seguito a separate votazioni, vengono respinte le proposte da 2.5 a 2.7.

Il senatore **MASCITELLI** (IdV) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.8, volta a dare certezza ai titolari di partita IVA. La proposta, infatti, tende ad esaurire la fase sperimentale e a portare l'IVA di cassa a regime.

In esito a distinte votazioni, sono respinte la proposte da 2.8 a 2.11.

Il senatore **MERCATALI** (PD) auspica l'approvazione della proposta 2.12, posto che i pagamenti delle pubbliche amministrazioni rappresentano fattori cruciali per lo sviluppo, data l'attuale congiuntura economica. Sarebbe auspicabile che il Governo desse precise indicazioni sull'attuazione delle decisioni assunte con l'assestamento.

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte 2.12 e 2.13.

Il senatore **MORANDO** (PD) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.14. La proposta, difformemente da quanto sostenuto dal relatore e dal vice Ministro, non presenta un onere di spesa aggiuntivo. Pertanto, la contrarietà della maggioranza e del Governo su tale iniziativa dimostra l'assenza di una forza politica in grado di imporre un cambiamento. Ciò costringe il Paese ad un comportamento molto conservatore.

Posta ai voti, la proposta 2.14 è respinta dalla Commissione.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.15, interviene il senatore **MORANDO** (PD), segnalando come le detrazioni al 55 per cento per investimenti in risparmio energetico rappresentano agevolazioni che non hanno un costo rilevante e la cui soppressione determinerà un effetto negativo per l'economia.

In esito a distinte votazioni, le proposte da 2.15 a 2.21 sono respinte.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.22 (testo 2), interviene il senatore **LUSI** (PD) per rilevare come i provvedimenti finora adottati per l'Abruzzo siano stati inadeguati al fine di determinare un volano sistemico dell'economia delle zone colpite dal sisma. La proposta, di cui

auspica l'approvazione, risolve una serie di questioni strutturali sulle quali il Governo non ha ancora fornito risposte convincenti.

In esito a distinte votazioni, è respinta la proposta 2.22 (testo 2).

Il senatore **LEGNINI** (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.23 in materia di Patto di stabilità interno, raccomandandone l'approvazione, anche al fine di consentire un piano di realizzazione concreta delle opere pubbliche da parte degli enti locali. Sottolinea, al riguardo, l'assenza di misure di sostegno e di miglioramento del Patto di stabilità interno, a differenza di quanto asserito dal vice ministro Vegas in sede di replica. Conclude, quindi, preannunciando il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta in questione.

L'emendamento 2.23, posto ai voti, è respinto.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 2.24 a 2.28.

Il senatore **MASCITELLI** (*IdV*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.29, volta a sopprimere il comma 48 dell'articolo 2 del testo in esame, in materia di finanziamento della cosiddetta "legge Mancina". Formula, al riguardo, una posizione fortemente critica sulle destinazioni di spesa di tali interventi, privi di effetti di rilancio sul sistema economico, profilando la disposizione del provvedimento in esame un uso non accorto di denaro pubblico, a fronte di una situazione economica che imporrebbe, invece, misure di rigore. Conclude, quindi, invitando all'approvazione della proposta per i profili sia economici sia etici involti dalla stessa.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.29 a 2.31.

Il senatore **MASCITELLI** (*IdV*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.32, volta a sopprimere la disposizione della legge finanziaria che consentirà la vendita dei beni confiscati alla mafia, invece di garantirne l'uso per finalità sociali. Ricorda, al riguardo, che il sistema delineato dall'attuale normativa scaturisce da una legge di iniziativa popolare che mostra la forte sensibilità del Paese al tema in questione.

La proposta 2.32, posta ai voti, risulta respinta.

Risultano di seguito respinte, con distinte votazioni, le proposte da 2.33 a 2.53.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 2.54, ribadendo i rilievi critici in ordine alla destinazione delle risorse in questione rispetto alle quali si realizza una dequalificazione del bilancio, non risultando sufficiente a superare i gravi profili problematici quanto osservato in sede di replica dal rappresentante del Governo al riguardo.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.54 a 2.57.

Il senatore **MERCATALI** (*PD*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta 2.58, prendendo atto delle dichiarazioni del vice ministro Vegas in sede di replica e della richiamata volontà del ministro Sacconi di affrontare il tema degli ammortizzatori sociali; sottolinea, al riguardo, la posizione della propria parte politica, pronta a fornire il proprio contributo per addivenire ad una compiuta riforma di sistema in tale ambito.

Posto ai voti, l'emendamento 2.58 risulta respinto.

Il senatore **MASCITELLI** (*IdV*) invita all'approvazione della proposta 2.59, in tema di ammortizzatori sociali, auspicando che alle dichiarazioni del rappresentante del Governo facciano seguito fatti concreti. Rileva, al riguardo, l'insufficienza di misure di natura *una tantum* che, peraltro, in taluni settori come i contratti a progetto, presentano requisiti di accesso tali da rendere ristretta la platea dei beneficiari.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 2.59 a 2.72.

Il senatore **MASCITELLI** (*IdV*) in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.73, in materia di ricostruzione delle aree colpite dal terremoto nella regione Abruzzo, rileva la necessità di approvare una legge organica che garantisca l'effettiva tutela dei cittadini coinvolti da gravi eventi calamitosi.

Posto ai voti, l'emendamento 2.73 risulta respinto.

Il senatore **LUSI** (*PD*) in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.74, in materia di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, ne raccomanda l'approvazione.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da 2.74 a 2.82.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta 2.83, in materia di valorizzazione del patrimonio della Difesa. Al riguardo, sottolinea che non appare limpido il rapporto tra le disposizioni inserite nel testo del disegno di legge finanziaria, nel corso della prima lettura al Senato, e quanto introdotto in materia di valorizzazione di tale immobili, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, risultando necessario un chiarimento sul complessivo quadro della disciplina. Evidenzia, altresì, che il decreto-legge n. 112 del 2008, nell'intervenire in tale settore prevedeva specifici effetti sul saldo netto da finanziare, come segnalato dalla nota del Servizio del bilancio, mentre resta del tutto oscuro quale effetto si produca rispetto alle disposizioni attualmente introdotte dal testo. Rileva, altresì, che costituisce principio basilare la destinazione, in relazione ad attività di valorizzazioni patrimoniali, di parte dell'attivo conseguito alla compensazione del passivo già registrato, risultando dunque necessario prevedere una effettiva azione di riduzione globale del debito pubblico italiano, mediante le attività di valorizzazione profilate, rispondendo così al problema centrale dello stato di finanza pubblica del Paese. Conclude, quindi, invitando all'approvazione dell'emendamento ed esprimendo un giudizio negativo sul complesso delle disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Posti ai voti con separate votazioni, sono quindi respinte le proposte da 2.83 a 2.89.

Il senatore **LEGNINI** (*PD*) invita all'approvazione dell'emendamento 2.90, richiamando il meccanismo delineato dal comma 235 del disegno di legge finanziaria e la possibile partecipazione ad operazioni di capitalizzazione di imprese mediante il ricorso al Fondo di gestione separata della Cassa depositi e prestiti, finanziato mediante il risparmio postale. Le modalità concrete profilate dalla norma, al di là delle pur condivisibili finalità, prospettano elementi critici in relazione al ricorso al risparmio postale per operazioni di capitalizzazione, esposte ad alto rischio.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da 2.90 a 2.94.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) invita all'approvazione della proposta 2.95, volta ad affrontare la questione del ruolo dell'Italia nel nuovo contesto internazionale, nell'ambito della *governance* mondiale; sottolinea il carattere fondamentale della proposta per la propria parte politica, raccomandandone l'approvazione.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 2.95.

Il senatore **MERCATALI** (*PD*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.96, tesa ad intervenire nel settore cruciale del finanziamento della cultura in Italia. Formula osservazioni critiche sui tagli alle risorse destinate a tale settore, che costituiscono un grave errore di prospettiva, risultando invece necessario un sostegno alle attività culturali per il rilancio del Paese.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.96 e 2.97.

Il senatore **MASCITELLI** (*IdV*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.98, volta a garantire certezza alle detrazioni fiscali per i carichi famigliari. Formula osservazioni critiche sulla mancata destinazione delle maggiori entrate ad effettivi interventi di sostegno alle famiglie, ai lavoratori precari e alle piccole e medie imprese, come invece previsto dall'articolo 1, comma 4, delle precedenti leggi finanziarie. Rileva, altresì, la totale inadeguatezza di misure di natura *una tantum*, quali il *bonus* famiglia, risultando invece necessario prevedere interventi organici e di sostegno alle fasce più bisognose.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.98 a 2.Tab.A.1.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il RELATORE esprime una posizione favorevole su tutti gli ordini del giorno presentati proponendone al Governo l'accoglimento.

Il rappresentante del GOVERNO, aderendo alla posizione del relatore, dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno presentati al disegno di legge finanziaria.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto sul disegno di legge di bilancio, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore Latronico a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di bilancio (A.S. n. 1791-B), autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione in forma orale.

Non essendovi dichiarazioni di voto sul disegno di legge finanziaria, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore Saia a riferire favorevolmente in Assemblea in ordine al disegno di legge finanziaria (A.S. n. 1790-B), autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione in forma orale.

Il PRESIDENTE comunica infine che i relatori di minoranza per il disegno di legge di bilancio e per il disegno di legge finanziaria saranno, rispettivamente, il senatore Morando e il senatore Mercatali.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una ulteriore seduta della Commissione per domani, martedì 22 dicembre, alle ore 15, per la conclusione degli argomenti già iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

2.1

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: euro 280,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010; euro 294,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e euro 310,00 a decorrere dal 1° gennaio 2012. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.2

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere infine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

2.3

POLI BORTONE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso.

Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

5-ter. Le imprese agricole debentriche che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 30 marzo 2010 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

5-quater. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

5-quinquies. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatarî, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

5-*sexies*. La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitori a dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

5-*septies*. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.4

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MERCATALI, ROILO, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro";

b) all'articolo 13, comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

c) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro";

e) all'articolo 15, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2010, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-*bis*), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro".

8-*ter*. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 8-*bis*, lettera e) non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

8-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 8-*ter*.

8-*quinquies*. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 8-*bis*, lettera e), è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

8-*sexies*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, la Tabella A di cui all'alinea è sostituita con la seguente:

"Tabella A

Lavoratori dipendenti

anni di contribuzioneLavoratori autonomi

anni di contribuzioneSomma aggiuntiva

in euro nel 2010 fino a 15 fino a 18336 oltre 15 fino a 25 oltre 18 fino a 28420 oltre 25 fino a 30 anni oltre 28 fino a 33504 oltre 30 fino a 35 anni oltre 33 fino a 38550 oltre 35 anni oltre 38600

"»

Consequentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

243-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento».

Consequentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2.5

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - *(Detrazioni per oneri di locazione)*. – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro.";

b) il comma 4-bis dell'articolo 37, è sostituito dai seguenti:

"4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter'».

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 1 miliardo di euro per l'anno 2010 e in 500 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede:

a) all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

243-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: «85 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-*quater*. Per l'anno 2010 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

2.6

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, non concorre a formare la base imponibile contributiva, ai fini delle imposte dirette, il 15 per cento della quota di retribuzione imponibile costituita dalla tredicesima mensilità erogata ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070 e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

8-*ter*. All'onere derivante dal comma da 16-*bis*, pari a 820 milioni di euro annui, si provvede con la riduzione delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 820 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.7

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore ad un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti».

Conseguentemente, dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:

«243-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente:

"7,5"; 243-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, le parole: "96 per cento" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

2.8

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a trecento mila euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo".

Consequentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.

2.9

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 15, del del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi».

Consequentemente, al comma 235, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.10

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria».

Consequentemente, al comma 245, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.11

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, fino al 10 per cento per l'anno 2010».

2.12

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento".

8-*ter*. All'articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

1-*ter*. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma 1-*bis* a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

1-*quater*. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP Spa, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra Abi, CDP Spa e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP Spa.

1-*quinquies*. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 1-*quater* è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP Spa. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

1-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli anni 2010, 2011 e 2012, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.»

8-*quater*. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 2,5 miliardi di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-quater. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

4-quinquies. Entro il 31 gennaio 2010, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4-sexies. Entro il 31 gennaio 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del comitato di cui al comma *4-quinquies*, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

4-septies. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a "prima richiesta" sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4-octies. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma *4-sexies* finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

4-novies. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma.

4-decies. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *4-novies*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma *4-novies* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

4-undecies. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2010 e 31 dicembre 2012, per non più di dodici mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma *4-novies* sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

4-*duodecies*. Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso"».

Consequentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«233-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

233-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

233-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

233-*quinqües*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento". con le seguenti: "12,5 per cento".

Consequentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.2-*bis*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia

avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1 gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.13

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, DE LUCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, commi da 270 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale si applica il meccanismo automatico di incentivazione previsto dalla medesima legge. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

243-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento". con le seguenti: "12,5 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 130 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.14

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Anche tenuto anche della normativa di attuazione della delega di cui agli articoli 3 e 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, per gli stanziamenti iscritti nei bilanci a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in relazione alle previsioni di spesa corrispondenti a voci comunque riconducibili all'aggregato di contabilità nazionale denominato Redditi di Lavoro Dipendente, dovrà annualmente determinarsi un incremento non superiore al 50% del tasso di inflazione così come determinato annualmente dall'ISTAT ai sensi del protocollo di intesa concordato tra Stato e parti sociali il 22 gennaio 2009.

8-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le eventuali risorse derivanti da economie di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente vengono

versate, entro e non oltre il mese di marzo di ciascun anno, in conto entrata al bilancio dello Stato per essere riversate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti alla progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive (IRAP), a partire dai soggetti imponibili del tributo, così come individuati dalla disciplina vigente, che presentino maggior intensità di impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e finanziario del comparto di riferimento.

8-*quater*. Per gli enti ed i soggetti appartenenti al settore pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma i risparmi di spesa derivanti dal precedente comma 8-*bis* costituiscono economie di spesa per l'esercizio relativo all'anno di riferimento».

2.15

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

Consequentemente, al comma 243, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 milioni di euro per l'anno 2012, a 515 milioni di euro per l'anno 2013 e a 170 milioni di euro per l'anno 2014.

2.16

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

All'articolo 2, dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis*. Sono prorogate per il triennio 2010-2012 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Consequentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri» legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1972 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» *programma* «Cooperazione allo sviluppo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca» *programma* «Sostegno al settore agricolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali, la famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» *programma* «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo alla missione «Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

2.17

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

All'articolo 2, dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono applicate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «il triennio 2006-2008» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni dal 2006 al 2011»;

b) il comma 7 è abrogato.

Consequentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.18

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

All'articolo 2, dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Consequentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011-2012.

Consequentemente, alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agro industriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 3.000;

2011: + 3.000;

2012: + 3.000.

2.19

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

All'articolo 2, dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:

2-ter. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro.

Consequentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.20

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARIAPIA GARAVAGLIA, MERCATALI, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal comma 9, il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

8-*ter*. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 239-*bis*.

8-*quater*. All'articolo 5, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

8-*quinquies*. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

8-*sexsies*. Una quota del fondo di cui al comma 6-*bis*, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

8-*septies*. Una quota del fondo di cui al comma 8-*bis*, pari al 5 per cento negli anni 2010 e 2011, al 7,5 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

243-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

2.21

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All'articolo 2, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. L'autocertificazione relativa al corretto adempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro ai fini dell'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) interno è facoltativa».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.22 (testo 2)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 198, aggiungere i seguenti:

198-*bis*. Al fine di rafforzare gli interventi di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono stanziati ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2010:

a) per la ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e dei servizi, aventi sede o unità produttive operanti nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto in presenza di un nesso di causalità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata;

b) per la ricostruzione e riparazione degli immobili privati e pubblici ubicati nei centri storici, distrutti o danneggiati, ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto in presenza di un nesso di causalità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata;

c) per la ricostruzione e riparazione di palazzi storici, di proprietà sia pubblica che privata, ubicati nei centri storici dei Comuni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché nei centri storici dei Comuni diversi da quelli individuati ai sensi del comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto, in presenza di un nesso di causalità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

d) per la proroga delle indennità riconosciute ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici;

198-*ter*. Per favorire lo sviluppo economico e sociale delle aree colpite dal sisma, all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «con una dotazione di 45 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012»;

198-*quater*. A decorrere dal 1 gennaio 2010, gli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché quelli di cui al comma 8-*bis*, sono affidati al Presidente della Regione Abruzzo, in

qualità di Commissario delegato, che esercita i poteri d'intesa con il Presidente della provincia de L'Aquila e, rispettivamente, per competenza territoriale, con i singoli i Sindaci dei Comuni nei quali si sono verificati danni diretti e indiretti derivanti dal sisma del 6 Aprile 2009»;

198-*quinquies*. Per l'anno 2010, tutti i Comuni della provincia de L'Aquila, in conseguenza del sisma dell'Aprile 2009, sono altresì esclusi dal patto di stabilità interno, i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico;

198-*sexies*. A favore dei Comuni della provincia de L'Aquila, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, sono concessi indennizzi, di carattere annuale, a decorrere dal 2010, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita».

198-*septies*. Al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare andamento dell'anno scolastico 2009-2010, nella provincia de L'Aquila ed in particolare nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Aprile, sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2010 e 17 milioni di euro per l'anno 2011.

198-*octies*. Nella provincia de L'Aquila e nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Aprile 2009 è disposta la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del *turn-over* e la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

198-*nonies*. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopracitato testo unico. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato».

198-*decies*. Allo scopo di garantire il pagamento degli straordinari del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnate nelle attività di soccorso ai terremotati, nonché quelle destinate alla manutenzione e all'acquisto dei mezzi occorrenti per l'espletamento delle attività di soccorso, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2010.

198-*undecies*. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma.

Consequentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

243-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

243-*ter*,. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento».

Consequentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2.22

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 198, aggiungere i seguenti:

198-*bis*. Al fine di rafforzare gli interventi di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono stanziati ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2010:

a) per la ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e dei servizi, aventi sede o unità produttive operanti nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto in presenza di un nesso di causalità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata;

b) per la ricostruzione e riparazione degli immobili privati e pubblici ubicati nei centri storici, distrutti o danneggiati, ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto in presenza di un nesso di causalità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata;

c) per la ricostruzione e riparazione di palazzi storici, di proprietà sia pubblica che privata, ubicati nei centri storici dei Comuni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché nei centri storici dei Comuni diversi da quelli individuati ai sensi del comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto, in presenza di un nesso di causalità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

d) per favorire lo sviluppo economico e sociale delle aree colpite dal sisma, all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «con una dotazione di 45 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

198-*ter*. A decorrere dal 1 gennaio 2010, gli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché quelli di cui al comma 8-*bis*, sono affidati al Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, che esercita i poteri d'intesa con il Presidente della provincia de L'Aquila e, rispettivamente, per competenza territoriale, con i singoli i Sindaci dei Comuni nei quali si sono verificati danni diretti e indiretti derivanti dal sisma del 6 Aprile 2009».

198-*quater*. Per l'anno 2010, tutti i Comuni della provincia de L'Aquila, in conseguenza del sisma dell'Aprile 2009, sono altresì esclusi dal patto di stabilità interno, i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico;

198-*quinquies*. A favore dei Comuni della provincia de L'Aquila, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, sono concessi indennizzi, di carattere annuale, a decorrere dal 2010, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita».

198-*sexies*. Al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare andamento dell'anno scolastico 2009-2010, nella provincia de L'Aquila ed in particolare nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Aprile, sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2010 e 17 milioni di euro per l'anno 2011.

198-*septies*. Nella provincia de L'Aquila e nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Aprile 2009 è disposta la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over e la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

198-*octies*. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono

immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopracitato testo unico. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato».

198-nonies. Allo scopo di garantire il pagamento degli straordinari del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnate nelle attività di soccorso ai terremotati, nonché quelle destinate alla manutenzione e all'acquisto dei mezzi occorrenti per l'espletamento delle attività di soccorso, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2010.

198-decies. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma.

Consequentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante:

– all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Consequentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità,

la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2.23

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, RANUCCI

Dopo il comma 42, inserire i seguenti:

«42-bis. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

d) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2009;

e) i pagamenti per le spese relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni e quelle correlate a finanziamenti dell'Unione europea.

42-ter. Le disposizioni di cui al comma 42-bis, si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

42-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 42-bis possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 42-bis dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla

rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

42-quinquies. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito.

Consequentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

243-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

243-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Consequentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai

propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2.24

D'ALIA

Al comma 43, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».

Consequentemente, al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.25

POLI BORTONE

Dopo il comma 44, inserire i seguenti:

«44-bis. Le imprese agricole debentriche che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, hanno la possibilità di provvedervi entro il 30 marzo 2009 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

a) con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

44-ter. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

44-quater. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatarî, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.».

Consequentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.26

POLI BORTONE

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. Nel corso del 2010 è prevista la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle imprese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro il 30 aprile 2010, compiuto l'esame dei saldi e delle posizioni debitorie risultanti anche dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e trattamenti e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria, viene definita una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta

dal Governo e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.27

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 44 inserire il seguente:

«44-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia superiore"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.28

POLI BORTONE

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. Il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce un fondo per il sostegno alle PMI in crisi con sede legale e impianti produttivi nei territori svantaggiati. Il fondo ha una dotazione iniziale di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2010. Il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad emanare un decreto attuativo per la regolamentazione degli interventi di sostegno, anche mediante forme di partecipazione al capitale di rischio, per le PMI che, attraverso un piano industriale di rilancio, si impegnino a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Inoltre, nel decreto attuativo saranno definite le modalità di condivisione del piano di rilancio da parte delle rappresentanze dei lavoratori, delegando le stesse anche alla individuazione dei soggetti che dovranno rappresentare il Ministero negli organi sociali».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte per un importo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.29

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 48.

Conseguentemente, al comma 102, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

2.30

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 48 inserire il seguente:

«48-bis. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella".».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.31

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI, GHEDINI

Sopprimere il comma 52.

2.32

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 52.

2.33

POLI BORTONE

Il comma 52 è sostituito dal seguente:

«52. Si impegna il Governo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad introdurre nuove norme sull'utilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia impedendo che gli stessi vengano venduti a terzi. Al fine di garantire un corretto utilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia, i suddetti beni entrano a far parte delle disponibilità dei Comuni ed affidati a progetti finanziamenti attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON)».

2.34

D'ALIA

Al comma 52, lettera a), capoverso «2-quater», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Tali beni non possono comunque essere alienati, venduti o ceduti dall'ente locale prima che siano trascorsi venti anni durante i quali devono essere destinati a finalità sociali.

Consequentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

2.35

D'ALIA

Al comma 55, dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «, di cui 43 milioni di euro destinati alla razionalizzazione e alla riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia».

2.36

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 56, inserire il seguente:

«56-bis. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è soppresso;

b) dopo l'articolo 5-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-ter.

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.

2. L'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma I; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17 e successive modificazioni"».

Consequentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.37

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, PIGNEDOLI, MERCATALI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:

«56-bis. Le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato agricolo, cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per essere destinate a misure di sostegno per le imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

56-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 56-bis, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al medesimo comma».

Consequentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

243-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.38

D'ALIA

Al comma 59 periodo, dopo le parole: «e delle stragi di tale matrice» aggiungere le seguenti: «, nonché delle vittime del dovere».

Consequentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare la seguente variazione:

2010: – 10.000».

2.39

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI

Sopprimere il comma 62.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

243-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.40

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BASSOLI, MERCATALI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 90, dopo le parole: «possono utilizzare» aggiungere le seguenti: «sotto forma di anticipazioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: «; i piani di rientro stabiliscono il lasso temporale entro cui reintegrare le somme anticipate che, comunque, non può essere superiore a 24 mesi. Il mancato reintegro configura una fatti specie equiparabile al verificarsi delle condizioni di cui al comma 76».

2.41

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 91, inserire i seguenti:

«91-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa;

17-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"d-bis. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.42

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2,840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500,00"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.43

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Consequentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.44

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 1000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Consequentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.45

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 91 inserire il seguente:

«91-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

«41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia».

Consequentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.46

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 91 inserire il seguente:

«91-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;».

Consequentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.47

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 91 inserire il seguente:

«91-bis. All'articolo 12, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6.000 euro"»

Consequentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.48

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 91 inserire il seguente:

«91-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.49

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 91 inserire il seguente:

«91-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera i-sexies), dopo le parole: "e comunque in una provincia diversa" inserire le seguenti: "o in uno dei paesi dell'Unione europea,"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.50

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2010, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2011, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 35 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.51

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 100, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille".

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.52

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 95 inserire i seguenti:

«95-bis. Per il personale degli Enti della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'articolo 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1° gennaio 2010.

95-ter. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

95-*quater*. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 95-*quinquies*. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2009, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

95-*sexies*. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2009 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

95-*septies*. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2010 e per il quale trova applicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2009, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

95-*octies*. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.53

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 98 aggiungere il seguente:

«98-*bis*. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2010 e 2011 e ad integrazione, per l'anno 2010, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.54

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BAILO, BARBOLINI

Sopprimere il comma 105.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

243-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento".

Consequentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art.2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.55

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

«105-bis. Al fine di effettuare un monito raggio sull'attuazione di quanto stabilito dal comma 105 con particolare riferimento alla consistenza finanziaria e alle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ogni tre mesi, presenta una relazione al Parlamento in merito all'utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, al fine di evidenziare dettagliatamente gli utilizzi delle disponibilità esistenti ripartite tra impegni di parte corrente e impegni di conto capitale, e certificare la sussistenza dell'equilibrio dinamico, tra bilancio dello Stato e INPS, per ciò che attiene i flussi in entrata ed i flussi in uscita aventi come riferimento il trattamento di fine rapporto».

2.56

D'ALIA

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

«118-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente, dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

«233-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

233-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

233-quater. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

233-quinquies. Per l'anno 2010 all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro"»;

Al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8000 milioni di euro per l'anno 2010».

2.57

D'ALIA

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«125-*bis*. In via sperimentale, limitatamente al 2010, all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per l'anno 2010, è escluso dalla base imponibile:

a) il 100 per cento del costo del lavoro (comprensivo di oneri contributivi ed accantonamento TFR) sostenuto per l'incremento nel 2010, rispetto al 2009, del personale dipendente assunto a tempo indeterminato;

b) il 100 per cento del costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente (compresi oneri contributivi ed accantonamento di competenza economica degli anni indicati per il beneficio) reintegrato dalla cassa integrazione sia ordinaria che speciale, attivata nell'anno 2008 e 2009, ovvero solo il 2009, ovvero recuperato da eventuale procedura di mobilità attivata nell'anno 2009;

c) il 100 per cento del costo del lavoro sostenuto per la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato".

125-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 8-*bis*, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 2009».

Consequentemente, al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per il 2010»;

Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:

«235-*bis*. Per l'anno 2010 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri è ridotta per un importo pari a 2.600 milioni di euro».

2.58

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BAIO, BARBOLINI

Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:

«129-*bis*. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

129-*ter*. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

129-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 125-*bis* e 125-*ter*, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della assa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso

di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito;

i) previsione delle modalità di decadenza dai benefici dei trattamenti di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore non aderisca alle politiche attive per il lavoro;

l) individuazione delle modalità di partecipazione dei datori di lavoro alla copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dal riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione.

129-*quinquies*. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010, la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.»

Consequentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

243-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento".».

Consequentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2.59

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il comma 130, è sostituito con il seguente:

«130. All'articolo 19 del decreto-legge 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 28 Gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In via sperimentale, per il triennio 2010-2012, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza. A decorrere dal medesimo termine la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 Maggio 1975 n. 164 e successive modificazioni è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito».

b) Al comma 3, dopo le parole: "di applicazione dei commi 1, 1-bis," sopprimere la parola "2," "e all'ultimo periodo, sopprimere le parole: "e del comma 2 del presente articolo".

Conseguentemente, al comma 160, premettere il seguente:

«0-160. Agli oneri derivanti dal comma 130 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "6,5" è sostituita dalla seguente: "8,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento";

c) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

E conseguentemente ancora, al comma 160, sostituire le parole: «da 130» con le seguenti: «da 131».

2.60

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 131 inserire il seguente:

«131-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13-*bis*. I fondi pensione devono adottare un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Entro la data del 31 marzo 2010 saranno emanati uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi e le singole scadenze per il versamento.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.61

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 133 inserire il seguente:

«133-*bis*. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.62

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 135, aggiungere i seguenti:

«135-*bis*. Fino al 31 dicembre 2010, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a cento quattro settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi le cento quattro settimane in un triennio.

135-*ter*. Ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al comma 18-*bis*, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

135-*quater*. Fino al 31 dicembre 2010, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

135-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 17-*bis*, 17-*ter* e 17-*quater* pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 che è incrementato di 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012.

2.63

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 139, inserire il seguente:

«139-*bis*. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera *f*) è soppressa.

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.64

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere i commi 142 e 143.

2.65

POLI BORTONE

Dopo il comma 142, inserire il seguente:

«142-bis. I datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, che assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori residenti nelle suddette regioni o da queste emigrati per motivi di lavoro, sono esonerati per gli anni 2010 e 2011 dall'obbligo di versamento delle quote di contribuzione a proprio carico, facendo salve le maggiori agevolazioni già previste dalla normativa vigente».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.66

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 147 inserire il seguente:

«147-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008» sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "per il 2007" sono soppresse e le parole: "nel medesimo anno 2007." sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano al settore privato, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 45.000 euro e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni";

d) il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.67

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BAIO

Sopprimere i commi 155 e 158.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.68

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 162 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) a utilizzare gli strumenti finanziari propri per il sostegno dei progetti di interesse locale nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione».

2.69

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 165 sostituire le parole: «dell'imprenditorialità giovanile» con le seguenti: «delle associazioni rappresentative dell'imprenditorialità giovanile presenti nel Mezzogiorno».

2.70

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 178, inserire il seguente:

«178-bis. Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2.71

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI

Sopprimere i commi da 183 a 188.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

243-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

243-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

2.72

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Al comma 194, sostituire le parole da: «Le somme riassegnate» fino a: «Capo di stato maggiore della difesa» con le seguenti: «Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate, in misura non inferiore al 75 per cento del valore patrimoniale degli immobili conferiti al Fondo di cui al comma 179, alle esigenze addestrative delle forze armate e alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa».

2.73

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 198, con il seguente:

198. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 25, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole: «mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010», sono sostituite dalle seguenti: «mediante 120 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere dal mese di novembre 2010,».

Conseguentemente al comma 245, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012.

2.74

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Al comma 198, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «60» con la seguente: «120».

Conseguentemente:

al medesimo comma:

medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) le parole: «giugno» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti;

alla lettera b):

numero 1, sostituire il numero: «60» con il seguente: «120»; sostituire il numero 2) con il seguente:

2) le parole: «giugno» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti»;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dei contributi previdenziali ed assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3574, si applica altresì dal periodo dal 1 gennaio al 30 novembre 2010».

Sostituire il comma 199 con il seguente:

189. Agli oneri derivanti dai commi 187 e 188, pari a 980 milioni di euro per l'anno 2010, 223 milioni di euro per l'anno 2011, 103 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 243-bis a 243-sexies.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

243-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.»

2.75

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 198, aggiungere il seguente:

198-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «con una dotazione di 45 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le seguenti risorse:

– all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

233-ter. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

2.76

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARCO FILIPPI, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, SBARBATI, SCANU, ANNA MARIA SERAFINI, SIRCANO, TEDESCO, TOMASELLI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Sostituire i commi 203 e 204 con i seguenti:

203. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole da: «è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro» fino a: «e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario» con le seguenti: « sono assegnati, per il triennio 2010-2012, 650 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e trasporti per il finanziamento delle opere completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n.8, e i relativi collegamenti trasversali, e 650 milioni di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia ed in Calabria.

204. Al fine di consentire la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento stradale e ferroviario nelle Regioni Sicilia e Calabria è autorizzata la spesa di 412 milioni di euro per l'anno 2012.

2.77

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 206, dopo le parole: ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: del personale amministrativo in servizio presso i tribunali.

Conseguentemente:

al comma 207, dopo le parole: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» aggiungere le seguenti: «del personale amministrativo in servizio presso i tribunali»;

al comma 208, capoverso 9-bis, dopo le parole: «i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco» aggiungere le seguenti: «del personale amministrativo in servizio presso i tribunali, le relative amministrazioni»

al comma 209, primo periodo, sostituire le parole: «115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro» con le seguenti: «215 milioni di euro per l'anno 2010, 664 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.250 milioni di euro».

al comma 245, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, 320 milioni di euro per l'anno 2011, 650 milioni di euro per l'anno 2012».

2.78

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

210-*bis*. È autorizzata la spesa, per gli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 300 milioni di euro annui da destinare alle esigenze operative dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

210-*ter*. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. In deroga a quanto stabilito al comma 2, e per la durata di un triennio, a decorrere dallo gennaio 2010 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, alla data della procedura selettiva, risultino da almeno tre anni iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

2-*ter*. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».

53-*ter*. Al comma 526 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

Consequentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

243-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

243-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

2.79

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Al comma 212, lettera b), sopprimere il numero 2.

Consequentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.80

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 212, inserire il seguente:

«212-*bis*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, sono stanziati ulteriori 25 milioni di euro al fine di far fronte alle maggiori spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, ai fini dell'equa riparaazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo».

Consequentemente, al comma 245, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.81

D'ALIA

Dopo il comma 214, aggiungere i seguenti:

214-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

214-*ter*. Per fruire dei benefici di cui al comma 214-*bis*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

214-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 214-*bis* e 214-*ter*.

Conseguentemente:

dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-*bis*. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

233-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

233-*quater*. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».

233-*quinqües*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Birra: euro 2,35 per etto litro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado Plato»;

b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.82

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI, VITALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 219, inserire il seguente:

«219-*bis*. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 1° gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge 296 del 27 dicembre 2006».

Consequentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

243-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma I dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.83

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI

Al comma 223, capoverso comma 436, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a) *mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore a euro 400.000;*».

2.84

D'ALIA

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

«228-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il canone di abbonamento previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, assume la denominazione di "imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo".

228-*ter*. Sono soggetti all'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, per uso privato, detengono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi, anche provenienti dall'estero, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi. La presenza di un impianto aereo idoneo alla captazione di programmi radiotelevisivi o la titolarità di un'utenza per la fornitura di energia elettrica sono elementi presuntivi della detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi e determinano l'applicabilità dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo, salvo quanto previsto al comma 228-*quater*.

228-*quater*. Non sono tenuti al pagamento dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, pur essendo muniti di un impianto aereo idoneo alla captazione dei programmi radiotelevisivi o risultando intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso privato, dichiarino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non detenere, nell'intero anno di riferimento dell'imposta, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radio o televisivi. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo deve essere presentata per ciascuna annualità di imposta.

228-*quinquies*. L'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è dovuta unicamente per la dimora abituale di ciascuna famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ed è stabilita in misura fissa, indipendentemente dal numero di apparecchi riceventi detenuti dalla stessa famiglia anagrafica.

228-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2011 una quota del 25 per cento del maggior gettito annualmente conseguito con l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è utilizzata per la progressiva riduzione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo in favore dei soggetti a cui spetta l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 38, della legge del 28 dicembre 2001 n. 448 nonché i nuclei familiari che abbiano dichiarato un valore ISEE di reddito e patrimonio, nell'anno di riferimento, inferiore ai 22.000 euro. Le riduzioni dell'imposta ordinaria di cui al presente comma sono annualmente stabilite secondo le modalità previste al comma 228-*undecies*.

228-*septies*. Sono tenuti al pagamento dell'imposta speciale per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiofonici o televisivi, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi, in esercizi pubblici o in locali aperti

al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, nonché coloro che detengono apparecchi riceventi impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.

228-octies. In caso di mancato pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è comminata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, una sanzione amministrativa, in aggiunta all'imposta dovuta e agli interessi di mora, di importo compreso tra euro 500,00 ed euro 2.000,00 per ciascuna annualità dell'imposta ordinaria evasa, e tra euro 2.000,00 ed euro 8.000,00 per ciascuna annualità dell'imposta speciale evasa.

228-nonies. Con il pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo per l'anno 2011 e con il versamento della somma di 20,00 euro per ogni annualità del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non corrisposta dall'anno 2001, viene estinta ogni violazione relativa al mancato pagamento dello stesso canone, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso.

228-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni per la riscossione dell'imposta che consentano, anche tramite convenzioni con società fornitrici o distributrici di energia elettrica, di individuare i soggetti di imposta e di assicurare la regolarità del gettito anche mediante frazionamenti infra-annuali del pagamento dell'imposta. Sono, altresì, definiti il modello e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista al comma 228-*quater*.

228-undecies. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto stabilisce l'ammontare dell'imposta per il servizio pubblico radiotelevisivo in vigore dallo gennaio dell'anno successivo, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 18, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

228-duodecies. Sono abrogati l'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, ad eccezione delle seguenti disposizioni:

l'articolo 2, comma quinto;

l'articolo 9, comma primo, nel quale sono le parole da «L'abbonato alle radioaudizioni» fino a «non essendo abbonato» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque»;

gli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

l'articolo 24, nel quale sono soppresse le parole «in numero non superiore a 50»;

gli articoli 25, 27 e 29.

228-terdecies. Con regolamento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono emanate norme attuative entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

228-quaterdecies. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 228-*terdecies* continuano ad essere applicate all'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo le vigenti disposizioni in materia di disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo non abrogate dal comma 228-*duodecies* e non incompatibili con la presente legge.

2.85

D'ALÌ, SARO

Dopo il comma 230, inserire i seguenti:

«230-*bis*. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, il decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, è prorogato al 31 dicembre 2010.

230-*ter*. Il termine previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato al 31 Dicembre 2010».

2.86

D'ALIA, POLI BORTONE

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

«233-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: ", nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,";

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12"»;

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia*). – 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.0'00 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui al commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, e il rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro, sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta".

233-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

233-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

233-*quinquies*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento".

233-*sexies*. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento";

233-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

233-*octies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.87

D'ALIA

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

«233-*bis*. La Tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

La scala di equivalenza:

numero dei componenti 1, Parametro 1,00;

numero dei componenti 2, Parametro 1,67;

numero dei componenti 3, Parametro 2,17;

numero dei componenti 4, Parametro 2,79.;

Maggiorazione di 0,67 per ogni ulteriore componente adulto.

Maggiorazione di 0,78 per ogni figlio a carico fino a 26 anni. Nel caso in cui il 5° componente sia un figlio si applica il parametro pari a 3,57.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 1,2 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.88

D'ALIA

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

«233-*bis*. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1° ottobre 2009, nonché per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.89

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, RANUCCI, MERCATALI

Dopo il comma 234, inserire il seguente:

«234-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione di interventi ed opere necessarie allo sviluppo infrastrutturale del paese, sono stanziati ulteriori 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, di cui:

a) 150 milioni di euro per l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passanti e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale;

b) 230 milioni di euro per l'adeguamento infrastrutturale dei porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale;

c) 200 milioni di euro per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali relative alle tratte ferroviarie AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona;

d) 150 milioni di euro per l'adeguamento infrastrutturale del Passante di Mestre, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico e di sicurezza stradale generate dall'inadeguatezza delle vie di accesso e di uscita dal Passante medesimo. A tal fine, una quota pari al 50 per cento delle risorse è destinato ai lavori per la realizzazione della terza corsia di marcia sull'autostrada A4 nei tratti di prossimità del Passante e il 25 per cento per l'adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale E55 nei tratti di prossimità del Passante».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

243-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento» con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento». 243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-*quinqües*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento».

2.90

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:

«235-*bis*. Per le finalità di cui al comma 235, la cassa depositi e prestiti non potrà utilizzare le risorse a disposizione derivanti dal risparmio postale».

2.91

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, MARCO FILIPPI, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, NICOLA ROSSI, SANNA, SBARBATI, SCANU, ANNA MARIA SERAFINI, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:

«236-*bis*. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

236-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 236-*bis* spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

236-*quater*. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dallo gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

236-*quinquies*. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

236-*sexies*. Il credito d'imposta di cui al comma 236-*bis* spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

236-*septies*. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

236-*octies*. Il diritto a fruire del credito d'imposta di cui al comma 236-*bis* decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 9, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

236-nonies. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 236-*bis* a 236-*octies*, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

236-decies. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con dotazione di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che costituisce limite massimo di spesa ai fini di cui ai commi da 1 a 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 8 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2010 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

Consequentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

243-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.92

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 240 inserire il seguente:

«240-*bis*. Una quota non inferiore al 10 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati in Sicilia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, è finalizzata alla realizzazione del piano straordinario per l'asestamento idrogeologico del territorio siciliano».

Consequentemente, al comma 245, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.93

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARINARO, BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, DE LUCA

Sopprimere il comma 241.

2.94

MERCATALI, BLAZINA, CHITI, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, GRANAIOLA, MICHELONI, VITA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:

«243-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in

Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

243-*ter*. Alla realizzazione dei piani straordinari di cui al comma 56, si prevede il pieno coinvolgimento delle strutture e del personale dell'Ispra, delle agenzie regionali per l'ambiente, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), e di tutti quegli enti pubblici di ricerca e professionalità indispensabili in tale ambito. A tal fine si utilizzano le professionalità esistenti e si prevedono, nel rispetto della normativa vigente, procedure di stabilizzazione del personale già assunto con varie tipologie contrattuali che vanno dal contratto a tempo determinato alle borse di ricerca e che spesso sono mutate nel tempo per gli stessi ricercatori presso gli istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca.

243-*quater*. A decorrere dal 2010 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico del territorio soggetto a monopolio sono incrementate del 3 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Parte delle maggiori entrate sono destinate quanto ad euro 180 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

243-*quinqüies*. L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è esteso agli artigiani che chiudono la propria attività a partire dal 1° gennaio 2010. Con decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità operative dell'estensione dell'indennizzo ai predetti soggetti. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale o artigianale".

243-*sexies*. La disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi recata dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito 24 novembre 2003, n. 326, è estesa anche alle attività professionali.

243-*septies*. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca per la creazione di "Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva, le risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 1 comma 280 della legge n. 296 del 2006 sono aumentate di 10 milioni l'anno a decorrere dal 2010. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede a determinare le modalità di applicazione del presente comma.

243-*octies*. Per il sostegno del *Made in Italy* alle piccole e medie imprese che operano nel settore della moda è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

243-*nonies*. La disciplina recata dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88, è estesa a tutte le concessioni demaniali come definite dall'articolo 2, comma 4, lettera I) della legge 29 marzo 2001, n. 135, a prescindere dalla loro durata.

243-*decies*. Il comma 251 dell'articolo 01 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"251. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i canoni annui delle aree demaniali marittime, ivi compresi gli specchi acquei, rilasciate o rinnovate per finalità turistico ricreative, sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) classificazione di aree demaniali marittime nelle seguenti categorie:

1) Categoria A: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a valenza turistica di pregio;

2) Categoria B: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

3) Categoria C: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica. Le regioni competenti per territorio d'intesa con i Comuni nel cui ambito territoriale ricade la concessione, individuano con proprio provvedimento, entro il primo semestre di ogni triennio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, le aree demaniali marittime di valenza turistica di pregio, alta e normale. La quota di maggiori

entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree demaniali marittime a valenza turistica di pregio è devoluta alle regioni competenti per territorio che abbiano adottato e rinnovato il proprio provvedimento nei termini indicati. Nelle more dell'emanazione, da parte delle regioni competenti, dei primi provvedimenti di accertamento dei requisiti di valenza turistica, che sostituiscono ogni precedente accertamento in materia di classificazione, la categoria di riferimento è da intendersi la B. In sede di prima applicazione, le Regioni sono tenute a classificare le aree entro il 30 giugno 2010;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni di aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dal 1° gennaio 2010, si applicano i seguenti importi:

1.1) Area scoperta: euro 2,10 al metro quadrato per la categoria A, euro 1,70 al metro quadrato per la categoria B, euro 1,20 al metro quadrato per la categoria C;

1.2) Area occupata da manufatti ed impianti di facile o difficile rimozione: euro 3,60 al metro quadrato per la categoria A, euro 2,60 al metro quadrato per la categoria B, euro 2,10 al metro quadrato per la categoria C;

1.3) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ovvero prevalente ad attività balneari e ricreative: euro 6,50 al metro quadrato per la categoria A, euro 5,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 4,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.4) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ad attività commerciali: euro 15,00 al metro quadrato per la categoria A, euro 12,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 10,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.5) Specchi acquei compresi entro i 100 metri dalla costa, anche con riferimento alle opere portuali di cui all'articolo 5 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: euro 0,80 al metro quadrato;

1.6) Specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,60 al metro quadrato;

1.7) Specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: euro 0,50 al metro quadrato;

1.8) Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.5): euro 0,25 al metro quadrato.

2) L'importo del canone annuo come determinato al precedente punto 1.1), è ridotto delle seguenti percentuali, da applicarsi in misura progressiva, per singoli scaglioni di superficie dell'area scoperta: fino a 5.000 metri quadrati, 0 per cento; oltre 5.000 metri quadrati e fino a 10.000 metri quadrati, 20 per cento; oltre 10.000 metri quadrati e fino a 30.000 metri quadrati, 25 per cento; oltre 30.000 metri quadrati e fino a 50.000 metri quadrati, 30 per cento; oltre 50.000 metri quadrati e fino a 100.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 100.000 metri quadrati, 80 per cento.

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di gravità tale da comportare, quale diretta ed immediata conseguenza, una limitata utilizzazione dei beni oggetto della concessione, quali erosione della costa, inquinamento comportante divieto di balneazione, calamità naturali, eventi meteo marini straordinari, previo accertamento da parte delle autorità competenti per materia;

2) per le concessioni di aree demaniali marittime assentite, per esclusivo uso sportivo, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali ovvero alla Federazione italiana vela;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 30 per cento per le concessioni di aree demaniali marittime per le quali il concessionario sia stato autorizzato dalle amministrazioni territorialmente competenti all'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione, comportanti, sulla base di apposito progetto ed annesso piano finanziario, un onere economico iniziale almeno pari ad euro 50.000. Le amministrazioni territorialmente competenti provvedono all'approvazione del progetto di straordinaria manutenzione e dell'annesso piano finanziario, e

determinano la durata della riduzione del canone di concessione in relazione all'entità dell'investimento ed alle soluzioni progettuali proposte dal concessionario;

e) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento:

1) per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

2) per le superfici ricadenti all'interno di aree demaniali marittime in concessione, destinate in via esclusiva al gratuito uso pubblico, quali giardini, piste ciclabili, marciapiedi, strade, parcheggi, parchi ed aree giochi e limitatamente all'estensione di tali superfici;

f) le imprese turistico ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione, i canoni di cui alla lettera b) sono ridotti nella misura del 30 per cento;

g) riduzione del canone di cui alla lettera b) nella misura del 20 per cento per le concessioni sulle quali viene garantita l'offerta dei servizi di spiaggia per un periodo superiore a otto mesi l'anno;

h) le riduzioni di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili".

2. All'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "non superiore a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a trenta anni".

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) è aggiunto il seguente: "Le opere legittimamente realizzate nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico ricreative, sono considerate inamovibili o di difficile rimozione qualora non consentano la restituzione del bene demaniale nel pristino stato entro un tempo inferiore a sei mesi dalla data di cessazione della concessione".

4. All'articolo 25 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo le parole: "scaduto il termine della concessione," sono inserite le seguenti: "ove non sia stata automaticamente rinnovata ai sensi della legislazione vigente".

243-*undecies*. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e la conservazione dell'assetto idrogeologico, sono stanziati 500 milioni di euro per l'anno 2010 per l'adozione dei Piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 321, della legge n. 244 del 2007.

243-*duodecies*. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e la tutela e la gestione delle risorse idriche, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui alla legge n. 426 del 1998.

243-*terdecies*. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72 e degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono stanziati rispettivamente 6,2 milioni di euro per l'anno 2010 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*quaterdecies*. All'elenco 1 di cui al comma 250, dopo la voce: "articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452" è aggiunta la seguente: "articolo 16, comma 2, della legge 14 febbraio 2001, n. 38"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 250, inserire i seguenti:

«250-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

250-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

250-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

250-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

250-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."».

Consequentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2.95

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARCENARO, MERCATALI, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, TONINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 243, aggiungere il seguente:

«243-bis. Al fine di assicurare la realizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di gestione delle sfide globali, di cui alla legge n. 7 del 1981 e alla legge n. 49 del 1987, sono stanziati 300 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.96

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, BLAZINA, ADAMO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, NICOLA ROSSI, VITALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 243, aggiungere il seguente:

243-bis. Al fine di assicurare un adeguato sostegno, la valorizzazione e la tutela del settore dello spettacolo, sono stanziati 85 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge n. 163 del 1985 a favore dello spettacolo».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.97

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ADRAGNA, BIANCO, CRISAFULLI, GARRAFFA, LUMIA, PAPANIA, ANNA MARIA SERAFINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:

«243-bis. Nei territori della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1 ottobre 2009, di cui al del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, è dichiarata la sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal gennaio 2010 fino al 1 giugno 2010.

243-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

243-quater. Agli oneri di cui ai commi 243-bis e 243-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 235».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

2.98

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:

«243-bis. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 500 milioni di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

243-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 243-bis le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 243-bis. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 243-bis sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

243-quater. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 243-bis e 243-ter, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al finanziamento di interventi di agevolazione fiscale a favore delle famiglie, attraverso lo strumento della detrazione IRPEF per carichi familiari.

243-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi 243-bis, 243-ter e 243-quater in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.99

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 245, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere le seguenti voci:

Legge n. 662 del 1996 – Articolo 2, comma 100, lettera A – Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:

2010: + 400.000;

Legge n. 662 del 1996 – Articolo 2, comma 100, lettera B – Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:

2010: + 150.000.

2.100

D'ALIA

Al comma 250, secondo periodo, Elenco 1, quarta voce, apportare la seguente variazione:

2010: + 100.

Conseguentemente, al medesimo Elenco, settima voce, apportare la seguente variazione:

2010: – 100.

2.101

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 250, secondo periodo, Elenco 1, ultima voce, sopprimere le parole: «funzionalità del sistema giustizia».

Conseguentemente, alla medesima voce, sopprimere le parole: «regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181» e apportare le seguenti variazioni:

2010: – 100;
2011: – 50;
2012: – 30.

Aggiungere, infine, la seguente voce: «Funzionalità del sistema giustizia: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181», con i seguenti importi:

2010: 100;
2011: 50;
2012: 30.

2.Tab.A.1

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BASSOLI, MERCATALI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria – Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 – Interventi – cap. 3392), apportare le seguenti modificazioni:

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, ridurre gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G/1790-B/1/5

GRANAIOLO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI

Il Senato, premesso che:

il turismo rimane, nonostante il nuovo Ministero, un settore assolutamente orfano di politiche pubbliche: manca, infatti, un piano strategico di sviluppo che preveda l'impiego di risorse finalizzate, fra l'altro, a:

- a) estendere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese turistiche con meno di 50 dipendenti;
- b) ridurre e armonizzare le aliquote iva dell'intera filiera turistica;
- c) incentivare il turismo sociale e delle famiglie a basso reddito, con la creazione di pacchetti turistici tutto compreso, finora solo annunciati;
- d) riformare la disciplina delle concessioni e dei canoni demani ali ad uso turistico ricreativo, dando alle imprese balneari certezze sulla durata delle concessioni;
- e) incentivare l'innovazione e la crescita dimensionale della grande platea degli alberghi di piccole e medie dimensioni, anche favorendo l'acquisto degli immobili ad uso turistico-ricettivo da parte dei gestori;
- f) aumentare le risorse destinate ai buoni vacanza e il contributo statale di cui possono usufruire gli aventi diritto;
- g) favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici interni, attraverso un'intesa con le associazioni imprenditoriali per favorire lo sviluppo del turismo nella bassa stagione;

la legge finanziaria per il 2010, che non rinnova alcuna misura per il settore turistico, prevede la proroga fino al 2012 della normativa relativa alla detrazione irpef delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative che prevedano, l'applicazione di detrazioni fiscali delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio anche a favore dei proprietari delle strutture turistico-ricettive, siano essi società di persone o società di capitali.

G/1790-B/2/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Il Senato, premesso che:

le misure annunciate dal Governo e dalla maggioranza relative al taglio dell'Irap o dell'Irpef ed alla introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti sono rimaste fuori dalla finanziaria 2010; un timido tentativo è fatto al comma 228 dell'articolo 2 che introduce, in via transitoria per l'anno 2010, la facoltà per i titolari di redditi di locazione di immobili ubicati nella provincia di L'Aquila di applicare un regime di imposizione sostitutivo dell'IRPEF e relative addizionali;

il beneficio spetta se il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 (cosiddetti canoni concordati), se le parti contraenti sono persone fisiche che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione, se l'immobile è situato nella provincia aquilana e destinato ad uso abitativo;

la misura riguarda esclusivamente i proprietari di abitazioni e nessuna detrazione è disposta a favore degli inquilini; tale misura contrasterebbe la diffusa evasione fiscale nel settore attraverso il conflitto di interessi creato con la detrazione, dal reddito dell'inquilino, degli affitti pagati,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere, entro l'anno di imposta 2010, l'estensione, in tutto il territorio nazionale, dell'applicazione, anche in via sperimentale, dell'imposta con aliquota unica del 20 per cento sui canoni di locazione relativi a unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a condizione che tali contratti derivino dalla locazione di immobili mediante contratti concordati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché a prevedere la possibilità di detrazione per gli affittuari titolari dei predetti canoni di locazione.

G/1790-B/3/5

FINOCCHIARO, ADRAGNA, BIANCO, CRISAFULLI, GARRAFFA, LUMIA, PAPANIA, ANNA MARIA SERAFINI, DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, MERCATALI

Il Senato, premesso che:

per i cittadini dei territori della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° o 2° ottobre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2009, non è stato ancora previsto quanto di solito riconosciuto alle altre vittime di eventi calamitosi in materia di sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

si tratta di un'assoluta e ingiustificata iniquità nei confronti di cittadini che non meno di altri hanno subito e stanno subendo i drammatici effetti di un evento calamitoso,

impegna il Governo,

ad assumere ulteriori iniziative normative volte a riconoscere ai cittadini dei territori della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche del 1° ottobre 2009 la sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali per almeno sei mesi.

G/1790-B/4/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Il Senato, premesso che:

uno snodo fondamentale nel perdurare della crisi è rappresentato dal reddito disponibile delle famiglie;

il disegno di legge finanziaria è coerente con la politica economica sin qui seguita dal Governo e pertanto non contiene misure a sostegno dei redditi più bassi;

le misure di incremento delle detrazioni fiscali avrebbero il vantaggio di agire su entrambi i lati, della domanda e dell'offerta: incrementano la domanda perché sono rivolti alle famiglie con la più alta propensione al consumo e incrementano l'offerta perché inducono le persone a lavorare di

più senza aumentare il costo del lavoro per le imprese. E poiché queste misure potrebbero ridurre l'economia sommersa, avrebbero effetti limitati sul bilancio dello Stato;

il disegno di legge finanziaria stabilisce che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati;

la finalità dell'incremento delle detrazioni fiscali non può essere solo eventuale, è invece necessario provvedere con risorse certe al finanziamento di queste misure,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di ridurre le imposte gravanti sui redditi da lavoro e da pensione, da realizzarsi innalzando le detrazioni fiscali, un incentivo finanziario riconosciuto in modo automatico in grado di raggiungere una vasta platea di cittadini.

G/1790-B/5/5

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Il Senato, premesso che:

l'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 78 del 2009, conteneva la previsione della ripresa a decorrere dal 10 gennaio 2010, del regolare versamento dei tributi e dei contributi e della integrale restituzione in 24 rate di quelli sospesi per l'anno 2009 dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009;

si trattava di una previsione del tutto iniqua ed irrealistica: basti pensare che il valore economico di questa richiesta ai cittadini aquilani ammontava a 256,5 milioni di euro l'anno per gli anni 2010 e 2011;

il Governo, nella consapevolezza delle oggettive difficoltà rappresentate dalla norma in questione per i cittadini colpiti dal sisma del 6 aprile, con il provvedimento all'esame ha modificato i termini e la rateazione sui tributi e i contributi sospesi per il 2009, prevedendo un ampliamento dell'arco temporale (da 24 a 60 mesi) e un differimento della prima rata in scadenza (da gennaio 2010 a giugno 2010);

sebbene migliorativa della normativa vigente, si tratta tuttavia di una previsione ancora irrealistica ed iniqua, poiché per i terremotati di Marche e Umbria la restituzione è cominciata 13 anni dopo, dilazionata in 120 rate e nella misura del 40 per cento del dovuto;

inoltre, nessun rinvio è previsto in merito alla ripresa dei versamenti ordinari relativi all'anno 2010,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assicurare mediante ulteriori iniziative normative che per quanto concerne gli obblighi di natura fiscale e contributiva. le popolazioni dell'Abruzzo vengano esattamente equiparate, nei tempi, nell'entità e nelle dilazioni a quanto riconosciuto alle popolazioni di Umbria e Marche.

G/1790-B/6/5

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Il Senato, premesso che:

l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico, per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, con un immenso prezzo pagato in termini di vite umane e di costi per la collettività;

i terremoti che hanno colpito la penisola hanno causato danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro, che sono stati impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento; a ciò si devono aggiungere le conseguenze non traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale;

nonostante ciò, come è stato più volte ribadito dai massimi esperti in materia, incluso il capo della Protezione civile, gran parte del patrimonio edilizio italiano è di qualità scadente, lontana dagli standard antisismici indispensabili nel nostro Paese;

è necessario avviare sin da ora un piano straordinario di consolidamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, come è stato evidenziato nei giorni successivi al sisma in Abruzzo, non solo per mettere in sicurezza gran parte della popolazione, ma anche per rilanciare un'economia legata all'edilizia di qualità, attivare il sistema delle piccole e medie imprese e produrre, infine, un rilevante effetto sul terreno occupazionale;

al di là della necessità di prevedere obblighi di carattere normativo per gli edifici di nuova realizzazione, è indispensabile agevolare l'esecuzione di interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, attraverso la concessione di una detrazione di imposta del 55 per cento a beneficio dei proprietari degli immobili;

già lo scorso giugno il Governo si era impegnato, con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/2468/66, presentato proprio durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, ad estendere le agevolazioni del 55 per cento agli interventi di messa in sicurezza sismica degli immobili;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di individuare le risorse finanziarie necessarie per consentire l'ampliamento delle agevolazioni fiscali già previste per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici anche agli interventi sismici, privilegiando interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, senza produrre ulteriore consumo di territorio.

G/1790-B/7/5

[BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [PAOLO ROSSI](#), [SANGALLI](#), [SARBATI](#), [TOMASELLI](#), [DELLA SETA](#), [BRUNO](#), [DE LUCA](#), [FERRANTE](#), [MAZZUCONI](#), [MOLINARI](#), [RANUCCI](#), [MERCATALI](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [LUSI](#), [MILANA](#), [MORANDO](#), [NICOLA ROSSI](#)

Il Senato, premesso che:

la concomitanza con il vertice di Copenaghen rende ancora più attuale l'esigenza di una riflessione sull'opportunità di investire nel risparmio energetico e nella produzione di energie rinnovabili, al fine di garantire il rispetto dell'obiettivo di riduzione del 20 per cento delle emissioni climalteranti e quello dell'incremento, sempre del 20 per cento, della produzione energetica da fonti rinnovabili, stabiliti in ambito comunitario;

a causa di una scarsa attenzione alla qualità dell'edilizia, nonché della diffusa violazione delle norme urbanistiche, il patrimonio abitativo italiano è decisamente «energivoro» e contribuisce attualmente per oltre il 35 per cento alle emissioni di anidride carbonica nazionali;

sia il mondo ambientalista sia la parte più illuminata dell'imprenditoria del settore edilizio spingono affinché venga stabilizzato, o almeno prorogato, il meccanismo di incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;

alla luce di una preoccupante crisi economica appare evidente la necessità di affiancare alla stabilizzazione degli incentivi, un ulteriore sostegno da parte dello Stato a quei cittadini che decidano di investire nell'efficientazione energetica della propria abitazione;

uno strumento che potrebbe contribuire alla diffusione di interventi che permettano di migliorare la qualità degli edifici sotto il profilo energetico è quello dell'introduzione di un «ecoprestito», per la concessione di prestiti agevolati a tasso zero per gli interventi previsti ai commi 344 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilizzare o, in subordine, di prorogare per un triennio gli incentivi fiscali per ristrutturazioni edilizie di immobili con tecnologie ecologiche e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, previsti dalla legge finanziaria per il 2007 e, contestualmente, studiare un meccanismo di finanziamento agevolato che estenda il più possibile l'opportunità di avvalersi degli incentivi.

G/1790-B/8/5

[MARCENARO](#), [CABRAS](#), [LIVI BACCI](#), [MARINARO](#), [MARINI](#), [MICHELONI](#), [PERDUCA](#), [TONINI](#), [MERCATALI](#)

Il Senato, premesso che:

l'attuale manovra Finanziaria prevede uno stanziamento della cooperazione allo sviluppo (legge 26 febbraio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49) di soli 326 milioni, risorse che confermano il decurtamento sostanzioso realizzato con i provvedimenti finanziari degli scorsi anni, continuando ad allontanare il nostro paese dagli obiettivi concordati a livello internazionale, comportanti il raggiungimento di un ammontare di risorse pari allo 0,51 per cento del PIL entro il 2010;

oltretutto, la somma prevista per il rifinanziamento della legge 49 per gli anni 2011 e 2012 scende addirittura a 210 milioni, importo che ridurrebbe il contributo complessivo dell'aiuto pubblico italiano allo sviluppo al di sotto dello 0,10 per cento;

nonostante i ripetuti tagli alle risorse destinate alla cooperazione, in seno all'ultimo vertice del G8 tenuto si a L'Aquila, sotto presidenza italiana, il Presidente del Consiglio ha sottoscritto nuovi impegni e promesso nuovi stanziamenti, in particolare legati al cosiddetto L'Aquila Joint statement, per i quali non sono mai stati indicati al Parlamento né le scadenze né i capitoli di Bilancio sui quali graveranno;

non più tardi dello scorso ottobre la Camera dei deputati ha approvato la mozione 1-00253, Quartiani e altri, che impegnava il Governo a prevedere, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2010, quanto al finanziamento delle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987, risorse consistenti e volte al riequilibrio dei fondi stanziati tra canale diretto e bilaterale e canale multilaterale, rivedendo, altresì, le previsioni di spesa per i due anni successivi, in modo da invertire il trend di riduzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia e riavviare il percorso di avvicinamento all'obiettivo di destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2015 lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, mozioni analoghe, promosse da deputati di maggioranza sono state approvate nella stessa seduta;

tali atti di indirizzo non sono stati in alcun modo rispettati nella legge finanziaria proposta dal Governo,

impegna il Governo,

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare nel più breve tempo possibile le risorse tagliate con la disposizione in esame, anche destinando al settore della cooperazione parte delle eventuali entrate fiscali previste nei prossimi mesi.

G/1790-B/9/5

D'ALIA

Il Senato, premesso che:

gli effetti della crisi economica investono in modo rilevante le professioni italiane, tradizionali e nuove, che sono essenziali nella società della conoscenza;

l'economia della conoscenza e dei servizi è il settore più innovativo ed evoluto dello sviluppo e della competizione nella scena globale e le professioni, che producono circa il 14 per cento del P.LL. con milioni di addetti, sono un settore centrale della società contemporanea, ora investito dalla crisi economica, che richiede specifiche politiche di modernizzazione e di sostegno economico;

il forte rallentamento dell'economia ha duramente colpito il fatturato degli studi professionali, si è drasticamente ridotto il volume degli affari e le conseguenti richieste di servizi professionali, perché non dimentichiamo che se le aziende soffrono e riducono gli organici, i professionisti che le assistono ne subiscono di riflesso le drammatiche conseguenze. Dall'altro lato, si dilazionano a dismisura i pagamenti da parte della pubblica amministrazione per i servizi professionali già resi o in essere;

secondo le stime del CUP Nazionale (Comitato Unitario delle Professioni), che rappresenta i professionisti riuniti in Ordini e Collegi, si ipotizza un calo del fatturato degli studi professionali nella media del 25% in meno nel solo 2009;

sono circa 300 mila posti di lavoro a rischio entro la fine del 2009: consulenti e collaboratori a partita Iva i cui contratti saranno cancellati dai grandi studi professionali costretti a tagliare gli organici per sopravvivere. Senza contare gli oltre 1 milione di lavoratori dipendenti degli studi professionali che sono le prime vittime della crisi in atto. A costoro devono essere purtroppo sommati anche i piccoli professionisti, circa 800 mila lavoratori intellettuali, titolari di studi propri o operanti in proprio, specialisti facenti parte di quella miriade di piccole realtà costrette a chiudere, a riconvertirsi, a sperimentare altri settori se non proprio a cambiare lavoro;

finora i professionisti sono risultati esclusi dal novero degli aventi diritto delle seguenti misure anticrisi varate dal Governo: detassazione investimenti (decreto-legge n. 78 del 2009 Tremonti-*ter*); incentivi alla capitalizzazione (decreto-legge n. 78 del 2009); premio occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali (decreto-legge n. 78 del 2009); moratoria sui prestiti bancari (decreto-legge n. 78 del 2009); bonus aggregazioni per conferimenti, fusioni e scissioni (articolo 1, comma 242 legge n. 296 del 2006);

sono necessarie invece politiche di sostegno contro gli effetti devastanti della crisi: garanzie per l'accesso al credito e confidi per i professionisti, crediti di imposta per la formazione obbligatoria permanente e, con limiti, per l'acquisto di dotazioni informatiche, determinazione certa della soglia di esenzione dall'IRAP, incentivi fiscali per le associazioni professionali, l'intera deducibilità dell'IRAP per i professionisti così come richiesto dall'Unione Europea;

la forte sofferenza dei mondi professionali ha posto maggiore centralità alla «questione professioni» troppo spesso sottovalutata dalla politica ove è in uso ancora parlare di «impresa e lavoro» quasi che non esistessero altre forme di lavoro, come invece recita l'art. 35 della Costituzione che afferma «la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni»;

il ritardo di cultura politica ha spesso offerto letture parziali o distorte del mondo delle professioni, confondendo lo skill intensive labour, la ricchezza dei saperi professionali, con le forme talvolta antiche e inadeguate della loro rappresentanza istituzionale;

si è sottovalutato il loro valore sociale, poiché le professioni, nella tutela di diritti individuali e di interessi generali e nel sempre più frequente svolgimento di incarichi di servizio pubblico, sono espressione tipica del principio di sussidiarietà orizzontale e fattore decisivo della coesione sociale del Paese;

è necessario, soprattutto per fronteggiare l'attuale sfavorevole congiuntura, il rilancio di un processo equilibrato di riforme e di autoriforme per promuovere maggiore qualità e responsabilità, formazione permanente, etica professionale, crescita delle società e delle associazioni, più competitività, più attenzione per i giovani, migliori garanzie agli utenti, superando normative del primo Novecento;

impegna il Governo,

ad adottare, compatibilmente con le politiche di bilancio, misure idonee a sostegno delle professioni nella crisi economica ed in particolare a prevedere forme di garanzia per una rapida riscossione dei crediti professionali dalla Pubblica Amministrazione, garanzie per l'accesso al credito e confidi per i professionisti, detassazione investimenti, crediti di imposta per la formazione obbligatoria permanente e, con limiti, per l'acquisto di dotazioni informatiche, determinazione certa della soglia di esenzione dall'IRAP, incentivi fiscali per le associazioni professionali, la deducibilità dell'IRAP per i professionisti così come richiesto dall'Unione Europea, l'eliminazione dell'inequiva doppia tassazione dei contributi per le Casse di previdenza.

G/1790-B/10/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

la crisi economica ha colpito duramente le piccole e medie imprese, soggetto portante della nostra economia, che in questa difficile fase lottano con tenacia per tenere aperte le proprie attività;

le limitate risorse messe a disposizione dal Governo sono state orientate a sostenere pochi grandi settori; la stampa ha riportato nei giorni scorsi lo scoramento di tanti piccoli imprenditori che utilizzano il web per sfogare il proprio malessere e il timore di non riuscire più ad andare avanti, come è già accaduto a moltissimi loro colleghi;

la denuncia riguarda l'impossibilità di continuare l'attività aziendale, quando tutte le risorse sono assorbite dai costi, dalle spese per fornitori, dagli stipendi, dalle imposte e dalle tasse, tanto che moltissimi piccoli imprenditori per reggere hanno dovuto scegliere di ricorrere all'indebitamento, mentre si levano voci di imprenditori preoccupati per i propri dipendenti che non hanno ancora ricevuto la CIG in deroga di giugno;

la crisi economica ha reso inevitabilmente meno attendibile l'istituto sugli studi di settore e la stessa attività di revisione;

l'IRAP colpisce in modo particolare le imprese in difficoltà e viene pagata anche quando il bilancio chiude in perdita, essa è deducibile dalle imposte sui redditi solo per il 10 per cento e costituisce una ingiusta forma di doppia tassazione;

il decreto anticrisi del 2008, ha previsto la possibilità di liquidare e versare l'IVA sulle operazioni effettuate nei confronti di altri imprenditori o professionisti solo al momento dell'effettivo incasso della fattura o non oltre un anno dalla fatturazione, ma l'agevolazione interessa una platea ristretta di imprese, essendo stato previsto un volume massimo di affari di 200 mila euro all'anno,

impegna il Governo:

a adottare iniziative volte a stabilire una moratoria sulle imposte che le piccole e medie imprese dovranno pagare nel 2010, facendo altresì slittare le verifiche sugli studi di settore a 2011 e prevedendo un consistente innalzamento della deduzione forfettaria dell'IRAP.

G/1790-B/11/5

MICHELONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Il Senato,

premessi che:

sono oltre 55mila le lavoratrici e i lavoratori italiani occupati in Svizzera – nei Cantoni di frontiera Ticino, Vallese e Grigioni – con il permesso di frontaliere rilasciato dalle autorità elvetiche, di cui oltre 45.000 nelle Province di Como, Varese e Sondrio;

le lavoratrici e i lavoratori frontaliere occupati in Svizzera ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo Bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974 sono soggetti – per quanto riguarda salari, stipendi ed altri elementi facenti parte della remunerazione che ricevono in corrispettivo di una attività dipendente – all'imposizione fiscale soltanto in Svizzera e sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi in Italia, in quanto la suddetta Convenzione prevede il ristorno diretto di una quota delle imposte trattenute alla fonte all'Italia;

la situazione particolare dei lavoratori frontaliere riguarda una serie articolata di questioni di carattere fiscale e previdenziale di notevole complessità, alcune delle quali oggetto di specifica trattativa – attualmente sospesa unilateralmente dalla Svizzera per protesta contro lo scudo fiscale tra Italia e Svizzera nell'ambito della revisione parziale dell'Accordo contro la doppia imposizione; in particolare da quanto è possibile conoscere tale trattativa dovrebbe riguardare misure in materia di tassazione e proventi finanziari e miglioramento delle norme di assistenza amministrativa tra i due stati;

a seguito dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali con l'U.E. che hanno determinato la cessazione dal giugno 2009 dei trasferimenti all'Inps delle somme trattenute dai datori di lavoro svizzeri a titolo di fondo di disoccupazione, emerge la necessità di una specifica riflessione riguardo all'indennità di disoccupazione per i frontaliere, attualmente disciplinata dalla legge n. 147 del 1997, al fine di individuare una soluzione che garantisca anche per il futuro le giuste tutele ai lavoratori transfrontalieri a seguito della perdita del posto di lavoro;

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad attivare con tempestività un tavolo tecnico, che coinvolga anche le rappresentanze dei lavoratori, per affrontare in maniera specifica le questioni di carattere fiscale, previdenziale ed assistenziale che riguardano i lavoratori transfrontalieri del nostro Paese.

G/1790-B/12/5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, ZANDA, SIRCANA, VIMERCATI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

la gravità della crisi si sta riflettendo in maniera sempre più vistosa sulla condizione dei lavoratori, dei pensionati, delle famiglie e dei giovani con una sostanziale perdita del potere d'acquisto, che talvolta si traduce nella perdita del posto di lavoro;

una delle voci che incidono sul reddito di famiglie e lavoratori è senz'altro rappresentata dai costi di trasporto dai luoghi di abitazione a quelli di lavoro e studio;

il provvedimento in esame non contiene misure volte al sostegno e potenziamento del sistema infrastrutturale dedicato al trasporto locale e pendolare;

una misura che in passato è stata certamente accolta con favore dal grande popolo dei pendolari che si avvalgono dei trasporti pubblici era quella che riconosceva la detraibilità delle spese per abbonamenti ai mezzi di trasporto collettivo, così come le spese sostenute dalle imprese per offrire sistemi di trasporto collettivo ai propri dipendenti

impegna il Governo

ad adottare, già nei prossimi provvedimenti di carattere finanziario e anticongiunturale, misure volte a riconoscere forme di detrazione da redditi delle spese sostenute per abbonamenti ai mezzi di trasporto locale e per l'offerta di servizi di trasporto collettivo da parte delle aziende.

G/1790-B/13/5

MONTANI, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutata positivamente la recente istituzione di 22 zone franche urbane sul territorio nazionale,

con lo scopo di rispondere alle esigenze delle aree a maggior tasso di disoccupazione;

considerato che le zone montane, soprattutto quelle a ridosso dei confini nazionali soffrono, oltre che la generale fase di crisi economico-finanziaria, i disagi logistici, il calo demografico dovuti alla conformazione orografica dei territori, con il conseguente impoverimento del tessuto sociale ed economico;

considerato che l'istituzione di zone franche montane, simili alle zone franche urbane, consentirebbe l'applicazione di importanti agevolazioni fiscali e previdenziali, in grado di attirare nuovi capitali e sostenere le imprese già esistenti, con importanti benefici in termini occupazionali e di benessere sociale complessivo;

impegna il Governo:

a valutare l'istituzione di zone franche montane, sul modello delle zone franche urbane di recente costituite, nelle province di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno, in modo da dare nuovo slancio alle economie depresse di tali zone, favorendo l'investimento di nuovi capitali e l'aumento dell'occupazione.

G/1790-B/14/5

PALMIZIO

Il Senato,

premesso che:

la basilica di Santo Stefano è un complesso di edifici di culto. Si trova a Bologna nell'omonima piazza ed è internazionalmente conosciuta anche come il complesso delle «Sette Chiese», che ogni anno viene visitato da oltre 450.000 persone, con evidenti ricadute sul sistema turistico e culturale della città;

la basilica di Santo Stefano, stante le condizioni attuali di degrado, causato dall'umidità che mina la sua struttura, necessita con urgenza di estesi e importanti interventi di restauro il cui costo complessivo è stato valutato complessivamente in tre milioni di euro;

nei giorni scorsi, proprio in considerazione di tali fatti, e dell'importanza che il sito riveste sia sotto il profilo culturale che, per i fedeli, spirituale, è stata lanciata una campagna internazionale di raccolta fondi per il restauro della basilica, che coinvolgerà anche Francia, Belgio, Germania, Inghilterra, Spagna, Stati Uniti e Canada attraverso le principali testate giornalistiche di quei Paesi. Per l'Italia il quotidiano «il Resto del Carlino» ha avviato una sottoscrizione tra i suoi lettori per raccogliere un contributo che possa aiutare il raggiungimento dell'obiettivo finale: quello di restituire alla città di Bologna e all'Italia la basilica di Santo Stefano, che non è solo un simbolo della cristianità, valore su cui fondano le proprie radici il nostro Paese e l'Europa, ma è un patrimonio culturale, storico e artistico di primo piano e, come tale, deve essere salvaguardato e trasmesso alle generazioni future,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure urgenti volte al reperimento, anche in ambito comunitario, delle risorse necessarie per il completo restauro della basilica di Santo Stefano a Bologna;

a valutare l'ulteriore possibilità di adottare misure urgenti volte a favorire la partecipazione di enti e istituzioni private, nonché di privati cittadini, al finanziamento del restauro della basilica di Santo Stefano, anche attraverso una deduzione dall'imponibile fiscale dei contributi eventualmente versati per tale scopo;

a valutare, considerata l'urgenza degli interventi di restauro, l'individuazione di altre forme di finanziamento anche attraverso eventuali appositi provvedimenti di legge a carattere temporaneo.

G/1790-B/15/5

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il canone radiotelevisivo è una imposta prevista dalla legge che trova il suo fondamento nella necessità di sovvenzionare un servizio pubblico di grande valore democratico rappresentato dalla tutela dell'accesso all'informazione, dalla promozione culturale, dal pluralismo delle posizioni e dall'equilibrio informativo;

l'imposta è facilmente evadibile sia a causa dell'assenza di procedure applicabili per l'individuazione dei soggetti di imposta, sia per le oggettive difficoltà che si frappongono allo svolgimento di controlli anti-evasione;

dalle stime della stessa azienda risulta che il fenomeno dell'evasione si sta attestando su un valore di circa il 30% pari quasi a 500 milioni di euro;

sarebbe dunque opportuno, per garantire la sostenibilità del servizio pubblico radiotelevisivo, individuare un meccanismo di accertamento e riscossione dell'imposta sicuro sull'esempio di quanto già avvenuto in altri paesi dell'Unione europea;

il recupero dell'evasione consentirebbe anche di prevedere agevolazioni ed esenzioni per i cittadini meno abbienti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un sistema di accertamento e riscossione in grado di recuperare l'evasione dell'imposta sul canone radiotelevisivo, consentendo nel contempo l'adozione di misure di equità fiscale nei confronti di categorie sociali meno abbienti.

G/1790-B/16/5

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 comma 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, concedendo una detrazione Irpef del 55% della somma spesa dai cittadini che operando la ristrutturazione dei propri immobili, utilizzino tecnologie ecologiche in grado di utilizzare energia pulita e risparmiare sui consumi;

nelle tabelle della finanziaria in esame non sono previsti stanziamenti necessari a coprire le risorse per far funzionare il sistema del bonus come previsto dalla legge finanziaria del 2007, pari a 186 milioni di euro per il 2010 e a 315 per il 2011;

in un momento storico come quello attuale dove il tema dell'attenzione alle politiche ambientali rappresenta una priorità nelle scelte con cui i Governi di tutto il mondo devono confrontarsi, risulta del tutto inadeguata una politica di disimpegno di risorse nei confronti di uno strumento utile e apprezzato dai cittadini come quello del bonus ambientale, che negli ultimi anni ha apportato ingenti ed importanti benefici al Paese in funzione del miglioramento tecnologico del patrimonio edilizio e del risparmio energetico

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti lo stanziamento di risorse al fine di prorogare al 31 dicembre 2012 la possibilità per i cittadini di ottenere il *bonus* per le detrazioni Irpef del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica del proprio patrimonio edilizio.

G/1790-B/17/5

PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

nell'ambito delle misure per l'integrazione del mercato e la crescita internazionale delle imprese agro alimentari un intervento di assoluto rilievo, per portata ed innovazione, è senza dubbio il credito d'imposta per l'internazionalizzazione;

il meccanismo che inizialmente (legge n. 296 del 1996, articolo 1, commi 1088-1090) prevedeva la detassazione, per tre periodi d'imposta, del 25 per cento del reddito di impresa per gli investimenti in pubblicità agro alimentare realizzata sui mercati esteri, è stato sostituito con quello del credito di imposta, riconosciuto nella misura del 50 per cento e per due periodi d'imposta (2008

e 2009), degli investimenti in attività di promozione di prodotti agricoli o agro alimentari di qualità effettuate in altri Stati membri dell'UE o in Paesi terzi;

l'attuale congiuntura economica internazionale rende necessaria ed urgente una rimodulazione dello strumento d'incentivo prevedendone, innanzitutto la proroga per il triennio 2010-2012 e un adeguato rifinanziamento;

impegna il Governo

ad estendere l'applicazione del credito di imposta per gli investimenti in attività di promozione di prodotti agricoli o agroalimentari di qualità all'estero nel triennio 2010-2012 e a prevederne un congruo rifinanziamento.

G/1790-B/18/5

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, MERCATALI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in oggetto all'articolo 2, comma 105, prevede che, a decorrere dal 2010, il versamento da parte dell'Inps nell'apposito capitolo n. 3331 del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del Tfr;

ciò vuol dire che il Tfr dei lavoratori verrà utilizzato per coprire la situazione debitoria dello Stato, con particolare riferimento alle spese di parte corrente;

già in occasione della legge finanziaria per il 2007, si prevedeva che le risorse affluite all'Inps del Tfr non destinate ai fondi di previdenza, potessero finanziare investimenti strutturali, dunque opere pubbliche, ma con la norma di cui al presente provvedimento si opera un cambio di destinazione: la cifra prelevata dall'Inps viene riversata sul Fondo grandi eventi e quindi utilizzata a copertura di spese di parte corrente;

nessuna garanzia, inoltre, che gli oltre 3 miliardi prelevati dal Tfr dei lavoratori tornino poi agli effettivi destinatari e che il deficit prodotto nel e casse dell'Inps venga effettivamente ripianato;

impegna il Governo

ad indicare con certezza temi e modi di restituzione degli oltre 3 miliardi di euro prelevati dal fondo per il Tfr dei lavoratori affinché questi ultimi abbiano certezza delle risorse a loro destinate, comunicando altresì alle competenti Commissioni parlamentari le modalità di restituzione delle stesse.

G/1790-B/19/5

INCOSTANTE, MERCATALI

Il Senato,

premesso che:

il comma da 173 a 178 dispongono la riduzione dei trasferimenti spettanti a comuni e province, in relazione all'adozione di misure di contenimento della spesa da parte di tali enti, nonché dei contributi spettanti alle comunità montane. In particolare, i commi 174 e 175 dispongono, rispettivamente, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e del numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali; il comma 176 prevede per i comuni e per le province l'obbligo di procedere alla soppressione della figura del difensore civico, delle circoscrizioni comunali, della figura del direttore generale, dei consorzi di funzioni tra enti locali, nonché di procedere alla semplificazione delle giunte comunali dei comuni con meno di 3.000 abitanti;

se l'obiettivo è il reale interesse dei cittadini e non fare della demagogia, allora la necessaria riorganizzazione delle forme di governo locali va discussa all'interno della Carta delle autonomie, e non imposta con un emendamento alla legge Finanziaria. Del resto nella prima versione questo emendamento era stato dichiarato inammissibile proprio con queste motivazioni, perché riproduceva il contenuto di una serie di disposizioni del disegno di legge recante la cosiddetta carta delle autonomie, che l'ultimo DPEF ha incluso tra i provvedimenti collegati alla manovra finanziaria e che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il 19 novembre 2009. Del resto il Gruppo del Partito Democratico chiede da mesi l'inizio della discussione su questo tema;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della finanziaria 2010, il testo della proposta di legge recante il disegno di legge di riforma degli organi e delle funzioni degli enti locali e la Carta delle autonomie locali, approvato nel Consiglio dei ministri del 19 novembre

2009, la cui discussione risulta altresì indispensabile per la piena attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

G/1790-B/20/5

CECCANTI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

i commi da 183 a 188 dispongono la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a comuni e province, in relazione all'adozione di misure di contenimento della spesa da parte di tali enti, nonché dei contributi spettanti alle comunità montane. In particolare, i commi 184 e 185 dispongono, rispettivamente, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e del numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali; il comma 186 prevede per i comuni e per le province l'obbligo di procedere alla soppressione della figura del difensore civico, delle circoscrizioni comunali, della figura del direttore generale, dei consorzi di funzioni tra enti locali, nonché di procedere alla semplificazione delle giunte comunali dei comuni con meno di 3.000 abitanti;

se l'obiettivo è il reale interesse dei cittadini e non fare della demagogia, allora la necessaria riorganizzazione delle forme di governo locali va discussa all'interno della Carta delle autonomie e non in sede di esame della legge finanziaria. Del resto, un precedente emendamento del Governo, recante disposizioni analoghe, presentato sempre in sede referente, recava profili di incostituzionalità; la stessa proposta emendativa riproduceva, peraltro, il contenuto di una serie di disposizioni del disegno di legge recante la cosiddetta Carta delle autonomie che l'ultimo DPEF ha incluso tra i provvedimenti collegati alla manovra finanziaria e che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il 19 novembre 2009. Del resto il Gruppo del Partito Democratico chiede da mesi l'inizio della discussione su questo tema,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, in tempi ravvicinati, il testo del disegno di legge di riforma degli organi e delle funzioni degli enti locali e la Carta delle autonomie locali, approvato dal Consiglio dei ministri in data 19 novembre 2009, la cui discussione risulta altresì indispensabile per la piena attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale.

G/1790-B/21/5

MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Il Senato,

premessi che:

con i provvedimenti «anticrisi» del 2008 e del 2009, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, che secondo la legge istitutiva dovrebbero essere ripartite dal CIPE con finalità di riequilibrio economico e sociale, rispettando rigorosamente la destinazione territoriale delle risorse, sono state impiegate per specifiche «preallocazioni» che hanno ridotto in misura considerevole l'entità dei fondi FAS ed esteso anche al centro nord la possibilità di finanziamento sistematico su fonti vincolate alle politiche di coesione;

il Governo ha dunque finanziato gli interventi anticrisi principalmente mediante tagli, riprogrammazioni e riallocazioni delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno: la scelta del Governo ha così accentuato la «non neutralità» della crisi e la tendenza ad una redistribuzione delle risorse a favore delle aree più forti;

la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 3, in adempimento dell'Accordo siglato tra Governo e Regioni in data 12 febbraio 2009, ha ripartito le risorse FAS disponibili attribuendo 27.027 milioni alle Regioni e province autonome e 25.409 milioni di euro alle Amministrazioni centrali;

il complesso dei fondi FAS di competenza delle amministrazioni centrali stanziati per il periodo 2008-2012 ha subito «preallocazioni» per oltre 18 miliardi di euro; nel giugno 2009 ulteriori risorse del FAS – per un ammontare complessivo non inferiore a 2 miliardi e non superiore a 4 miliardi di euro sono state utilizzate per interventi urgenti per il sisma in Abruzzo;

anche le risorse FAS destinate alle Regioni hanno subito rilevanti decurtazioni. Le risorse FAS assegnate alle regioni e alle province autonome, pari a 27.027 milioni, sono state ripartite senza rispettare il vincolo territoriale di ripartizione: il Mezzogiorno, a cui per legge è attribuito l'85 per cento delle risorse, ha avuto assegnazioni per 1,141 miliardi di euro in meno rispetto alla percentuale stabilita;

per il finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e per quelli destinati in via ordinaria, con la delibera CIPE 2/2009 il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ha avuto una dote di 4 miliardi dal FAS, di cui 2.950 milioni destinati al Centro-Nord e 1.050 milioni al Mezzogiorno;

la Finanziaria 2010 conferma l'orientamento del Governo per le aree sottoutilizzate: manca un chiaro indirizzo di sostegno alle politiche di crescita del Mezzogiorno; del tutto assenti sono le indicazioni sugli impieghi del Fondo per le aree sottoutilizzate; né è possibile individuare, nella manovra 2010, alcuna iniziativa per rafforzare la competitività del Mezzogiorno, rimuovendo tutti gli ostacoli – in particolare la criminalità organizzata, la fragilità del tessuto sociale, l'inefficienza della pubblica amministrazione – che rendono meno attraenti gli investimenti nelle regioni meridionali;

la Finanziaria 2010 continua a sottrarre risorse dal FAS per coprire spesa corrente; infatti nell'ambito della nuova disciplina sui disavanzi sanitari regionali autorizza, all'articolo 2, comma 80, le regioni interessate ai piani di rientro ad utilizzare, limitatamente ai risultati di esercizio 2009, l'impiego delle risorse del FAS per la copertura dei debiti sanitari,

impegna il Governo:

ad interpretare l'autorizzazione ad utilizzare le risorse FAS per la copertura dei debiti sanitari come un'anticipazione da reintegrare, mediante apposita indicazione nei rispettivi piani di rientro, in un lasso temporale non superiore ai 24 mesi, considerando il mancato reintegro del FAS una fattispecie equiparabile al verificarsi delle condizioni indicate all'articolo 2, comma 86 in materia di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro.

G/1790-B/22/5

[VITA](#), [RUSCONI](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MARCUCCI](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [MERCATALI](#)

Il Senato,

premesso che:

il quadro delle misure in materia di contributi all'editoria attende ancora un intervento organico di riordino e razionalizzazione, volto a definire norme chiare e condivise finalizzate a sostenere il pluralismo informativo e le iniziative giornalistiche realmente indipendenti e gli organi di informazione di formazioni politiche effettivamente rappresentative;

la riduzione degli stanziamenti finalizzati al sostegno dell'editoria finisce per penalizzare proprio le testate che meriterebbero un intervento del bilancio dello Stato;

le disposizioni contenute nella presente manovra, facendo venir meno il diritto soggettivo alla contribuzione pubblica, determinano un'ingiustificata incertezza delle risorse, compromettendo la possibilità di programmazione delle iniziative proprio di dette testate;

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a superare l'incertezza circa l'accesso alla contribuzione statale per l'editoria, nonché a definire, con il coinvolgimento delle parti interessate, un quadro normativo più equo, efficace e trasparente di sostegno per il settore, attraverso il nuovo regolamento e la tanto attesa riforma.

G/1790-B/23/5

[BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [PAOLO ROSSI](#), [SANGALLI](#), [SARBATI](#), [TOMASELLI](#), [MERCATALI](#)

Il Senato,

premesso che:

l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese è fondamentale per una ripresa più veloce e più diffusa;

in Italia le piccole realtà produttive sono ancora la maggioranza e rischiano il fallimento, penalizzate come sono su due fronti, da una parte la crisi dei consumi, dall'altra la crescente difficoltà nell'ottenere finanziamenti;

l'allarme è stato lanciato più volte dalle associazioni di categoria ma a conforto della tesi sostenuta dalle imprese ci sono anche i dati della Banca d'Italia che ha constatato una riduzione dei finanziamenti, riflesso sia della debolezza della domanda di credito da parte delle imprese che dell'inasprimento dei criteri adottati per l'erogazione dei prestiti;

la grave carenza di liquidità e di risorse destinate agli investimenti, dovuta anche ai ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sta colpendo una vasta area di piccole e

piccolissime imprese che non riescono ad agganciarsi ai benefici della labile ripresa segnalata da alcuni indicatori economici;

ciò comporta la predisposizione urgente di politiche mirate all'ulteriore potenziamento finanziario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, con particolare riguardo al rafforzamento dei Confidi;

i Confidi fino ad oggi hanno fatto fronte all'emergenza con risorse limitate rispetto alle esigenze di molti imprenditori che, pur essendo in gravi difficoltà, chiedono credito proprio con l'obiettivo di traguardare la fase più drammatica della crisi e salvare oltre alle proprie aziende anche i propri dipendenti;

gli interventi fino ad oggi previsti non sono sufficienti a coprire le richieste di una platea di piccole imprese che non di rado si sono viste negare aiuto dal sistema bancario,

impegna il Governo:

a adottare iniziative normative volte a incrementare il Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

G/1790-B/24/5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

il settore delle attività professionali è stato duramente colpito dalla crisi come conseguenza della caduta dei settori primari dell'economia;

le attività professionali soffrono come tutte le altre di una pesante difficoltà ad accedere al credito in una fase nella quale, molte attività per andare avanti ed evitare di licenziare il personale, ricorrono all'indebitamento,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad estendere la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi recata dall'articolo 13 del decreto-legge 36 settembre 2003, n. 269 convertito 24 novembre 2003, n. 326, anche alle attività professionali.

G/1790-B/25/5

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

le piccole e medie imprese contoterziste e più in generale il settore dell'artigianato, stanno vivendo una crisi senza precedenti dovuta alla caduta delle commesse e alla difficoltà di reperire credito sufficiente a superare questo grave momento;

sono numerosi i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi che si trovano nella condizione di chiudere le proprie imprese perdendo il proprio lavoro e trascinando con sé anche i propri dipendenti;

impegna il Governo:

a intervenire a sostegno dei predetti settori con interventi urgenti volti anche a rafforzare i confidi delle province sedi di distretti produttivi in crisi, sostenendo le piccole imprese contoterziste ed estendendo l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche agli artigiani che chiudono la propria attività a partire dal 1° gennaio 2010.

G/1790-B/26/5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

nuove norme consentono di vendere all'asta i beni confiscati a singoli mafiosi; è necessario evitare che tramite questo strumento alcuni beni passano tornano nella disponibilità di esponenti della criminalità organizzata, la trasparenza e la correttezza della procedura sono la migliore garanzia che quanto sopra esposto non si verifichi;

impegna il Governo:

a far inviare preventivamente da parte dell'agenzia del Demanio, o di ogni altro organo venga preposto alla vendita, l'elenco dei beni da mettere all'asta alla Commissione Parlamentare competente;

a pubblicare sul sito del Commissario di Governo ai beni confiscati l'elenco dei beni da mettere all'asta almeno 30 giorni prima dell'asta e sullo stesso sito l'esito dell'asta.

G/1790-B/27/5

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

è sentita l'esigenza di modulare i vincoli del patto di stabilità per quei comuni che da tempo hanno avviato iniziative per il contenimento strutturale del costo del personale, che rappresenta una delle principali voci di spesa del bilancio degli enti locali;

è auspicabile una revisione delle norme del patto di stabilità, diretta a valutare la virtuosità dei comuni inserendoli in categorie di appartenenza, che misurino il grado di efficienza per fasce demografiche, assumendo come parametro di riferimento quello relativo al livello di incidenza della spesa per il personale in rapporto al numero dei residenti;

le regole del patto di stabilità, fissate in sede di approvazione delle leggi finanziarie, dovrebbero essere calibrate in base all'appartenenza o meno del comune alle suddette categorie, al fine di introdurre meccanismi sanzionatori per i comuni che presentano un livello di efficienza in rapporto al personale inferiore alla media nazionale e meccanismi premiali per i comuni «virtuosi»;

tale revisione dei vincoli del patto di stabilità appare prioritaria ai fini della transizione al meccanismo di determinazione dei costi standard e al sistema di misure incentivanti e sanzionatorie prefigurati nella legge delega n. 42 del 2009, in attuazione dell'art. 119 Costo sul federalismo fiscale;

impegna il Governo:

in caso di revisioni, nel triennio in corso, della disciplina del patto di stabilità, a prevedere che le rimodulazioni finalizzate a rendere meno stringenti i vincoli a carico degli enti locali siano rivolte prioritariamente a quei comuni virtuosi, che presentano un livello di incidenza della spesa per il personale in rapporto al numero dei residenti superiore a quello della media nazionale.

G/1790-B/28/5

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

è sentita l'esigenza di modulare i vincoli del patto di stabilità per quei comuni che da tempo hanno avviato iniziative per il contenimento strutturale del costo del personale, che rappresenta una delle principali voci di spesa del bilancio degli enti locali;

è auspicabile una revisione delle norme del patto di stabilità, diretta a valutare la virtuosità dei comuni inserendoli in categorie di appartenenza, che misurino il grado di efficienza per fasce demografiche, assumendo come parametro di riferimento quello relativo al livello di incidenza della spesa per il personale in rapporto al numero dei residenti;

le regole del patto di stabilità, fissate in sede di approvazione delle leggi finanziarie, dovrebbero essere calibrate in base all'appartenenza o meno del comune alle suddette categorie, al fine di introdurre meccanismi sanzionatori per i comuni che presentano un livello di efficienza in rapporto al personale inferiore alla media nazionale e meccanismi premiali per i comuni «virtuosi»;

tale revisione dei vincoli del patto di stabilità appare prioritaria ai fini della transizione al meccanismo di determinazione dei costi standard e al sistema di misure incentivanti e sanzionatorie prefigurati nella legge delega n. 42 del 2009, in attuazione dell'art. 119 Costo sul federalismo fiscale;

impegna il Governo:

in caso di revisioni, nel triennio in corso, della disciplina del patto di stabilità, a prevedere che le rimodulazioni finalizzate a rendere meno stringenti i vincoli a carico degli enti locali siano rivolte prioritariamente a quei comuni virtuosi, che presentano un livello di incidenza della spesa per il personale in rapporto al numero dei residenti inferiore a quello della media nazionale.

G/1790-B/29/5

LATRONICO, ESPOSITO, MERCATALI, MORANDO, LUSI, LEGNINI

Il Senato,

– in sede di esame del disegno di legge A.S. 1790-B, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

– tenuto conto delle disposizioni contemplate dall'art. 2, comma 28, in tema di riconoscimento del diritto all'uso esclusivo, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e per il Corpo della Guardia di finanza, dei relativi stemmi, emblemi, segni distintivi e denominazioni;

– considerato che, a tal fine, il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società Difesa servizi s.p.a. di cui al comma 27, ed il Corpo della Guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire in via convenzionale l'uso anche temporaneo dei rispettivi segni distintivi, ai sensi dell'art. 26 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

– rilevato che il riferimento alla «apposita società» contemplato per la Guardia di finanza dal citato dall'art. 2, comma 28, secondo periodo, appare suscettibile di generare incertezze interpretative in sede applicativa;

– ravvisata la conseguente necessità di precisare che la Guardia di finanza possa fare ricorso non già alla «apposita società» ma, più opportunamente, all'apposito Ente, per l'espletamento delle attività di tutela e di valorizzazione della relativa immagine,

impegna il Governo ad assicurare che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, del provvedimento in oggetto, si interpreta nel senso che il Corpo della Guardia di finanza potrà consentire l'uso dei propri stemmi, emblemi, denominazioni e segni distintivi, anche avvalendosi dell'«apposito ente».

G1790-B/30/5

PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Il Senato, premesso che:

il comma 64 dell'articolo 2, intervenendo sull'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 504 del 1995, dispone una rilevante riduzione dello stanziamento destinato all'agevolazione per il bioetanolo nonché un significativo ridimensionamento della quota di biodiesel ammessa ad accisa agevolata; l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 504 del 1995 ha introdotto agevolazioni fiscali finalizzate all'attuazione di un programma pluriennale (2007-2010) diretto a promuovere l'utilizzo di bio carburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione della benzina e del gasolio nel settore dei trasporti. Il medesimo articolo ha introdotto ulteriori agevolazioni fiscali finalizzate all'attuazione di un ulteriore programma triennale con decorrenza 10 gennaio 2008 che ha l'obiettivo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche, utilizzate come carburanti da sole o in miscela con oli minerali, che determinano un ridotto impatto ambientale. In particolare, si introducono misure agevolate di accisa per il bioetanolo di origine agricola, l'etere etilterbutilico (ETBE) e gli additivi e riformulanti prodotti da biomasse;

il comma 64 prevede che, per l'anno 2010, l'autorizzazione di spesa per le agevolazioni sul bioetanolo sia ridotta da 73 a 3,8 milioni di euro e che il contingente di biodiesel ad accisa agevolata, sempre per il 2010, passi da 250.000 a 18.000 tonnellate;

nel nostro paese si stanno sviluppando significative filiere agroenergetiche per la produzione di biodiesel e di bioetanolo anche in assenza di un quadro normativo organico e di sostegno all'ulteriore sviluppo ed utilizzo che rischiano di essere seriamente compromesse dalla scelta effettuata dal governo di finanziare le misure agevolative per la produzione di energia da fonti rinnovabili; le agro energie rivestono un ruolo fondamentale nella produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili che costituiscono una risorsa naturale ancora non pienamente sviluppata ed utilizzata all'interno di un organico sistema di distretti agroenergetici;

i continui interventi del legislatore sulla materia confliggono con la necessità di fornire un quadro certo di norme organiche e, al contrario, frammentano e depotenziano gli strumenti già ideati e non consentono di sviluppare le potenzialità del settore;

impegna il Governo:

a chiarire quale siano le prospettive di sviluppo e di utilizzo delle agro energie in Italia e quali interventi intenda perseguire al fine di incrementare la capacità produttiva del settore agroenergetico, offrire maggiori opportunità di reddito agli agricoltori e competitività alle loro aziende;

a definire con urgenza, previo parere delle Commissioni competenti del Parlamento, le linee strategiche per il Piano Nazionale d'azione sulle energie rinnovabili per dare esecuzione alla direttiva del Parlamento europeo del Consiglio per realizzare una politica nazionale volta a sviluppare le risorse di biomassa e l'applicazione di dispositivi per la sostenibilità di biocarburanti e delle filiere di biometano;

a garantire che le risorse già previste per la promozione delle filiere agroenergetiche già in via di realizzazione non subiscano riduzioni che comprometterebbero gli investimenti effettuati dal mondo agricolo per la produzione della materia prima.

G/1790-B/31/5

PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Il Senato, premesso che:

la filiera bieticolo-saccarifera in Italia è interessata da una gravissima crisi, che rischia di compromettere definitivamente il futuro del settore e di provocare l'abbandono di una consistente superficie di terreno coltivato e la perdita di numerosi posti di lavoro;

le difficoltà del settore bieticolo-saccarifero, in passato tra i più attivi del comparto agricolo nazionale, sono sorte a seguito dell'approvazione della riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero adottata dalla Commissione europea nel 2006, in conseguenza della quale l'Italia ha dovuto rinunciare al 67 per cento della quota di produzione nazionale di zucchero; la forte riduzione della quota di produzione assegnata al nostro Paese, ha provocato la chiusura di quindici zuccherifici su un totale di diciannove presenti su tutto il territorio nazionale, con ciò distruggendo un patrimonio impiantistico di grande valore. Gli zuccherifici dismessi erano stati ammodernati ed aggiornati da pochi anni ed erano tra i più avanzati nel contesto comunitario; l'Italia si trova ora con solo quattro strutture di produzione di questa importante derrata alimentare, in presenza di condizioni del mercato mondiale che, in forza dei crescenti consumi dei Paesi in via di sviluppo, porteranno ad un inevitabile aumento dei prezzi dello zucchero;

la legge 81 del 2006, a seguito della chiusura degli zuccherifici, prevedeva la riconversione degli stessi individuando nelle energie rinnovabili il settore nel quale promuovere la riconversione;

a seguito della dismissione della produzione di zucchero, al Governo Italiano, in sede di negoziato europeo, veniva concesso di prevedere l'erogazione di un fondo di 43 milioni di euro annui per il quinquennio 2006-2010, a beneficio della parte di settore rimasta in produzione;

a tutt'oggi sono stati stanziati ed erogati i fondi per gli anni 2006, 2007 e 2008;

non hanno trovato adeguata copertura i fondi per gli anni 2009 e 2010,

impegna il Governo,

a verificare lo stato di attuazione del processo di riconversione produttiva degli impianti dimessi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 ed a sollecitarne la piena applicazione.

G/1790-B/32/5

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI

Il Senato, premesso che:

l'ISTAT nello studio «Le esportazioni regionali italiane» sostiene che esse continuano a calare in modo preoccupante sia verso i paesi dell'Unione Europea che verso i paesi extra UE;

nei primi nove mesi del 2009, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, il valore delle esportazioni italiane ha registrato una flessione del 23,1 per cento, dovuta a consistenti riduzioni tendenziali dei flussi sia verso i paesi Ve (- 25,5 per cento) sia, in misura più contenuta, verso i paesi extra UE (- 19,7 per cento);

nei primi nove mesi del 2009, rispetto al corrispondente periodo del 2008, tutte le regioni hanno fatto registrare una flessione delle esportazioni, ad eccezione della Liguria (+ 8,8 per cento, per il forte incremento delle vendite all'estero dei mezzi di trasporto);

fra le regioni che più contribuiscono ai flussi commerciali con l'estero, le flessioni maggiori riguardano Sardegna (- 50 per cento), Sicilia (- 40,8 per cento), Abruzzo (- 35,7 per cento), Marche (28,4 per cento), Puglia (- 27,8 per cento), Piemonte (25,9 per cento), Emilia-Romagna (- 25,4 per cento), Lombardia (- 22,6 per cento) e Veneto (- 20,7 per cento);

nonostante questi dati preoccupanti il Governo con la presente manovra di finanza pubblica ha tagliato i fondi destinati all'ICE e all'export ed in particolare, oltre 17 milioni di euro al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy,

impegna il Governo,
a adottare quanto prima provvedimenti volti a ripristinare le risorse tagliate con la manovra in esame.

G/1790-B/33/5

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI

Il Senato, premesso che:

la pubblica amministrazione è debitrice nei confronti delle imprese per circa 60 miliardi di euro;

i ritardi medi nei pagamenti superano i 200 giorni, in netta crescita rispetto ai 150 giorni di attesa, in media, stimati alla fine del 2007;

la Commissione Europea, nel «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800), fra le dieci azioni prioritarie che i paesi membri devono attuare per contrastare la crisi ha previsto: l'accelerazione del rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il pagamento delle fatture alle piccole e medie imprese per le forniture e i servizi entro un mese; l'adozione di interventi per il rimborso dei crediti arretrati dovuti da enti pubblici, in particolare verso le piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2011; l'introduzione di misure per alleviare i problemi di liquidità delle imprese e la riduzione, entro l'anno 2009, degli oneri amministrativi a carico del settore produttivo; l'adozione di misure per agevolare l'accesso delle PMI al credito e per sviluppare un contesto giuridico ed economico atto a favorire la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali;

le imprese che non incassano i crediti alla scadenza non riescono a ottimizzare i flussi di cassa e sono costrette a richiedere finanziamenti bancari per far fronte ad esigenze di liquidità;

le stesse imprese sono gravate dal costo della gestione e riscossione dei crediti e dai tassi di interesse sui prestiti;

la situazione è resa ancora più difficile dal limitato accesso al credito e dalla contrazione degli ordini, in particolare per le imprese a monte della filiera o per settori quali l'edilizia, in cui il ciclo è più lungo;

l'indebolimento dell'equilibrio finanziario delle imprese nell'attuale situazione di crisi limita ulteriormente la capacità competitiva e di investimento;

i ritardi nei pagamenti rappresentano un costo certo e aggiuntivo per la P.A., che ha l'obbligo di corrispondere interessi di mora ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone norme per accelerare, anche attraverso garanzie prestate da imprese di assicurazione e dalla SACE S.p.a., i pagamenti da parte della pubblica amministrazione;

tale disposizione rappresenta un'opportunità di crescita per il mercato assicurativo del rischio credito, ma anche un costo aggiuntivo per le imprese, in particolare per le pmi; il comma 3 dell'articolo 9 attribuisce inoltre priorità nel rimborso dei crediti alle imprese disponibili ad offrire riduzioni dell'importo del credito originario; la norma appare vessatoria ed iniqua, perché vanifica gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamenti ed espone le imprese a rilevanti oneri finanziari ed organizzativi ed al rischio di insolvenza;

il comma 3-*bis* del medesimo articolo 9 prevede la possibilità – e non l'obbligo – da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità previste da ultimo nel decreto-legge n. 112 del 2008 rispettivamente agli articoli 77-*ter* e 77-*bis*, di certificare, ai creditori che presentino istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Tale certificazione, che deve essere emanata entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del creditore, è finalizzata a consentire che il credito dichiarato certo, liquido ed esigibile possa essere ceduto pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente;

gli effetti nei confronti del debitore ceduto decorrono a far data dalla predetta certificazione che può essere rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto escluda la possibilità di cedere il credito medesimo;

valutato che:

con il DDL di assestamento 2009, per accelerare i pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese è stato disposto in assestamento un

significativo incremento di alcune voci di spesa, con un aumento delle dotazioni di cassa per circa 18 miliardi. Alcuni fondi di riserva iscritti in bilancio, finalizzati a reintegrare gli accantonamenti risultati insufficienti nel corso dell'anno, sono stati ridotati: i Fondi per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente (con 1.000 milioni di euro) e di parte capitale (4.000 milioni), nonché il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (5,5 miliardi);

tali rifinanziamenti sono stati destinati alla compensazione degli oneri recati dall'articolo 9 del DL 78, collegato alla manovra 2010, che ha disposto l'accelerazione dei pagamenti dell'ingente massa di crediti maturati dalle imprese nei confronti delle sole amministrazioni centrali;

il DL 78 utilizza solo parte delle risorse aggiuntive stanziata con l'assestamento per l'allentamento dei vincoli sulla spesa in conto capitale degli enti locali a fronte dell'accelerazione dei pagamenti dei debiti verso fornitori;

tale «manovra» aumenta la spesa primaria e determina effetti equivalenti sull'indebitamento netto tendenziale della P A, per il reintegro dei fondi per la riassegnazione dei residui perenti: questi alimentano i capitoli ordinari di spesa per il pagamento di somme eliminate dal bilancio per decorrenza del periodo di conservazione, qualora i creditori ne richiedano il pagamento;

si tratta di un'operazione non trasparente e che presenta molte ambiguità; la mancanza di chiarezza in un simile intervento che ha forte valenza economica, politica e istituzionale compromette la credibilità della politica di bilancio; manca quel quadro di «certezze» necessario alle imprese e agli investitori per definire i programmi e renderli bancabili; mancano i necessari segnali che gli operatori economici e i mercati si attendono per orientare i propri comportamenti; nulla di tale manovra è stato discusso in Parlamento;

impegna il Governo,

a procedere alla verifica dei dati relativi ai crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione alla luce delle norme adottate anche al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative per affrontare il problema, con particolare attenzione ad un maggiore coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti.

G/1790-B/34/5

POLI BORTONE

La 5 Commissione permanente del Senato,

premesso che:

l'Italia e il Mezzogiorno stanno affrontando la crisi partendo da una storia di produttività stagnante, bassi investimenti, sistema impositivo oneroso;

la possibilità di limitare i rischi di questa crisi in termini di riduzione dei consumi, crescita della disoccupazione ed aumento del divario nord/sud dipende dalle azioni che verranno messe in atto per contrastarla;

in particolare, in questo momento di crisi, è fondamentale proteggere il tessuto imprenditoriale ed impedire che le aziende che hanno le potenzialità per tornare a prosperare dopo la crisi, muoiano per carenza di liquidità;

– questo processo ha reso più vulnerabile il sistema delle piccole e medie imprese (PMI), specialmente meridionali, che hanno dovuto far fronte in misura più consistente a problemi di liquidità in un contesto nel quale le banche, anche a causa delle difficoltà di provvista a medio e a lungo termine mostrando, quindi, molta prudenza verso le imprese che vogliono accedere al credito. È, quindi, necessario fornire alle PMI, specialmente meridionali, degli strumenti che le aiutino a superare questo momento di crisi, con una politica di intervento adeguata anche nella definizione delle forme tecniche,

impegna il Governo,

ad istituire un fondo per il sostegno alle PMI in crisi con sede legale e impianti produttivi nei territori svantaggiati;

ad emanare un decreto attuativo per la regolamentazione degli interventi di sostegno, anche mediante forme di partecipazione al capitale di rischio, per le PMI che, attraverso un piano industriale di rilancio, si impegnino a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Inoltre, nello stesso decreto dovranno essere definite le modalità di condivisione del piano di rilancio da parte delle rappresentanze dei lavoratori, delegando le stesse anche alla individuazione dei soggetti che dovranno rappresentare il Ministero negli organi sociali.

G/1790-B/35/5

PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Il Senato, premesso che:

il settore agricolo italiano è frutto dell'insieme delle peculiarità e delle difficoltà specifiche vissute dai singoli territori;

in tale prospettiva il Mezzogiorno ed territori montani particolarmente svantaggiati rivestono un'importanza cruciale per il settore primario e pertanto è necessario valutare con attenzione le misure utili a sostenere e rilanciare il comparto agricolo mediante un sostegno alle categorie produttive interessate;

risulterebbe particolarmente importante sostenere le categorie produttive del settore agricolo intervenendo sugli oneri di natura previdenziale gravanti sui datori di lavoro agricolo e sugli stessi lavoratori come già stabilito per il triennio 2006-2008 dall'articolo 01, commi 1 e 2 dei decreti legge IO gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81/2006;

alla luce della riforma della Politica agricola comunitaria tale intervento non si configura come di natura assistenziale bensì ha una valenza strutturale per tali imprese e per il settore intero;

il comma 49, del provvedimento in esame, proroga, per il periodo 10 gennaio-31 luglio 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, di cui al citato decreto-legge IO gennaio 2006, n. 2; impegna il Governo,

a prorogare per tutto il 2010 le agevolazioni in materia previdenziale per il settore agricolo nelle aree sottoutilizzate del paese nelle modalità previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n.81 del 2006.

G/1790-B/36/5

INCOSTANTE, MERCATALI

Il Senato,

in sede di esame nell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2010, e in particolare nell'esame delle proposte di attuazione e modifica relative alla normativa sulle provvidenze alle vittime del terrorismo, facendo seguito all'ordine del giorno 9/1713/14 approvato dalla Camera il 13 novembre 2008 ed all'ordine del giorno A. S.1817 approvato dal Senato il 13 novembre 2007 che avevano impegnato gli Esecutivi in carica senza alcun riscontro ad oggi positivo.

considerato che:

tali proposte sono il risultato di sintesi dei numerosi incontri che le Associazioni delle vittime del terrorismo e dei loro familiari hanno avuto con rappresentanti del precedente Governo e dell'attuale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nello specifico, si tratta dell'attuazione di norme pensionistiche agevolative, e corresponsioni di trattamenti di fine rapporto, per i già pensionati al 26 agosto 2004, con decorrenza dalla stessa data per tutte le categorie ancorché introdotte con norme successive alla legge n. 206/2004, prevedendo anche congrui ed uniformi riadeguamenti delle basi di calcolo con criteri semplificati ed uniformi, procedure accelerate di restituzioni fiscali su ogni imposta non dovuta;

l'adeguamento delle pensioni alle retribuzioni dei lavoratori in attività da applicarsi alla data del pensionamento ovvero alla data del 26 agosto 2004, per i già pensionati alla stessa data, stabilendo altresì per tutti i pensionati, a regime, congrui criteri di rivalutazione semplificati su base annuale; della completa estensione dei diversi benefici pensionistici sui trattamenti diretti riconosciuti ai familiari delle vittime decedute ai familiari degli invalidi ancora in vita; l'equiparazione dei familiari delle vittime invalide dal punto di vista del riconoscimento dei diritti, a prescindere dalla data in cui si sono verificati gli eventi terroristici; della completa estensione dei diversi benefici, fra cui gli assegni vitalizi, riconosciuti ai familiari delle vittime decedute ai familiari degli invalidi con inabilità non inferiore al 25 per cento; della fruizione dei benefici pensionistici agli invalidi con inabilità pari o superiore all'80 per cento prescindendo dalla data di apertura della titolarità della posizione assicurativa; del riconoscimento di uno speciale assegno integrativo di 500 euro mensili per le vittime, con invalidità oltre il 50 per cento e che non abbiano una posizione assicurativa obbligatoria diretta; della riliquidazione delle provvidenze sulla base dei valori nominali previsti dalle nuove e vecchie norme; della rivalutazione delle percentuali di invalidità in sede di aggravamento con la valutazione anche del danno-biologico e morale con la determinazione di una percentuale omnicomprensiva pari al raddoppio della percentuale di invalidità riscontrata in sede di aggravamento fisico; del rimborso delle spese sanitarie private per le patologie invalidanti agli

invalidi in percentuale pari o superiore al 25 per cento del patrocinio delle vittime a totale carico dello Stato con pagamento diretto al patrocinatore della singola causa; la soppressione di ogni termine per la costituzione in giudizio della vittima; del congelamento dei requisiti in vigore al 31 dicembre 2007, per la pensione di anzianità e vecchiaia stabiliti dai singoli enti pensionistici; della ritrascrizione delle norme riguardanti il collocamento preferenziale e delle borse di studio, riadeguandone importi e procedure, a favore dei familiari degli invalidi e dei caduti.

impegna il Governo,

ad adottare le misure opportune atte a recepire tali proposte nel prossimo provvedimento utile al fine di rispettare gli impegni assunti con gli ordini del giorno citati in premessa e quelli con le Associazioni delle vittime del terrorismo per dare definitiva soluzione a situazioni decorrenti dal 1961 e definitiva attuazione a leggi inattuate nonché a problemi che da troppo tempo sono all'attenzione del Parlamento.

G/1790-B/38/5

PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Il Senato, premesso che:

il *Made in Italy* agroalimentare riveste un ruolo fondamentale all'interno del sistema economico nazionale, secondo, in termini economici, soltanto al manifatturiero e capace di attivare il 15 per cento del prodotto interno lordo (PIL);

il settore dell'agricoltura e della pesca, al pari di molti altri comparti del nostro sistema produttivo, sta attraversando una delle fasi più difficili degli ultimi trenta anni dovuta alle conseguenze della crisi economica internazionale;

i costi produttivi e gli oneri sociali sono raddoppiati; i prezzi all'origine sono in caduta libera; i redditi degli agricoltori sono ovunque in calo; le aziende agricole sono sempre più indebitate e stanno incontrando difficoltà crescenti in termini occupazionali e di strumenti di accesso al credito; è necessario fronteggiare la crisi occupazionale nel settore agricolo, prevedendo misure specifiche per l'erogazione di trattamenti di cassa integrazione ordinaria a favore dei lavoratori del settore agricolo e agro alimentare

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di integrare le dotazioni del Fondo per l'occupazione al fine di consentire l'erogazione di trattamenti di cassa integrazione ordinaria a favore dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare.

G/1790-B/39/5

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, commi 755-762, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) dispone l'obbligo per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti di versare all'INPS il TFR non destinato ai fondi di previdenza complementare. Tali risorse al netto delle prestazioni da erogare sono destinate, nei limiti delle risorse accertate con apposita procedura, agli investimenti individuati in una apposita tabella allegata alla legge finanziaria 2007;

la relazione tecnica alla legge finanziaria 2007 indicava la stima delle risorse da destinare a tali investimenti fino al 2016, con riferimento alle voci di spesa che presentavano durata eccedente il triennio 2007-2009;

in seguito, l'articolo 51 del decreto-legge n. 248 del 2007 (decreto «milleproroghe») ha disposto il versamento da parte dell'INPS, delle risorse destinate al finanziamento degli interventi, all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato;

il disegno di legge, modificando l'articolo 51 del decreto-legge n. 248 del 2007, dispone che il versamento da parte dell'INPS al capitolo 3331 dell'entrata riguardi anche le risorse decorrenti dall'anno 2010;

le risorse che dovrebbero essere riversate al capitolo 3331 sono pari a 3,1 miliardi di euro per il 2010, 2,6 miliardi di euro nel 2011 e 2 miliardi di euro nel 2012. Tali somme confluiranno poi al Fondo «Grandi eventi» e, quindi, utilizzate a copertura delle nuove misure di spesa introdotte nella manovra con l'emendamento del relatore;

sulle nuove modalità di utilizzo del TFR inoptato disposto dal provvedimento in esame rimangono molti nodi critici, che il Governo non ha sciolto anche perché la misura, inserita con un emendamento del relatore, è priva di relazione tecnica;

innanzitutto, vista la dimensione finanziaria dell'intervento, non è assolutamente chiaro se tali somme corrispondano a quanto effettivamente accertato ai sensi della normativa vigente. Più in particolare non si sa se, le stime proposte, scontino l'effetto delle disposizioni della legge n. 296 del 2006, che ha già impegnato tali risorse su interventi di spesa nei limiti delle entrate effettivamente accertate con cadenza trimestrale, mediante una specifica procedura. La questione è di rilievo costituzionale (Cost. 81, c. 4) in quanto tali entrate, scontate sul saldo netto da finanziare, concorrono a determinare la complessiva copertura delle norme di spesa previste dall'emendamento del relatore, attraverso il loro riversamento nel Fondo grandi eventi;

non è chiaro quali siano le modalità di finanziamento, per gli anni successivi al 2010, degli interventi – già finanziati a valere sulle medesime risorse per effetto della legge n. 296 del 2006 che presentino una durata eccedente il triennio 2007-2009;

non è prevista, per i nuovi interventi finanziati a valere sulle predette disponibilità, alcuna modalità di salvaguardia per i criteri di determinazione prudenziale delle spese finanziabili in ragione delle risorse accertate,

impegna il Governo:

a comunicare al Parlamento con cadenza annuale in merito all'utilizzo delle disponibilità derivanti dal trattamento di fine rapporto riversate presso il capitolo 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, in cui siano descritti gli utilizzi delle disponibilità esistenti ripartite tra impegni di parte corrente e impegni di conto capitale e si certifichi la sussistenza dell'equilibrio dinamico, tra bilancio dello Stato e INPS, per ciò che attiene i flussi in entrata ed i flussi in uscita aventi come riferimento il trattamento di fine rapporto.

G/1790-B/40/5

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, prevedeva una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici;

tale indennità di 800 euro è stata erogata per soli 3 mesi;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di provvedere con il prossimo provvedimento utile ad assicurare tale proroga dell'intervento.

G/1790-B/41/5

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, MERCATALI

Il Senato,

esaminata la manovra di bilancio per gli anni 2010-2013,

premesso che:

di fronte alla gravità della crisi e alla pesante eredità che lascerà sul fronte del lavoro, con un'impennata della disoccupazione e del ricorso agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, la manovra risulta del tutto inadempiente e inadeguata;

i dati Ocse prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro, mentre già ora sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel 2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 – avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre – si stima una flessione di 300 mila lavoratori «precari», soprattutto giovani. Le ultime stime Istat prevedono che nel corso del prossimo anno la disoccupazione raggiungerà i due milioni di unità;

con riferimento alle risorse annunciate per sostenere il cosiddetto «pacchetto lavoro» ci troviamo di fronte ad un dato sorprendente rispetto alle necessità e a quanto dichiarato dal Ministro dell'economia, il quale aveva annunciato anche la disponibilità a sfiorare il *deficit* per finanziare gli ammortizzatori sociali. In realtà, del miliardo e 125 milioni di euro nel 2010, ben 860 saranno

assorbiti per la proroga della detassazione dei salari di secondo livello, prevista al comma al comma 146. Una misura che certo può risultare positiva per il sostegno del reddito di talune categorie di lavoratori, ma che senz'altro lascia scoperta la grande platea di lavoratori delle imprese in cui manca tale istituto (circa l'80 per cento dei lavoratori) e, soprattutto non riguarda chi è alle prese con la perdita del posto di lavoro;

infatti, sugli ammortizzatori sociali, sia per la cassa integrazione e l'indennità di disoccupazione, sia per l'assegno per i precari, la manovra non aggiunge un euro alle risorse già stanziare con i precedenti provvedimenti e la scelta di non incrementare gli stanziamenti per il sostegno di tali istituti, pregiudica fortemente la credibilità delle disposizioni contenute nella manovra, subordinandone l'erogazione alla definizione di specifici accordi in sede governativa;

manca negli innumerevoli provvedimenti varati dal Governo per fronteggiare la crisi e manca anche nella manovra di bilancio un intervento di ampio respiro, volto a sostenere con misure strutturali il reddito dei lavoratori in caso di perdita del posto di lavoro, soprattutto per quanto riguarda la situazione della stragrande maggioranza dei lavoratori precari e dei lavoratori che operano in imprese o in settori non coperti da forme di tutela sociale;

appaiono indifferibili misure straordinarie volte a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale

impegna il Governo:

ad adottare con la massima tempestività misure volte ad incrementare gli stanziamenti necessari a sostenere il sistema degli ammortizzatori sociali, al contempo prevedendo l'estensione in forma universalistica degli strumenti già in vigore, a prescindere dalla forma contrattuale e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza.

G/1790-B/42/5

GIAMBRONE, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2010,
premessi che:

da anni la Finanziaria prevede un contributo al Ministero dell'interno da destinare ai Comuni di Napoli e Palermo per le spese che devono sostenere per i Lavoratori socialmente utili (Legge 452/87);

la legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203), ad esempio, prevedeva, per l'anno 2009, 100 milioni di euro per contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

quest'anno il governo non aveva inserito in Finanziaria il finanziamento e ciò avrebbe significato far mancare un fondamentale contributo ai Lavoratori socialmente utili, con gravissime ricadute sul piano sociale nel pieno di una crisi senza precedenti che sta cancellando decine di migliaia di posti di lavoro in Sicilia e in Campania. In seguito alle proposte emendative dei gruppi dell'opposizione, ed in particolare dell'Italia dei Valori, il Governo ha dovuto prevedere delle risorse a tale scopo;

infatti, l'articolo 2 della Finanziaria per il 2010, comma 240, dispone che una quota parte del gettito dello Scudo fiscale, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2010, sia destinato alla stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 3; proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la destinazione precisa di tale risorse sarà definita da decreti del Presidente del consiglio dei ministri;

gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica finanziaria ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, saranno trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmetterà alle Camere gli schemi di

decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che dovranno essere espressi entro quindici giorni;

l'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 2000 ha dettato disposizioni per favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, in particolare per la pulizia degli edifici scolastici. La stabilizzazione è stata attuata mediante la terziarizzazione (ovvero l'affidamento all'esterno) di alcune attività, attraverso procedure definite mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione (attualmente dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di concerto con i Ministri del lavoro (attualmente del lavoro e delle politiche sociali) e del tesoro (attualmente dell'economia e delle finanze), assicurando la trasparenza e la competitività degli affidamenti;

ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, espressamente richiamato, appositi decreti interministeriali possono prevedere misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti che hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro e le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali;

per la realizzazione delle misure in esame è stata stanziata una somma di euro 148.223.130,04 (lire 287 miliardi) per l'anno 2001 e di euro 296.962.716,98 (lire 575 miliardi) per l'anno 2002;

successivamente, tale finanziamento è stato prorogato più volte. In particolare:

per il 2003 dall'articolo 50, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002), con uno stanziamento pari a 295 milioni di euro;

per il 2004 dall'articolo 3, comma 93, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003), con uno stanziamento pari a 375 milioni di euro;

per il 2005 dall'articolo 1, comma 126, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), con uno stanziamento di 375 milioni di euro;

per il triennio 2006-2008 dall'articolo 1, comma 245, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005), con uno stanziamento annuo di 370 milioni di euro: quanti complessivamente previsti ora nella Finanziaria per il 2010 per questi lavoratori e quelli impegnati in LSD per i Comuni di Napoli e Palermo;

per l'anno 2009, per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con l'articolo 34 del decreto-legge n. 185 del 2008, si autorizzava la spesa di soli 110 milioni di euro;

la riduzione delle risorse può determinare gravi difficoltà agli enti locali interessati e gravi tensioni sociali,

impegna il Governo:

a garantire tutte le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili a Napoli e Palermo di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 3, valutate in almeno 100 milioni di euro, e di quelli di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

G/1790-B/43/5

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

premessi che:

si fa sempre più pressante il dibattito riguardante l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini. La differenza di cinque anni – da 60 a 65 per la pensione di vecchiaia – prevista oggi non è più sostenibile, anche l'Unione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, una procedura d'infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario della normativa nazionale che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne;

non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma un percorso di equiparazione deve essere comunque iniziato, ferma restando la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli;

questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già programmati;

la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale. A 60 anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa 25 anni, rispetto agli uomini che ne hanno meno di 21. Il tasso di occupazione femminile è attualmente, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46% contro il 70,7% degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60% per le donne fissato per il 2010;

rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'Ocse, hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,

impegna il Governo:

a equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo:

a) una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni;

b) l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30%;

c) la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome.

G/1790-B/44/5

POLI BORTONE

Il Senato,

premessi che:

la difficile situazione occupazionale del Sud d'Italia e la cogente crisi economica hanno indebolito il mondo del lavoro, massimamente nelle zone, da sempre, più problematiche;

se a tale situazione di crisi si aggiungono regole economiche e previdenziali troppo stringenti ed un costo del lavoro che grava direttamente sul dato re di lavoro si ottiene una situazione di totale blocco delle assunzioni nelle regioni che maggiormente avrebbero bisogno di una ripresa economica;

in particolare i contributi sociali, ossia l'obbligo contributivo che spetta al datore in conseguenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, essendo totalmente a carico dell'azienda, porta l'imprenditore a pagare una contribuzione globale tanto alta da essere spesso costretto a non assumere e, anzi, spesso a licenziare;

al fine di interrompere questo circolo vizioso che si ripercuote in maniera assai dannosa sulla società, l'impegno che si chiede al Governo è quello di facilitare l'occupazione e lo sviluppo del mercato del lavoro;

il meccanismo che si cerca di introdurre risiede nella possibilità, data ai datori di lavoro delle regioni del meridione di Italia, di assumere residenti o richiamare residenti emigrati per lavoro e offrire loro contratti a tempo indeterminato senza l'obbligo del versamento a proprio carico delle quote di contribuzione per ventiquattro mesi, nonché la possibilità di ricorrere allo stesso mezzo per evitare il licenziamento del lavoratore,

impegna il Governo:

a prevedere nuove misure che garantiscano per il prossimo triennio ai datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria e che assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori residenti nelle suddette regioni o da queste emigrati per motivi di lavoro, l'esonero dall'obbligo di versamento delle quote di contribuzione a proprio carico, facendo salve le maggiori agevolazioni già previste dalla normativa vigente.

G/1790-B/45/5

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 31 della Costituzione dispone che «La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose;

le promesse fatte da autorevoli esponenti dell'attuale compagine governativa nel corso del *Family Day* (12 maggio 2008) sono ad oggi ancora in attesa di essere mantenute;

l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi con i figli delle famiglie numerose (cfr. «Il Giornale» del 20 aprile 2008) è allo stato completamente disatteso;

la Finanziaria 2010 non ha tenuto in alcuna considerazione le richieste delle famiglie;

secondo i dati forniti da Eurostat nel novembre scorso, il 41% delle famiglie numerose sono a rischio povertà, contro una media UE del 22%;

l'Italia è tra i paesi che investono meno sulla famiglia rispetto al PIL;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti conseguenti alle promesse e agli impegni presi nella campagna elettorale e più volte ribaditi in altre occasioni da esponenti del Governo e dallo stesso Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi nei confronti delle famiglie italiane in generale e di quelle numerose in particolare.

G/1790-B/46/5

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, IGNAZIO MARINO, PORETTI, SOLIANI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

nel 2001, con il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001 n. 70 contenente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (*Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2001) è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione che ha cambiato radicalmente lo stato giuridico dell'Istituto superiore di sanità trasformandolo in un ente di diritto pubblico che, in qualità di organo tecnoscience del Servizio sanitario nazionale, svolge funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica;

in dieci anni di ricerca pubblica l'Istituto superiore di sanità si è occupato di molteplici settori della ricerca, da quella del vaccino anti-AIDS a quella sulla genesi di alcune malattie rare in vista di future, possibili terapie fino agli studi sulle cellule staminali;

tale cammino fin dall'istituzione nel lontano 1934 dell'Istituto superiore di sanità ha sempre avuto come unico obiettivo la tutela della salute dei cittadini;

impegna il Governo:

ad individuare e ad assegnare all'Istituto superiore di sanità risorse economiche adeguate al suo ruolo di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, onde potergli consentire di continuare a svolgere le sue ricerche nel migliore dei modi possibili.

G/1790-B/47/5

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle regioni attraverso i piani di rientro dei disavanzi sanitari si consegue mediante manovre strutturali: tagli dei costi, contenimento degli sprechi, blocco assunzioni, ottimizzazione degli acquisti ecc;

il comma 79 dell'articolo 2 del provvedimento prevede una sospensione per 12 mesi delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte ai piani di rientro;

tale norma non incide in alcun modo sull'obiettivo dichiarato ma tende solo a consentire un ampliamento delle disponibilità di cassa delle aziende sanitarie e ospedaliere, penalizzando i creditori che, nelle regioni interessate, scontano già morosità eccessive;

la moratoria di dodici mesi significa impedire investimenti, produrre riduzioni di attività e licenziamenti se non il vero e proprio fallimento delle aziende operanti nel settore;

impegna il Governo:

a prevedere, anche con successivi atti normativi, una modifica della norma citata che, qualora fosse confermata, produrrebbe pesanti ricadute economiche ed occupazionali tra le imprese del settore, oltre a non rappresentare lo strumento più idoneo per la realizzazione del rientro dei disavanzi sanitari delle regioni.

G/1790-B/48/5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, MERCATALI

Il Senato,

considerato che:

con il comma 212 dell'articolo 2, è stato introdotto un incremento e un ampliamento del cosiddetto «contributo unificato» (vale a dire la tassa sui processi): si tratta di aumento che andrà a gravare comunque e sempre sui cittadini;

il pagamento del contributo unificato di iscrizione al ruolo, fino ad ora, è stato dovuto nei processi civili e nel processo amministrativo, mentre ne risultavano esenti i procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria;

con la previsione in questione, viene modificata la legge 2 aprile 1958 n. 319, che riguarda proprio l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro: con la nuova formulazione, anche per queste controversie sarà dovuto il «contributo unificato»;

siamo di fronte ad un vero e proprio colpo di spugna, che ha di fatto cancellato la gratuità del processo del lavoro, introducendo, un'odiosa tassa che colpisce le fasce più esposte alla crisi: si tratta infatti di una norma che ricadrà pressoché esclusivamente sui lavoratori, sui pensionati e sugli invalidi, che dovranno d'ora in poi pagare per poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, tutto ciò mentre il Governo annuncia interventi in favore delle fasce più deboli ed in un momento di profonda crisi economica;

la gratuità e l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro e previdenziali ha fino ad ora, infatti, rappresentato un vero e proprio diritto da tutelare: cancellare la gratuità del processo del lavoro costituisce una grave lesione anche alla libertà di tutela che ai lavoratori viene prestata gratuitamente dalle loro organizzazioni sindacali di appartenenza;

il tentativo di cancellare la gratuità dei processi di lavoro era già stato fatto un anno fa, con l'art. 26 della legge in materia di lavori usuranti, collegato alla Finanziaria, prontamente cancellato dal Governo con un successivo decreto legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ulteriori iniziative normative volte a rivedere la disciplina relativa alle cause di giustizia, in una direzione più favorevole ai cittadini e ai lavoratori, al fine di garantire a tutti ed in particolare alle fasce più esposte di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

G/1790-B/49/5

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, MERCATALI

Il Senato,

premesso che:

l'Italia è a tutt'oggi uno dei Paesi con il maggior numero di procedure di infrazione aperte, attualmente 151, la cui proliferazione ha dei costi diretti sul bilancio dello Stato in caso di condanna da parte della Corte di giustizia;

ad oggi risultano aperte 15 procedure di infrazione ex articolo 228 del Trattato CE, solo una minima parte delle quali sono state oggetto di specifiche disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recentemente convertito in legge;

se per queste infrazioni la Corte di Giustizia giungerà ad emettere la seconda sentenza di condanna (ex articolo 228 TCE), il nostro Paese si troverà a pagare sanzioni pecuniarie il cui ammontare potrebbe essere di svariati milioni di euro, ed il Governo dovrà decidere a quali capitoli di bilancio imputare la spesa;

non risulta, infatti, allo stato attuale un capitolo di bilancio predisposto al pagamento di eventuali condanne pecuniarie deliberate dalla Corte di Giustizia;

impegna il Governo

a relazionare quanto prima al Parlamento sullo stato di avanzamento delle procedure d'infrazione aperte ex articolo 228, e su quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di scongiurare una possibile condanna pecuniaria per queste procedure, anche indicando quali sono i capitoli di bilancio di cui potrebbe avvalersi per far fronte ad un'eventuale pagamento.

G/1790-B/50/5

MONTANI

Il Senato,

premessi che:

nel novembre 2003 sono stati banditi due concorsi pubblici nazionali (in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 45-25956 del 16 novembre 1998) al fine di assumere 22 unità di categoria CI – Educatore professionale – da destinare all'area penitenziaria della Regione Piemonte, con contratto a termine della durata di un anno, gestiti dal Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino (C.r.S.S.A.C.A.) e dal Comune di Torino;

tale intervento aveva lo scopo di potenziare la dotazione di personale sociale, in particolare educatori, all'interno degli istituti di pena che, come noto, presentavano e presentano una grave carenza di personale educativo;

conseguentemente, per quattro anni (con rinnovi biennali intervallati da interruzioni di circa un mese), gli educatori CI a tempo determinato hanno svolto il loro compito all'interno delle diverse realtà penitenziarie piemontesi;

il 31 dicembre 2007, alla scadenza dell'ultimo rinnovo contrattuale, il personale utilizzato fino a quel momento dall'amministrazione penitenziaria si è trovato disoccupato e tale condizione si è protratta per oltre sei mesi, con gravi disagi negli istituti e disorientamento nei detenuti;

l'art. 3, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha autorizzato la spesa, a decorrere dal 2008, di 0,5 milioni di euro a favore del Ministero della giustizia che ha provveduto all'immissione in servizio dei 22 educatori, a seguito di un bando di concorso pubblico, per soli titoli;

l'esiguo stanziamento economico non ha consentito l'assunzione con un contratto di lavoro *full-time*, bensì a tempo parziale, nella misura del 61 per cento, per i prossimi tre anni, salva la disponibilità di risorse economiche sufficienti a consentire la trasformazione del contratto a tempo pieno, con conseguenti difficoltà economiche per gli operatori in questione costretti a vivere con uno stipendio al 61 per cento,

impegna il Governo:

a rendere disponibile una quota delle risorse economiche a disposizione del proprio dicastero della Giustizia, quantificabile in 300.000 euro, da destinare alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, per far fronte in modo adeguato ed efficace alle necessità educative e formative di un sempre crescente numero di detenuti e al conseguente carico di lavoro.

G/1790-B/51/5

LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

premessi che:

il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 reca disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, prevedendo il contributo unificato per i processi civili, penali ed amministrativi con esclusione, invece, dei processi in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza obbligatoria;

l'articolo 2 comma 212 del provvedimento in esame modifica il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'articolo 2 della legge 2 aprile 1958 n. 319 eliminando l'esenzione dalla corresponsione del contributo unificato in caso di processi per il lavoro dinanzi alla Corte di cassazione nonché per giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689 del 1981 art. 23;

considerato che:

la finalità sottesa alle suddette esenzioni è tutelare il lavoratore, categoria debole per eccellenza, garantendo gli un più facile accesso all'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria al pari dei soggetti più abbienti e nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale;

già precedentemente con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 si era tentato di modificare la disciplina in materia di spese di giustizia in senso deteriore al lavoratore, poi, tuttavia, constatato che si violava un principio fondamentale di civiltà giuridica con il decreto-legge 200 del 22 dicembre 2008 si ripristinava l'esenzione dalla corresponsione del contributo unificato per i processi del lavoro e previdenziali in ogni stato e grado del giudizio;

la crisi economica si è violentemente abbattuta sulle categorie più deboli che con siffatta previsione si vedranno, in caso di perdita del lavoro o lesione dei propri diritti, persino limitate nel diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, in violazione, dunque, dell'articolo 24 della Carta costituzionale;

la suddetta previsione normativa costituisce un ulteriore balzello volto a ridurre la possibilità del ricorso in Cassazione nelle cause di lavoro, previdenziali ed assistenziali, per di più assolutamente irrazionale giacché si prevede un'esenzione dalla corresponsione del contributo unificato nei primi due gradi di giudizio e non anche nel giudizio di legittimità;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte a modificare la disciplina delle spese di giustizia ripristinando l'esenzione dal pagamento del contributo unificato in ogni stato e grado di giudizio per tutte le controversie individuali di lavoro e previdenziali.

G/1790-B/52/5

LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

premessi che:

il comma 212 dell'articolo 2 limita l'ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 115/2002 e interviene sulla disciplina del medesimo contributo. In particolare, il comma 212 citato, aggiunge un nuovo comma *6-bis* dell'articolo 10 del DPR 115 del 2002, prevedendo il pagamento del contributo unificato (oltre che delle spese forfettizzate di cui all'articolo 30 del DPR 115) nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 (art. 23) e nei giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione, i quali, in base alla legislazione vigente erano invece esonerati da ogni imposta o tassa;

in seguito alle citate modifiche del DPR 115 del 2002, introdotte con la legge finanziaria 2010, chiunque, avendo ricevuto una multa ingiusta volesse ricorrere al giudice di pace, dallo gennaio 2010, dovrà pagare dai 38 euro in su, mentre fino ad oggi per il ricorso era prevista la gratuità. Ciò significa che per impugnare dinanzi al giudice di pace una multa per violazione del Codice della Strada, il cui importo medio è di circa 70 euro, il ricorrente deve versare il contributo unificato minimo di 30 euro e la marca da 8 euro per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria: in tutto 38 euro per risparmiarne 70;

considerato che:

l'obiettivo della manovra adottata con la legge finanziaria 2010 è quello di recuperare in parte le spese che ogni ricorso comporta, nonché di scoraggiare i potenziali ricorrenti ed arginare i contenziosi: quelli registrati nel 2009 al solo giudice di pace di Roma sono stati più di 40mila;

la norma citata avrà come effetto di scoraggiare i ricorsi al giudice di pace, tuttavia, in base all'articolo 203 del Codice della strada, contro i verbali si può fare ricorso anche dinanzi al Prefetto, e senza pagare. È facile ipotizzare, dunque, che i ricorsi non diminuiranno, ma il flusso si sposterà dai giudici ai Prefetti, con la prevedibile conseguenza di creare gravi disagi per questi ultimi;

considerato inoltre che:

in base alla legge 689/81, contro i verbali si può ricorrere senza l'ausilio di un avvocato e chi agisce in prima persona non potrà richiedere il rimborso delle spese perché non iscritto all'albo forense. L'accoglimento del ricorso sarebbe allora una magra consolazione poiché il cittadino verserà 38 euro per non pagare una multa ingiusta e non potrà nemmeno farseli dare indietro;

risulta evidente che l'aumento delle spese di accesso alla giustizia comporta una contrazione del diritto alla difesa, poiché in molti, pur avendo ragione, non riterranno conveniente fare ricorso;

le norme recate dal citato comma 212 rappresentano un evidente appesantimento dei costi nei confronti dei cittadini;

impegna il governo

ad adottare con urgenza un correttivo al comma 212 dell'articolo 2 della finanziaria 2010 al fine di eliminare il pagamento del contributo unificato (oltre che delle spese forfettizzate di cui

all'articolo 30 del DPR 115/2002) nei giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, al fine di non limitare il diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti nel rispetto dell'articolo 24 della Carta costituzionale.

G/1790-B/53/5

MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MICHELONI, PERDUCA, TONINI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

alle esigenze di politica estera dell'Italia viene destinata una percentuale pari al solo 0,4 per cento della spesa complessiva dello Stato; ciò testimonia di una preoccupante inadeguatezza degli stanziamenti finanziari assegnati al Ministero degli Affari Esteri rispetto ai compiti e ai servizi che gli sono attribuiti;

rispetto alle previsioni assestate per il 2009, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del Ministero Affari Esteri a legislazione vigente fanno registrare una diminuzione complessiva di oltre 89 milioni di euro, che si aggiunge a quella di circa 500 milioni già operata nell'anno passato, di tale consistenza da rendere difficile addirittura l'ordinaria attività del Ministero;

il Programma cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali ha subito una riduzione di 38 milioni di euro nel 2010, dopo aver visto dimezzare nel 2009 lo stanziamento da oltre 700 a circa 350 milioni di euro;

tale decurtazione di risorse relega l'Italia agli ultimi posti nella classifica dei Paesi donatori quanto a percentuale di Pil riservato all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e allontana definitivamente il nostro Paese dal rispetto degli impegni internazionali assunti, in particolare al G8 di Gleneagles, nonché in sede europea, che prevedrebbero di destinare all'APS almeno lo 0,51 per cento del proprio PIL entro il 2010 e lo 0,7 entro il 2015;

inoltre, nella giornata conclusiva del G8 tenuto si a L'Aquila nel luglio 2009, i leader mondiali hanno rilevato che «l'effetto combinato di investimenti poco mirati in agricoltura e in sicurezza alimentare, l'aumento dei prezzi e la crisi economica» hanno determinato un aumento nei Paesi in via di sviluppo di fame e povertà, peggiorando le già difficili condizioni di vita di oltre 100 milioni di persone, e allontanando il raggiungimento dei cosiddetti Obiettivi del Millennio, fissati dalle nazioni Unite e volti a ridurre le morti per pandemie, la mortalità infantile, a migliorare l'accesso all'istruzione, alle cure, alle risorse idriche;

i leader del G8 hanno in tal senso sottoscritto «L'Aquila Joint Statement on Global Food Security», prendendo l'impegno a promuovere la sicurezza alimentare e l'aiuto allo sviluppo rurale dei Paesi poveri, decidendo di incrementare gli aiuti all'agricoltura e alla sicurezza alimentare con l'obiettivo, sottoscritto anche dal Governo italiano, di «mobilitare 20 miliardi di dollari in tre anni» attraverso una strategia per lo sviluppo agricolo sostenibile coordinata e integrata;

tali risorse, ripartite tra gli Stati sottoscrittori del documento de L'Aquila, configurandosi come aggiuntive rispetto a quelle finalizzate a soddisfare i precedenti impegni assunti dal nostro Paese, impongono pertanto all'Italia uno sforzo finanziario ulteriore in grado di recuperare, da una parte, il ritardo rispetto agli obiettivi dello 0,51 per cento del PIL per il 2010 e dello 0,7 per il 2015, e dall'altra di dare seguito ai nuovi impegni promossi dalla stessa Presidenza italiana del G 8; al contrario, il gap tra gli impegni internazionali e le risorse destinate a tale scopo si è manifestata nella riduzione di oltre 23 milioni di euro ai contributi volontari e finalizzati alle organizzazioni internazionali, Banche e Fondi di sviluppo impegnati nella cooperazione;

impegna il Governo:

ad esplicitare in modo dettagliato, tramite una specifica relazione, gli stanziamenti previsti, i centri di spesa e le rispettive specifiche destinazioni delle risorse necessarie ad adempiere agli impegni assunti con la sottoscrizione de «L'Aquila Joint Statement on Global Food Security» nonché degli altri impegni internazionali assunti quanto alla partecipazione italiana a Fondi internazionali di cooperazione allo sviluppo, a partire da quelli relativi alla lotta alle pandemie, e ad altre iniziative internazionali di cooperazione, al fine di consentire in modo trasparente al Parlamento di verificare lo stato reale dei pagamenti italiani per il soddisfacimento degli impegni internazionali assunti e l'effettivo volume complessivo dell'aiuto pubblico italiano allo sviluppo.

G/1790-B/54/5

MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, TONINI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

alle esigenze di politica estera dell'Italia viene destinata una percentuale pari al solo 0,4 per cento della spesa complessiva dello Stato; ciò testimonia di una preoccupante inadeguatezza degli stanziamenti finanziari assegnati al Ministero degli Affari Esteri rispetto ai compiti e ai servizi all'estero che esso è chiamato a fornire;

rispetto alle previsioni assestate per il 2009, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del Ministero Affari Esteri a legislazione vigente fanno registrare una diminuzione complessiva di oltre 89 milioni di euro, che si aggiunge a quella di circa 500 milioni già operata nell'anno passato, di tale consistenza da rendere difficile addirittura l'ordinaria attività del Ministero;

il Programma cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali ha subito una riduzione di 38 milioni di euro nel 2010, dopo aver visto dimezzare nel 2009 lo stanziamento da oltre 700 a circa 350 milioni di euro; per gli anni successivi le poste vengono ancora ridotte a 210.940 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

sarà dunque estremamente complesso per il nostro paese perseguire una seria politica di cooperazione allo sviluppo, che faccia fronte agli impegni assunti dal nostro Governo in particolare riguardo la lotta alla povertà globale e il rispetto degli obiettivi del Millennio;

tale decurtazione di risorse relega infatti l'Italia agli ultimi posti nella classifica dei Paesi donatori quanto a percentuale di Pil riservato all'aiuto pubblico allo sviluppo italiano – ridottosi a circa lo 0,10%-0,15% del Pil; e allontana definitivamente il nostro Paese dal rispetto degli impegni internazionali assunti, in particolare al G8 di Gleneagles nonché in sede europea; infatti a causa della negligenza dell'Italia (e della Grecia, che con il nostro Paese non ha rispettato gli impegni assunti) l'obiettivo europeo collettivo dello 0,56% del Pil sarà mancato nonostante tutti gli altri paesi abbiano rispettato i loro impegni;

il gap tra gli impegni internazionali e le risorse destinate a tale scopo si è manifestata inoltre nella riduzione di oltre 23 milioni di euro ai contributi volontari e finalizzati alle organizzazioni internazionali, Banche e Fondi di sviluppo impegnati nella cooperazione;

impegna il Governo

a rideterminare per il 2010 l'ammontare totale delle risorse destinate agli aiuti pubblici allo sviluppo riallineandole a quanto fissato nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008, nonché alla media europea, rivedendo altresì le previsioni di spesa per i due anni successivi in modo da invertire il *trend* di riduzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia e riavviare il percorso di avvicinamento all'obiettivo di destinare all'APS entro il 2015 lo 0,7 per cento del PIL e così tener fede agli impegni che l'Italia ha sottoscritto, sia a livello europeo che mondiale.

G/1790-B/55/5

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

per riportare stabilmente al centro dell'iniziativa di governo la questione della povertà globale è necessario che il nostro Paese faccia della solidarietà internazionale un elemento distintivo della propria identità;

tuttavia, gli ultimi dati vedono l'aiuto pubblico del nostro Paese appena allo 0,22 per cento del PIL nel 2008, un dato destinato a ridursi drasticamente fino allo 0,14 per cento – 0,16 per cento del PIL nel 2009, in ragione delle scelte del Governo in carica;

si tratta di una quantità del tutto inadeguata per mantenere gli impegni internazionali, assunti in sede europea e internazionale, che chiedono ai Paesi UE di destinare all'aiuto lo 0,51 per cento del PIL entro il 2010 e lo 0,7 per cento del PIL entro il 2015;

in termini di aiuti, l'Italia si trova al penultimo posto nell'Europa «dei 15» e al di sotto della media G8;

malgrado corrisponda certamente a verità che, per quanto ci riguarda, la bassa crescita economica, l'alta disuguaglianza tra i redditi e l'alto indebitamento risultano essere tra i fattori che contribuiscono a spiegare gli insufficienti risultati dell'Italia, tuttavia, la difficile situazione economica nazionale e internazionale non giustifica livelli così bassi d'aiuto;

se l'Italia avesse agito come gli altri Paesi donatori quando si sono trovati in condizioni simili, avrebbe dovuto mantenere un livello minimo di aiuto dello 0,29 per cento del PIL;

inoltre, le risorse pubbliche messe a disposizione del Ministero degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo risultano inferiori a quelle raccolte dalle organizzazioni non governative, mettendo in questione la legittimità del Ministero di esercitare una funzione di indirizzo e di messa a sistema della politica di cooperazione internazionale dell'Italia;

per l'Italia, rispettare gli impegni finanziari in termini di aiuto, esercitando responsabilmente la propria appartenenza alla comunità internazionale e agendo consapevolmente nel proprio comune interesse, pone il problema di stanziare consistenti risorse per l'aiuto allo sviluppo nel bilancio dello Stato;

nell'attuale finanziaria sono previsti solo 326 milioni di euro per il 2010, che in termini reali rappresenta il livello più basso degli ultimi 13 anni, mentre addirittura molti di meno sono previsti per i successivi 2011 e 2012, appena 210 milioni per ciascun anno;

impegna il Governo

ad assumere ulteriori iniziative normative volte ad assicurare almeno per gli anni 2011 e 2012 le stesse somme stanziare per il 2010 e soprattutto per invertire una tendenza preoccupante al ribasso in modo da permettere all'Italia di tornare in linea con i nostri impegni internazionali.

G/1790-B/56/5

[RUSCONI](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [MARCUCCI](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#), [MERCATALI](#)

Il Senato,

premesso che:

l'apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, nonché per i profili di carattere finanziario, di cui al comma 239 dell'articolo del disegno di legge finanziaria per il 2010 deve garantire la realizzazione delle condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole,

impegna il Governo:

ad individuare in sede di Conferenza unificata, tenendo conto di tale atto di indirizzo, tutti gli interventi di immediata realizzabilità ai fini dell'attuazione, fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008 e a concordare in tale sede la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati.

G/1790-B/57/5

[MARIAPIA GARAVAGLIA](#), [RUSCONI](#), [CERUTI](#), [VITTORIA FRANCO](#), [MARCUCCI](#), [PROCACCI](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [VITA](#), [MERCATALI](#)

Il Senato,

premesso che:

il tema della messa in sicurezza degli edifici scolastici deve rappresentare una delle priorità degli investimenti pubblici, al fine di assicurare condizioni di integrale sicurezza e salubrità per gli studenti e per il personale scolastico;

la situazione degli edifici scolastici del nostro Paese è ben lungi dal conseguimento di detto obiettivo e le misure contenute nel disegno di legge finanziaria rappresentano solo un parziale contributo;

occorre uno sforzo straordinario di tutti i soggetti pubblici proprietari degli immobili destinati ad attività scolastiche affinché gli studenti, le famiglie e i lavoratori della scuola possano vivere la realtà scolastica in serenità e senza rischi per la loro incolumità;

appaiono necessarie misure volte a facilitare il compito degli enti locali nell'impegno di miglioramento strutturale degli edifici scolastici di loro proprietà,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre misure volte a consentire la deroga alla disciplina del patto di stabilità interno finalizzate a non contemplare nei bilanci comunali l'utilizzo di risorse comunitarie, statali o regionali per interventi di messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici.

G/1790-B/58/5

RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

la legge finanziaria presenta vistose lacune di intervento proprio in quei settori decisivi per uscire dalla crisi, ovvero conoscenza e innovazione;

ne è confermata il sostanziale azzeramento del Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST), in clamorosa controtendenza con l'atteggiamento assunto dagli altri paesi dell'area euro e OCSE;

a titolo di esempio, la Francia investirà 35 miliardi di euro nell'economia della conoscenza di cui 16 miliardi per università e ricerca,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare nei successivi atti di indirizzo economico risorse aggiuntive nei programmi di ricerca di base e applicata, come sostegno dell'economia nazionale e volano per l'uscita dalla crisi.

G/1790-B/59/5

PITTONI, MASSIMO GARAVAGLIA

Il Senato

premessi che:

l'articolo 2, comma 240, allegato 1 del disegno di legge finanziaria 2010-2013 attribuisce alle Università statali 400 milioni di euro a parziale reintegro, per il solo 2010, del taglio di 678 milioni previsto dalla manovra finanziaria dell'anno scorso;

il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università, di cui all'articolo 5 della legge 537/93 è stato in questi anni ripartito principalmente in una «quota base» e una «quota di riequilibrio» che tiene conto dei risultati della didattica e della ricerca;

la quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo, nonché alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei;

Visto che:

il taglio di quasi il 20% sul Fondo di finanziamento degli atenei previsto per il 2011 rischia di portare al collasso le università,

impegna il Governo:

A destinare almeno 100 milioni di euro di quelli reintegrati ai sensi dell'art. 2, comma 240, allegato 1 del disegno di legge finanziaria 2010-2013 per interventi di accelerazione di riequilibrio da ripartire soltanto tra le Università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del Fondo ordinario consolidabile del 2009 presentano una situazione di sotto finanziamento superiore al 5% rispetto ai risultati della formula di riequilibrio.

G/1790-B/60/5

ADERENTI, MASSIMO GARAVAGLIA

Il Senato

premessi che:

dai dati diffusi dalla Caritas e dall'Associazione Migrantes emerge un costante aumento del numero di minori stranieri, che nel 2008 si attestavano a ben 862.453;

le regioni in cui si concentra la presenza di minori stranieri sono: la Lombardia, dove si registrano 219.584 presenze, pari al 25 per cento del totale; seguono il Veneto (110.355 presenze, pari al 13 per cento), l'Emilia Romagna (97.344 minori, pari all'11 per cento del totale) e il Piemonte (80.683 presenze, pari al 9 per cento),

nelle predette quattro regioni si concentra il 58 per cento dei minori stranieri presenti in Italia. Fra le province, quella di Milano ne registra il numero più alto (344.367 presenze), seguita dalla provincia di Roma con 321.887;

Visto che:

investire su una corretta integrazione dei minori immigrati significa investire su un futuro di reale coesione sociale, di un ottimale livello di qualità della vita, di buoni quanto, il più possibile generalizzati, curricula scolastici e di effettive pari opportunità per tutti;

la scuola è il punto di riferimento in cui la diversità culturale può e deve incontrare l'educazione alla cittadinanza, la conoscenza della costituzione italiana, ed in primis l'insegnamento dell'italiano dello studio ai fini del conseguimento del successo scolastico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire per l'anno scolastico 2010 – 2011, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un fondo con dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro da ripartire per le esigenze connesse all'attuazione dei programmi di alfabetizzazione della lingua italiana, costituzione e cittadinanza nelle scuole con almeno il 25% di presenza di minori stranieri;

a stabilire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, le modalità per la presentazione delle richieste da parte delle scuole agli Uffici scolastici regionali, volte ad ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei progetti e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del predetto Fondo;

ad adoperarsi affinché nell'ambito dell'utilizzazione delle dotazioni organiche del personale docente, sia data precedenza assoluta al personale soprannumerario, inserito nelle singole graduatorie provinciali permanenti ad esaurimento.

G/1790-B/61/5

MARIPIA GARAVAGLIA

Il Senato

premessi che:

l'articolo 2, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», nel delegare il governo ad adottare uno o più decreti attuativi per l'attuazione dell'art. 119 Cost., prevede, tra i principi ed i criteri direttivi (lett. f), anche la definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni;

tale impegno, formalmente riferito alle amministrazioni regionali e locali, deve necessariamente essere esteso alle istituzioni scolastiche che, nonostante l'autonomia loro riconosciuta, sono chiamate a garantire l'unitarietà del sistema scolastico pur nella pluralità culturale territoriale (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999);

in questa prospettiva, appare prioritaria l'introduzione di un sistema di valutazione dell'attività didattica svolta all'interno del sistema scolastico nazionale, al fine di consentire che sull'intero territorio nazionale siano garantiti standard omogenei di formazione;

un efficace strumento di misurazione delle prestazioni degli studenti, comparabile a livello internazionale, idoneo a fornire in modo regolare indicazioni sull'efficacia delle politiche scolastiche e sui risultati conseguiti dai sistemi di istruzione, è rappresentato dal programma Ocse-Pisa, indagine internazionale promossa dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per accertare le competenze dei quindienni scolarizzati nelle aree della comprensione della lettura, della matematica e delle scienze,

impegna il Governo:

a considerare positivamente l'introduzione di un sistema di valutazione dell'attività formativa svolta dalle istituzioni scolastiche modulato sull'attuale programma Ocse-Pisa, esteso agli alunni di tutte le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, al fine non solo di misurare le competenze acquisite dagli alunni, ma anche di valutare i risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche.

G/1790-B/62/5

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, MERCATALI

Il Senato

premessi che:

le associazioni combattentistiche radunano tutti coloro che hanno combattuto o sono reduci di guerra o prigionia e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa e dell'interno;

lo Stato riconosce e sostiene le associazioni combattentistiche attraverso il finanziamento di contributi per il sostegno delle attività svolte ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 93;

il finanziamento è sempre avvenuto con cadenza triennale ed ha sempre interessato sia le associazioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa sia quelle sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno;

l'ultimo finanziamento di tale natura è stato disposto con gli articoli 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92, in relazione al triennio 2006-2008;

il Ministero della difesa mediante una modifica al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'articolo 14, comma 7-*bis*, ha provveduto a garantire il finanziamento dei contributi per il triennio 2009-2011 solo alle associazioni da esso vigilate;

il Ministero dell'interno non ha previsto analoga soluzione per le associazioni combattentistiche che ricadono sotto la sua vigilanza creando così una disparità di trattamento ed un grave pregiudizio nella continuità delle azioni di tali associazioni volte alla diffusione della memoria, alla continuazione della ricerca storica e all'assistenza dei soci;

il provvedimento in esame dispone che parte delle maggiori entrate derivanti dallo scudo fiscale vadano ad una serie di misure individuate nell'elenco 1 allegato alla finanziaria, tra le quali è ricompreso il finanziamento della legge n. 93 del 1994 in materia di riconoscimento e finanziamento delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno;

il rifinanziamento della legge non reca uno stanziamento ad hoc per la legge n. 93 del 1994 ma l'elenco indica una cifra complessiva che sarà suddivisa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra tutte le misure ivi contenute (sono 20 le leggi da rifinanziare). Tale cifra è pari a 181 milioni di euro per il 2010, 110 milioni di euro per il 2011 e 60 milioni di euro per il 2012. Al momento, non sappiamo quale sarà l'effettiva entità delle risorse assegnate alla legge n. 93 del 1994;

la legge n. 93 del 1994 finanzia sia le associazioni vigilate dall'Interno sia quelle vigilate dalla Difesa e poiché il finanziamento è relativo all'anno 2010, non sembra essere risolto il problema del mancato finanziamento 2009 per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di disporre il finanziamento dei contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2009 e ad emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui in premessa entro il mese di 2010.

G/1790-B/63/5

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MERCATALI

Il Senato

premessi che:

l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico, per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, con un immenso prezzo pagato in termini di vite umane e di costi per la collettività;

i terremoti che hanno colpito la penisola hanno causato danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro, che sono stati impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento; a ciò si devono aggiungere le conseguenze non traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale;

nonostante ciò, come è stato più volte ribadito dai massimi esperti in materia, incluso il capo della Protezione civile, gran parte del patrimonio edilizio italiano è di qualità scadente, lontana dagli standard antisismici indispensabili nel nostro Paese;

è necessario avviare sin da ora un piano straordinario di consolidamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, come è stato evidenziato nei giorni successivi al sisma in Abruzzo, non solo per mettere in sicurezza gran parte della popolazione, ma anche per rilanciare un'economia legata all'edilizia di qualità, attivare il sistema delle piccole e medie imprese e produrre, infine, un rilevante effetto sul terreno occupazionale;

al di là della necessità di prevedere obblighi di carattere normativo per gli edifici di nuova realizzazione, è indispensabile agevolare l'esecuzione di interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, attraverso la concessione di una detrazione di imposta del 55 per cento a beneficio dei proprietari degli immobili;

già lo scorso giugno il Governo si era impegnato, con l'accoglimento di ordini del giorno, presentati proprio durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, ad estendere le agevolazioni del 55 per cento agli interventi di messa in sicurezza sismica degli immobili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare le risorse finanziarie necessarie per consentire l'ampliamento delle agevolazioni fiscali già previste per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici anche agli interventi antisismici, privilegiando interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, senza produrre ulteriore consumo di territorio.

G/1790-B/64/5

BRUNO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MERCATALI

Il Senato

premessi che:

le problematiche legate ai cambiamenti rappresentano ormai una questione ineludibile, anche a fronte degli impegni assunti in ambito internazionale;

tra i numerosi fattori che concorrono a contribuire all'emissione di sostanze climalteranti, una particolare importanza riveste il consumo energetico in ambito domestico, che rappresenta circa un terzo della bolletta energetica nazionale;

già con la legge finanziaria per il 2007 era stato introdotto un pacchetto di incentivi finalizzato a favorire comportamenti sostenibili e, in particolare, il risparmio energetico nelle abitazioni;

in particolare, erano state predisposte alcune norme per ridurre il consumo di energia degli elettrodomestici, che incidono notevolmente sui consumi complessivi, attraverso l'erogazione di incentivi per l'acquisto di frigoriferi e congelatori ad alta efficienza energetica;

attraverso questa tipologia di interventi, da un lato si consente alle famiglie italiane di ridurre i propri consumi energetici, con positive conseguenze sia in termini economici che ambientali, mentre dall'altro si può dare un sostegno al comparto produttivo, incentivando lo ad investire su tecnologie innovative e a basso impatto ambientale,

impegna il Governo:

a proseguire la politica per la diffusione di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, adottando le opportune iniziative normative per estendere al 2011 la disponibilità degli «ecoincentivi» e per prevedere l'ampliamento a lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza energetica delle tipologie di elettrodomestici che possono usufruire delle detrazioni;

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di differire al 2011 la detraibilità delle spese di ristrutturazione edilizia destinata al risparmio energetico.

G/1790-B/65/5

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

la concomitanza con il vertice di Copenaghen rende ancora più attuale l'esigenza di una riflessione sull'opportunità di investire nel risparmio energetico e nella produzione di energie rinnovabili, al fine di garantire il rispetto dell'obiettivo di riduzione del 20 per cento delle emissioni climalteranti e quello dell'incremento, sempre del 20 per cento, della produzione energetica da fonti rinnovabili, stabiliti in ambito comunitario;

a causa di una scarsa attenzione alla qualità dell'edilizia, nonché della diffusa violazione delle norme urbanistiche, il patrimonio abitativo italiano è decisamente «energivoro» e contribuisce attualmente per oltre il 35 per cento alle emissioni di anidride carbonica nazionali;

sia il mondo ambientalista sia la parte più illuminata dell'imprenditoria del settore edilizio spingono affinché venga stabilizzato, o almeno prorogato, il meccanismo di incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;

alla luce di una preoccupante crisi economica appare evidente la necessità di affiancare alla stabilizzazione degli incentivi, un ulteriore sostegno da parte dello Stato a quei cittadini che decidano di investire nell'efficientamento energetico della propria abitazione;

uno strumento che potrebbe contribuire alla diffusione di interventi che permettano di migliorare la qualità degli edifici sotto il profilo energetico è quello dell'introduzione di un «ecoprestito», per la concessione di prestiti agevolati a tasso zero per gli interventi previsti ai commi 344 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilizzare o, in subordine, di prorogare per un triennio gli incentivi fiscali per ristrutturazioni edilizie di immobili con tecnologie ecologiche e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, previsti dalla legge finanziaria per il 2007 e, contestualmente, studiare un meccanismo di finanziamento agevolato che estenda il più possibile l'opportunità di avvalersi degli incentivi.

G/1790-B/66/5

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MERCATALI

Il Senato,

premesso che:

la bonifica delle aree inquinate, oltre a costituire uno strumento indispensabile per la tutela delle risorse ambientali e della salute dell'uomo, riveste un ruolo fondamentale ai fini della valorizzazione del territorio e dello sviluppo socio-economico dello stesso;

la dimensione del problema delle bonifiche è estremamente rilevante in Italia: nel nostro Paese, secondo le stime fornite dall'ISPRA nell'Annuario dei dati ambientali del 2008, le aree potenzialmente inquinate sono 15033, delle quali appena 1306 risultano essere state bonificate; sono necessarie ingenti risorse per consentire il completamento di tutti gli interventi di bonifica di cui il territorio ha bisogno ed è indispensabile avviare da subito un efficace programma di azione;

impegna il Governo

a prevedere nuovi e adeguati stanziamenti per intraprendere i processi di bonifica previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008.

G/1790-B/67/5

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, VITA, MERCATALI

Il Senato,

premesso che:

va tenuto conto della grave crisi occupazionale che coinvolge circa 200 ricercatori, tecnici ed amministrativi precari dell'ISPRA ancora in servizio al 30 ottobre 2009 e circa 250 non rinnovati nel mese di giugno 2009;

va considerata la presenza di finanziamenti atti a rinnovare la quasi totalità del personale precario in oggetto, in relazione alla natura subordinata della tipologia di lavoro svolto quotidianamente dal personale precario in Ispra;

va sottolineato che la dotazione organica, anche in termini economici, consentirebbe la stabilizzazione di tutto questo personale;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di rinnovare con contratto di tipo subordinato il servizio al personale precario Ispra e congiuntamente ad avviare un piano triennale di assunzioni che consenta, tenendo conto dell'esperienza acquisita, la stabilizzazione di detto personale;

a favorire la riorganizzazione della struttura amministrativa Ispra per migliorare la funzionalità della ricerca pubblica espletata dall'ente.

G/1790-B/68/5

VITA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Il Senato,

premesso che:

va tenuto conto della grave crisi occupazionale che coinvolge circa 200 ricercatori, tecnici ed amministrativi precari dell'ISPRA ancora in servizio al 30 ottobre 2009 e circa 250 non rinnovati nel mese di giugno 2009;

va considerata la presenza di finanziamenti atti a rinnovare la quasi totalità del personale precario in oggetto, in relazione alla natura subordinata della tipologia di lavoro svolto quotidianamente dal personale precario in Ispra;

va sottolineato che la dotazione organica, anche in termini economici, consentirebbe la stabilizzazione di tutto questo personale;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di rinnovare con contratto di tipo subordinato il servizio al personale precario Ispra e congiuntamente ad avviare un piano triennale di assunzioni che consenta, tenendo conto dell'esperienza acquisita, la stabilizzazione di detto personale;

a favorire la riorganizzazione della struttura amministrativa Ispra per migliorare la funzionalità della ricerca pubblica espletata dall'ente.

G/1790-B/69/5

D'ALI'

Il Senato,

premessi che:

allo scopo di consentire agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato già esistenti in armonia con le nuove normative garantendo, nel contempo, la continuità dell'essenziale servizio dagli stessi svolto, l'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2009, ha già prorogato il termine entro il quale i centri di raccolta di cui all'articolo 1 decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, devono conformarsi alle disposizioni di cui allo stesso decreto dell'8 aprile 2008;

inoltre, con particolare riferimento al RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), il relativo sistema di gestione, operativo in Italia dal 1° gennaio 2008, è regolato dal decreto legislativo n. 151 del 2005, e successive modificazioni, e prevede, in capo ai produttori, l'obbligo di provvedere alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti dai prodotti da loro immessi sul mercato dopo il 1° gennaio 2010, anche attraverso la costituzione di apposite garanzie finanziarie; ad oggi non esiste tuttavia un sistema di tracciabilità efficiente che permetta ai produttori di individuare le proprie apparecchiature, una volta divenute rifiuti, per provvedere al loro smaltimento secondo quanto disposto dalla normativa di cui al citato decreto legislativo n. 151;

impegna il Governo:

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, al fine di permettere agli enti locali un più ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta esistenti in armonia con le nuove normative;

a prorogare altresì, al 31 Dicembre 2010, il termine previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, al fine di consentire ai produttori di apparecchiature elettroniche di individuare le migliori soluzioni per la definizione di un sistema che permetta l'effettiva tracciabilità dei loro prodotti dal momento della vendita a quello della destinazione a rifiuto.

G/1790-B/70/5

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha istituito il «Fondo regionale di protezione civile», al fine di finanziare gli interventi urgenti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali, senza dover ricorrere alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale e all'emanazione di ordinanze di protezione civile, nonché al fine di potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali sia in termini di presidi permanenti, sia in termini di mezzi e attrezzature dedicate;

la norma originaria ha assicurato il finanziamento del Fondo regionale per il primo triennio 2001-2003, successivamente il Fondo è stato finanziato con apposite disposizioni, fino all'annualità 2008, attualmente in corso di trasferimento alle regioni e alle province autonome;

il Fondo è istituito «a regime», ma la sua dotazione finanziaria, a partire dall'annualità 2009, è venuta a mancare;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rifinanziare il Fondo regionale di protezione civile per il prossimo triennio, tenendo conto anche dell'impegno assunto dal Governo in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati il 4 febbraio 2009.

G/1790-B/71/5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

ribadita la necessità di un forte impegno finanziario per il potenziamento dell'infrastruttura e dei servizi ferroviari, volto a incrementare la qualità e la quantità dei trasporti sul ferro e ad assicurare sempre migliori standard di sicurezza;

i recenti episodi di incidenti ferroviari, tra cui drammaticamente spicca il disastro ferroviario di Viareggio, oltre a richiedere un rapido accertamento delle responsabilità hanno messo in evidenza la necessità di alcuni interventi immediati atti ad assicurare che il trasporto ferroviario di merci e passeggeri possa avvenire in piena sicurezza anche con riferimento all'impatto sull'ambiente circostante;

si auspica un tempestivo e rigoroso recepimento della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di trasporto interno di merci pericolose;

parimenti, appare necessario il rafforzamento dell'Agenzia per la sicurezza ferroviaria istituita dal Governo Prodi, così come il superamento dell'anomalia della mancata istituzione di un organismo realmente indipendente di regolazione e controllo del processo di liberalizzazione in atto e che, soprattutto per le merci, è ormai pienamente operante;

risulta necessario affrontare, con la massima tempestività, il problema dell'impatto delle linee storiche sui centri abitati anche con stanziamenti appositi che consentano di migliorare la sicurezza delle linee,

impegna il Governo

a favorire il potenziamento della struttura organizzativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, nonché a promuovere la costituzione di un'Autorità di regolazione autonoma in grado di controllare il processo di liberalizzazione in corso, prendendo spunto dalle proposte di legge già all'esame del Parlamento;

a prevedere, già in occasione della predisposizione di prossimi provvedimenti, l'incremento delle risorse destinate a sostenere gli investimenti ferroviari, prevedendo appositi accantonamenti finalizzati alla messa in sicurezza delle stazioni, delle abitazioni e degli edifici nei centri abitati attraversati da linee ferroviarie, a tal fine verificando che il gruppo Ferrovie dello Stato assuma i relativi i pgni, anche in attuazione dei contratti di servizio e di programma con lo Stato.

G/1790-B/72/5

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

l'accesso a Internet va ormai annoverato tra i servizi di natura «universale», alla stregua di servizi come poste, luce o gas nel secolo scorso. Nei prossimi anni non è immaginabile che ci siano delle comunità o delle persone prive della possibilità di connettersi alla Rete. Questa esclusione, che ancora riguarda sei milioni di italiani e un terzo dei nostri comuni, non è più accettabile;

la banda larga per tutti è inoltre indispensabile per arrivare a un vero e proprio *switch off* per alcuni servizi della pubblica amministrazione;

gli investimenti per eliminare il divario digitale rappresentano il presupposto strategico per l'economia del futuro;

tuttavia, il piano per l'eliminazione del digital divide entro il 2012 con un apposito finanziamento statale di 800 milioni, presentato dal Governo nel mese di giugno, sembra rinviato sine die a un «dopo crisi». Tale ipotesi appare preoccupante e incomprensibile,

impegna il Governo

a deliberare nella prossima riunione del C.I.P.E. il finanziamento previsto così da imprimere una decisa accelerazione all'obiettivo della banda larga per tutti entro il 2012.

G/1790-B/73/5

PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

la difficile congiuntura economica nazionale e internazionale avrebbe richiesto, in questa fase, da parte del Governo, una straordinaria capacità di programmazione e l'adozione di misure eccezionali, dirette al rilancio produttivo del sistema agro alimentare, soprattutto sul piano degli investimenti, dell'innovazione e della modernizzazione del settore;

i contenuti della programmazione finanziaria del Governo non sono andati in questa direzione; i problemi dell'agricoltura non hanno ricevuto risposte concrete, soprattutto sul fronte di una riduzione degli alti costi produttivi e dei pesanti oneri sociali a carico delle imprese agricole;

la competitività del sistema agricolo e la sostenibilità del modello di crescita trova le precondizioni di sviluppo nelle caratteristiche del territorio, della sua gestione e nelle dotazioni infrastrutturali;

il comma 55 del provvedimento in esame prevede che, per le necessità del settore agricolo, il CIPE individui i programmi da sostenere a cui destinare 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture;

l'utilizzo delle risorse idriche ha un'importanza strategica per la qualificazione delle produzioni e per la difesa dell'ambiente e, quindi, un'attenzione prioritaria deve essere rivolta al concreto e fattivo rilancio degli investimenti del Piano irriguo nazionale al fine di promuovere un'agricoltura «di precisione» orientata alla razionalizzazione dei sistemi di gestione e degli impianti produttivi, attraverso misure che garantiscano il risparmio idrico ed una corretta gestione delle acque;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare i 100 milioni di cui al comma 55 agli investimenti per l'avvio ed il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale.

G/1790-B/74/5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento non contiene misure volte a sostenere il potenziamento del sistema infrastrutturale dei trasporti nazionali a più basso impatto ambientale quali il trasporto ferroviario ed, in particolare, quello dedicato al trasporto locale e pendolare;

le uniche disposizioni che prefigurano possibili investimenti in materia di sistemi di trasporto aereo di fatto fanno ricadere l'onere finanziario di detti investimenti non sulle società concessionarie degli scali aeroportuali, bensì sui viaggiatori, consentendo anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali sino a tre euro per passeggero in partenza;

le norme in questione pongono in capo all'ENAC tutta una serie di funzioni volte ad accertare la congruità delle richieste e la effettiva necessità degli investimenti programmati, nonché la verifica dello stato di realizzazione delle opere per le quali viene avanzata la richiesta di incremento tariffario;

per tali fini si dispone che l'ENAC esegua un procedimento di consultazione pubblica sui nuovi contratti di programma;

la direttiva 2009/12/CE, l'atto più recente in materia di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo, che è volta a stabilire principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli scali con traffico annuale superiore a cinque milioni di passeggeri, ribadisce altresì la necessità arrivare all'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente in ogni stato membro,

impegna il Governo:

ad assicurare che la procedura di consultazione pubblica veda il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, privati e associativi interessati ai contenuti dei nuovi contratti di programma, garantendo altresì la massima trasparenza e pubblicità dei risultati della consultazione e dei pronunciamenti conseguenti;

a presentare una relazione al Parlamento sugli effetti della nuova disciplina introdotta con le disposizioni richiamate in premessa e sulla situazione delle gestioni aeroportuali dei principali

scali italiani, dal punto di vista finanziario e del rispetto delle clausole concessorie, nonché sui termini dei nuovi contratti di programma.

G/1790-B/75/5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, ZANDA, SIRCANA, VIMERCATI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

nelle tabelle A e B del disegno di legge finanziaria non sono previsti stanziamenti per il Ministero delle infrastrutture e trasporti per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, tale scelta pregiudica qualsiasi intervento per il futuro;

sono stati completamente azzerati gli stanziamenti pari oltre 1,5 miliardi a favore dell'Anas per investimenti disposti dal Governo Prodi, così ad oggi lo stanziamento per ANAS è passato da 3 miliardi nel 2008 a 1,5 miliardi nel 2009 e a 300 milioni per il 2010, mentre la propaganda del Governo annuncia investimenti strabilianti nel settore infrastrutture;

l'azzeramento dei trasferimenti all'Anas colpisce, in modo consistente, l'adeguamento della viabilità ordinaria alle necessità di sviluppo e di potenziamento infrastrutturale delle aree a forte concentrazione di attività economiche, soprattutto per le piccole e medie imprese e per le aziende artigianali, nonché la sicurezza di tratti stradali di particolare pericolosità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare le risorse necessarie per garantire all'ANAS la possibilità di mantenere in ottimali condizioni di efficienza e sicurezza la sicurezza stradale di pricompetenza;

a valutare l'opportunità di reperire ulteriori finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge n. 296 del 2006, con particolare riferimento alla realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture.

G/1790-B/76/5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, ZANDA, SIRCANA, VIMERCATI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

va considerata prioritaria l'inclusione del Corridoio 8 (Bari-Varna), data la sua rilevanza strategica in relazione all'ingresso della Bulgaria nell'Unione europea e alle ulteriori prospettive di ampliamento dell'Unione nell'area balcanica e prevedere l'ampliamento di tale corridoio fino a Napoli, in modo da coinvolgere pienamente l'Italia meridionale;

impegna il Governo:

a destinare una quota delle risorse destinate agli interventi relativi al sistema Alta Capacità al potenziamento e alla velocizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari con le caratteristiche di linea ad alta capacità, e a tal fine assicurare il finanziamento delle opere necessarie a potenziare il collegamento ferroviario Bari-Napoli, nonché i collegamenti sulla direttrice adriatica, con particolare riferimento alla tratta Termoli-Chieti.

G/1790-B/77/5

VILLARI

Il Senato,

premessi che:

il tema della casa per i ceti popolari che la crisi economica ha ulteriormente aggravato potrebbe diventare occasione per nuove politiche di sviluppo economico e sociale;

in alcune zone d'Italia come ad esempio la Regione Campania sono in corso l'esecuzione di migliaia di ordini giudiziari di demolizione accessori a sentenze di condanna o di patteggiamento ed aventi ad oggetto immobili per i quali pendono regolari domande di condono edilizio presentate ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003;

tale situazione si è creata dall'anno so contrasto giurisprudenziale esistente tra plurime decisioni – da una parte – dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato, secondo cui, in presenza di domanda di condono anche ai sensi del decreto-legge n. 269/2003, il procedimento sanzionatorio è sospeso ex lege, e – dall'altra – della Cassazione penale, che esprime avviso diametralmente

contrario, ritenendo che tali domande non producano alcun effetto nelle zone assoggettate a vincolo paesistico, ove sarebbero sanabili soltanto interventi edilizi minori, di tipo conservativo;

si evidenzia che gran parte del territorio Campano è assoggettato a vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta;

del resto la ratio della norma del terzo condono come emerge dai lavori preparatori ed anche dalla circolare del Ministero delle infrastrutture n. 2699 del 7 dicembre 2005, è, senza dubbio, quella di ritenere applicabile la sanatoria anche in tali zone, intendendosi riferite le limitazioni di cui al comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003 ai soli immobili vincolati individualmente e non anche alle zone nelle quali tali immobili ricadono;

è necessario, quindi, per porre fine alle incertezze interpretative suddette ed evitare che i Comuni interessati alle demolizioni si trovino in grosse difficoltà economico-finanziario che il Governo valutasse la necessità di un intervento normativo urgente affinché ci sia un'interpretazione autentica della normativa innanzi richiamata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative idonee a stabilire che gli immobili acquisiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 siano destinati, in conformità al reale impatto sul territorio, ad alloggi di edilizia residenziale pubblica ed assegnati in locazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative urgenti di interpretazione autentica dell'articolo 32, commi 26, lettera a), e 27, lettera d), del dl. 30 settembre 2003, n. 269, nel senso di includere anche le zone soggette a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nelle aree suscettibili di condono limitando l'esclusione intendendosi i beni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

G/1790-B/78/5

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

premessi che:

nell'ambito dei lavori parlamentari per l'approvazione della legge finanziaria 2010, alla Camera dei deputati è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 192 – Concessioni autostradali;

il comma 192, con due novelle all'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge n. 59/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2008, reca dunque alcune modifiche alla nuova disciplina sulle concessioni autostradali. La prima modifica è volta ad estendere l'approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con L'ANAS S.p.A. fino alla data del 31 dicembre 2009. La seconda modifica dispone che per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvii le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari;

tra le tratte interessate rientra anche la Brennero-Modena dalla Regione Trentino Alto-Adige (A22), attualmente in concessione ad Autostrada del Brennero S.p.a., società partecipata delle Province autonome, nonché da altri enti pubblici locali della medesima regione e delle regioni confinanti;

in base a specifici accordi con il Governo la Società «Autostrada del Brennero spa» da anni ha accantonato importanti somme per il cofinanziamento del tunnel del Brennero, obiettivo primario delle infrastrutture europee ed italiane;

sono pertanto intercorsi vari tentativi anche da parte del Governo a livello europeo per rendere possibile una proroga della concessione, alla luce dei fini pubblici perseguiti dalla «A22 spa»;

la norma così introdotta preclude anticipatamente ogni possibilità di definire altre ipotesi operative al momento in discussione con il Governo, anche in relazione alla possibilità di coinvolgere le risorse finanziarie a disposizione e quelle future di Autostrada del Brennero S.p.a. nel finanziamento dell'opera ferroviaria Brennero-Verona,

invita il Governo:

ad impegnarsi a livello europeo e presso l'ANAS per una proroga della concessione dell'autostrada Brennero-Modena (A22);

a prevedere, in ogni caso, che nei termini della nuova di gara per la concessione siano previste le condizioni per finanziare la realizzazione delle tratte di accesso e la galleria del Brennero, come succede finora.

G/1790-B/79/5

INCOSTANTE, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

il comma 47 dell'articolo 2, approvato dal Senato, novella l'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965 in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose inserendo un comma aggiuntivo volto a prevedere che siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse; – il testo su cui il Governo ha posto la fiducia alla Camera modifica il comma 47, riconoscendo un diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni confiscati alla mafia al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che costituisca cooperative edilizie (nuovo comma 2-*ter*) e riconoscendo un diritto di prelazione per l'acquisto dei medesimi beni agli enti locali ove tali beni siano ubicati, demandando la disciplina attuativa della disposizione ad un apposito regolamento governativo;

fino ad oggi, in tutte le sedi politiche e istituzionali, si è sempre ritenuto assolutamente indispensabile mantenere l'asse portante della legge, che vieta la vendita dei beni confiscati e destina gli stessi ai Comuni, allo Stato, alla società civile, alle cooperative di giovani e di lavoratori. All'inefficienza del procedimento di destinazione sociale dei beni il legislatore sembrava voler porre rimedio con il recente pacchetto sicurezza. L'articolo 20 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha infatti modificato il testo originario dell'articolo 2-*decies* prevedendo che la destinazione sociale è fatta con provvedimento prefettizio nel termine complessivo di gg. 180, prorogabile di ulteriori 90 gg. in caso di operazioni particolarmente complesse. Dopo neppure tre mesi, senza che sia stato neppure possibile controllare i risultati della riforma voluta dalla maggioranza in termini di recupero di efficienza del procedimento di destinazione sociale, il Governo smentisce se stesso e manifesta chiaro scetticismo sulla riforma appena messa in campo, prevedendo che, se non si riesce a concludere il procedimento nei termini di cui all'articolo 2-*decies*, non si fa luogo alla destinazione sociale, ma si procede alla vendita del bene;

le modifiche introdotte in commissione alla Camera non bastano quindi a mutare il nostro giudizio fortemente negativo su questa norma,

impegna il Governo:

ad emanare il regolamento attuativo di cui al nuovo comma 2-*quater* dell'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965 entro un mese dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2010 anche acquisendo il parere della «Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere», nonché il parere delle associazioni che in questi anni più si sono impegnate nel riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia;

a valutare altresì l'opportunità di costituire un'apposita Agenzia con il compito di gestire in maniera trasparente e razionale i beni confiscati, più volte sollecitata nel corso degli ultimi anni.

G/1790-B/80/5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

il comma 52 dell'articolo 2, novella l'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965 in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose inserendo un comma aggiuntivo volto a prevedere che siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse;

il testo su cui il Governo ha posto la fiducia modifica il comma 47, riconoscendo un diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni confiscati alla mafia al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che costituisca cooperative edilizie (nuovo comma 2-*ter*) e riconoscendo un diritto di prelazione per l'acquisto dei medesimi beni agli enti locali ove tali beni siano ubicati, demandando la disciplina attuativa della disposizione ad un apposito regolamento governativo;

fino ad oggi, in tutte le sedi politiche e istituzionali, si è sempre ritenuto assolutamente indispensabile mantenere l'asse portante della legge, che vieta la vendita dei beni confiscati e destina gli stessi ai Comuni, allo Stato, alla società civile, alle cooperative di giovani e di lavoratori. All'inefficienza del procedimento di destinazione sociale dei beni il legislatore sembrava voler porre rimedio con il recente pacchetto sicurezza. L'articolo 20 della legge 15 luglio 2009, n. 94, ha infatti modificato il testo originario dell'articolo 2-*decies* prevedendo che la, destinazione sociale è fatta con provvedimento prefettizio nel termine complessivo di 180 giorni, prorogabile di ulteriori 90

giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Dopo neppure tre mesi, senza che sia stato neppure possibile controllare i risultati della riforma voluta dalla maggioranza in termini di recupero dell'efficienza del procedimento di destinazione sociale, il Governo, ad avviso del presentatore smentisce se stesso e manifesta chiaro scetticismo sulla riforma appena messa in campo, prevedendo che, se non si riesce a concludere il procedimento nei termini di cui all'articolo 2-*decies*, non si fa luogo alla destinazione sociale, ma si procede alla vendita del bene;

le modifiche introdotte in Commissione non bastano quindi a mutare il giudizio fortemente negativo su questa norma,

impegna il Governo:

ad emanare il regolamento attuativo di cui al nuovo comma 2-*quater* dell'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965 entro un mese dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2010 anche acquisendo il parere della «Commissione competente» nonché il parere delle associazioni che in questi anni più si sono impegnate nel riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia.

G/1790-B/81/5

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

il comma 47 dell'articolo 2 novella l'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965 in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose;

la lettera *a)*, modificata nel corso dell'esame in sede referente, inserisce tre commi aggiuntivi volti a prevedere: che siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse; che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia possa costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei suddetti beni destinati alla vendita ed infine, che gli enti locali ove sono ubicati i suddetti beni destinati alla vendita possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi;

rispetto a quest'ultima previsione, la disposizione rimette a un regolamento governativo la sua disciplina esecutiva consentendo comunque, anche nelle more dell'adozione del regolamento, che si proceda alla vendita dei beni;

la norma nella sua generalità e la previsione succitata in particolare, tuttavia, rischiano di esporre i beni confiscati al riacquisto da parte dei vecchi proprietari, qualora non risultassero impiegabili per attività sociali o statali;

impegna il Governo:

a prevedere che nel regolamento di attuazione che disciplinerà le vendite ai comuni di tali beni, questi non possano comunque essere alienati, venduti o ceduti dall'ente locale prima che siano trascorsi venti anni durante i quali dovranno, comunque, essere destinati a finalità sociali.

G/1790-B/82/5

PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

il settore agroalimentare è in grado di fornire un apporto fondamentale alla ripresa economica del paese offrendo un bacino imprenditoriale ed occupazionale rilevante con riflessi positivi anche sulla gestione e sulla tutela del territorio;

la filiera agroalimentari riveste un compito importantissimo anche nell'assicurare le garanzie sanitarie e la qualità dei prodotti alimentari ai consumatori;

lo scenario attuale presenta notevoli difficoltà ed incertezze che acuiscono i gravi ritardi strutturali e competitivi presenti nella fase agricola, in quella cooperativa ed industriale – sottoposte alla concorrenza delle multinazionali e dei produttori di paesi a basso costo – ed anche nel commercio e nella distribuzione moderna, sovrastata dalle grandi catene spesso estere;

una grande opportunità di tutela, consolidamento e crescita degli agricoltori è rappresentata da misure che consentendo di accorciare la filiera creino le condizioni per la crescita imprenditoriale degli addetti e ne aumentino il reddito;

per tali motivi è necessario dedicare un'attenzione prioritaria alle misure tese a rendere più efficace e completa l'integrazione nel mercato delle imprese e delle filiere agroalimentari;

le nostre produzioni ortofrutticole hanno già raggiunto dei buoni livelli di qualità e quantità dei prodotti, tuttavia le riconosciute organizzazioni dei produttori (OP) che operano nel settore dell'ortofrutta ancora non riescono ad esprimere fino in fondo le proprie potenzialità connesse alla commercializzazione di prodotti già confezionati;

la possibilità per le OP di commercializzare direttamente i propri prodotti lavorati e confezionati accorcerebbe notevolmente la filiera agro alimentare e rappresenterebbe un elemento positivo tanto per i consumatori, che vedrebbero i costi dei prodotti ridursi, quanto per gli agricoltori che vedrebbero aumentare il reddito derivante dalla vendita dei prodotti;

tale possibilità è impraticabile per la maggior parte degli agricoltori a causa delle notevoli risorse necessarie per effettuare quegli investimenti utili a consentire lo stoccaggio ed il confezionamento dei propri prodotti al fine di venderli direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio;

una OP che intendesse proporsi autonomamente sul mercato come produttrice e venditrice dovrebbe investire per creare o adeguare le proprie strutture logistiche, realizzare impianti di condizionamento e di trasformazione, avere magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché acquisire strumenti di gestione e di analisi dei sistemi di rintracciabilità;

le potenzialità ancora inesprese del settore agro alimentare impongono un'attenta riflessione sulle possibilità di sviluppo economico derivanti da un sostegno agli investimenti che consenta ai nostri agricoltori di non rimanere schiacciati dalle inevitabili contrapposizioni derivanti dalla concorrenza delle multinazionali e delle grandi catene di distribuzione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere specifiche risorse per sostenere le Organizzazioni dei produttori (OP) finalizzate allo sviluppo di iniziative per la concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati, per la creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione dei prodotti degli associati e per la realizzazione di progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'*export* dei prodotti sui mercati internazionali.

G/1790-B/83/5

PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Il Senato,

premesso che:

nel sistema economico italiano l'agroalimentare rappresenta uno dei maggiori comparti produttivi, offrendo un bacino occupazionale insostituibile, specie nel Mezzogiorno e nelle aree più marginali, e al tempo stesso assicura la gestione di oltre 14 milioni di ettari di terreni ed il presidio di un territorio ben più ampio;

l'attuale situazione dell'economia e l'*health check* della Pae evidenziano nuove sfide ed opportunità per il settore che può continuare ad offrire un contributo rilevante al rilancio economico ed allo sviluppo dei territori italiani;

in tale contesto assumono un'importanza strategica le misure connesse al rilancio degli investimenti, dell'innovazione e della ricerca e le misure per agevolare il ricambio generazionale quale componente avanzata e qualificata nel quadro di una politica agricola nazionale tesa a sviluppare un sistema agro alimentare di qualità capace di competere a livello mondiale;

muovendo da tali considerazioni nel 2007 è stato istituito un apposito Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 50 milioni di euro per il quinquennio 2007-2011;

tale dotazione rappresentava, nelle intenzioni del legislatore, un primo passo per porre come centrale la questione dell'Imprenditorialità giovanile in agricoltura;

per il 2009 e il 2010, la dotazione del Fondo è stata dimezzata passando dai previsti 10 milioni di euro a 5 milioni di euro per ciascun anno;

il capitolo di riferimento del Fondo presenta dei rilevanti residui e una ancor più disponibilità di cassa e questo indurrebbe ad ipotizzare che in questi anni non sono stati emanati i bandi per l'assegnazione delle risorse,

impegna il Governo:

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica ad emanare i bandi per l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e nella pesca per l'anno 2010 e a reintegrare le risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura al fine di rendere operativo uno strumento fondamentale per il ricambio generazionale del comparto agroalimentare.

G/1790-B/84/5 (testo 2)

MASSIDDA, SANCIU, DELOGU, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, PERTOLDI, BERTUZZI, RANDAZZO, MONGIELLO, ANDRIA, ANTEZZA, SANNA, TEDESCO, SCANU, CABRAS

Il Senato,

premessi che:

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2 comma 126 (legge Finanziaria 2008) istituiva una commissione con lo scopo di presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per la ristrutturazione dei debiti contratti a seguito della legge Regionale 13 dicembre 1988 n. 44 della Regione Autonoma della Sardegna a favore degli imprenditori agricoli sardi per il concorso nel pagamento negli interessi, legge regionale poi dichiarata illegittima al sensi della decisione 97/612/CE della Commissione Europea del 16 aprile 1997;

la commissione aveva termine di lavoro il 31 luglio 2008, e che la legge 27 febbraio 2009 n. 14 art. 23-*ter* e *quater* (Milleproroghe 2009) sostituiva il termine al 31 luglio 2009 stanziando conseguentemente 6 milioni di euro per il pagamento degli interessi legali sulle esecuzioni sospese;

la commissione è formata da tre esperti, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla Regione Sardegna che, nominati tardivamente dagli enti preposti, hanno potuto lavorare per un mese circa e non per i sei mesi spettanti,

impegna il Governo:

a voler provvedere allo spostamento del termine di lavoro per la commissione affinché gli vengano garantiti sei mesi di lavoro effettivi come l'impianto normativo originario prevedeva o finché la commissione non abbia terminato il compito assegnatole;

a voler conseguentemente sospendere i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose a danno degli imprenditori agricoli che abbiano contratto mutui con la legge Regionale 13 dicembre 1988 n. 44 della Regione autonoma della Sardegna sino al completamento del lavoro della commissione di indagine.

G/1790-B/84/5

MASSIDDA, SANCIU

Il Senato,

premessi che:

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2 comma 126 (legge Finanziaria 2008) istituiva una commissione di indagine conoscitiva con lo scopo di presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per la ristrutturazione dei debiti contratti a seguito della legge Regionale 13 dicembre 1988 n. 44 della Regione Autonoma della Sardegna a favore degli imprenditori agricoli sardi per il concorso nel pagamento negli interessi, legge regionale poi dichiarata illegittima al sensi della decisione 97/612/CE della Commissione Europea del 16 aprile 1997;

la commissione di indagine aveva termine di lavoro il 31 luglio 2008, e che la legge 27 febbraio 2009 n. 14 art. 23-*ter* e *quater* (Milleproroghe 2009) sostituiva il termine al 31 luglio 2009 stanziando conseguentemente 6 milioni di euro per il pagamento degli interessi legali sulle esecuzioni sospese;

la commissione è formata da tre esperti, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla Regione Sardegna che, nominati tardivamente dagli enti preposti, hanno potuto lavorare per un mese circa e non per i sei mesi spettanti,

impegna il Governo:

a voler provvedere allo spostamento del termine di lavoro per la commissione di indagine affinché gli vengano garantiti sei mesi di lavoro effettivi come l'impianto normativo originario prevedeva o finché la commissione non abbia terminato il compito assegnatole;

a voler conseguentemente sospendere i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose a danno degli imprenditori agricoli che abbiano contratto mutui con la legge Regionale 13 dicembre 1988 n. 44 della Regione autonoma della Sardegna sino al completamento del lavoro della commissione di indagine.

G/1790-B/85/5

POLI BORTONE

Il Senato,

premessi che:

il comparto agricolo italiano sta vivendo una delle crisi peggiori degli ultimi anni. A tale situazione economica sfavorevole si aggiunge una insostenibile situazione debitoria delle stesse aziende agro-zootecniche in materia di contributi previdenziali agricoli;

alle imprese agricole dunque deve essere concessa la facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti che, altrimenti, le costringerebbe al totale blocco dell'attività produttiva;

occorre istituire, al fine di evitare disparità di condizioni e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria, una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo le possibilità finanziarie del comparto. Nello specifico le aziende agricole dovrebbero poter optare o per un'unica soluzione, con un pagamento complessivo non superiore al 22 per cento delle somme dovute oppure con un pagamento in dieci rate da versare entro il 31 dicembre di ogni anno,

impegna il Governo:

a concedere la possibilità, per le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, di provvedervi entro il 30 marzo 2010 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

a) con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

a prevedere, in conformità di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che le rate annuali debbano considerarsi passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto;

a prevedere che i debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di credito convenzionati in virtù del predetto accordo abbiano diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatarî, che potrà essere liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

G/1790-B/86/5

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

l'agricoltura italiana vive ormai in piena emergenza con bilanci sempre in rosso e imprese a forte rischio chiusura;

un problema che sta creando grandi incertezze e confusione tra gli agricoltori è quello relativo all'«accisa zero» sul gasolio per le coltivazioni in serra;

i produttori, inoltre, si trovano di fronte ad una normativa poco chiara soprattutto dopo l'intervento della Agenzia delle Dogane che il 3 novembre scorso non ha più riconosciuto l'agevolazione in relazione alla decisione dell'Unione europea e la successiva nota da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che al contrario confermava il beneficio per le produzioni sotto serra;

la abolizione dell'agevolazione sul gasolio provocherebbe gravi danni alla produzione agricola in serra con ripercussioni negative per migliaia di produttori,

impegna il Governo:

ad intervenire tempestivamente al fine di contrastare una misura fortemente penalizzante per l'intero comparto agricoltura duramente colpito dalla crisi di settore.

G/1790-B/87/5

DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

nell'articolazione delle risorse assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali dalla legge di bilancio 2010, alla missione n. 21 «Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici», è stato previsto uno stanziamento pari a 1.358,0 milioni di euro. Si tratta, dunque,

di una riduzione pari 58,9 milioni di euro, rispetto al dato assestato 2009 che assegnava 1.416,9 milioni di euro;

in particolare, nell'ambito della missione 21, risultano assai rilevanti i tagli al programma «Tutela dei beni archeologici» (- 14,7 per cento rispetto al 2009), al programma «Tutela dei beni archivistici» (- 13,7 per cento rispetto al 2009), al programma «Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria» (- 7,1 per cento rispetto al 2009) ed al programma «Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee: tutela e valorizzazione del paesaggio» (- 9,1 per cento rispetto al 2009),

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti delle riduzioni degli stanziamenti effettuati anche ai fini del successivo possibile ripristino dei medesimi ai livelli del 2009.

G/1790-B/88/5

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

La Camera,

premesso che:

il centro storico de L'Aquila risulta ancora in gran parte inaccessibile, il suo patrimonio pubblico e privato insieme ai centri storici di altri comuni rischia di divenire irrecuperabile;

anche le aspettative di adozioni internazionali di parte dei monumenti dell'Aquila sono andate deluse. Dal vertice dei G8 sono, infatti, emersi poco più che impegni teorici a fronte di 1.700 edifici pubblici e privati da tutelare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare le opportune risorse finanziarie, anche in un percorso pluriennale, volte ad assicurare l'integrale ricostruzione del tessuto urbano dei centri colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 prevedendo, inoltre, specifici stanziamenti destinati a far fronte ai costi di recupero integrale dei centri storici e del patrimonio storico-artistico pubblico e privato.

G/1790-B/89/5

VITA, RUSCONI, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, MERCATALI

Il Senato,

premesso che:

le istituzioni culturali ricomprese nella tabella prevista dalla legge n. 534 del 1996 che stabiliva, all'articolo 1, che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso di determinati requisiti (fissati per legge) fossero ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in apposita tabella – espletano nel nostro Paese una elevata, preziosa funzione di approfondimento e definizione dei problemi della cultura, contribuendo a sviluppare la ricerca scientifica, ad organizzarne i risultati, a definirne in una dialettica costante temi e problemi cruciali, e consentono, altresì, il collegamento vitale tra il dibattito culturale italiano e quello dei principali paesi stranieri;

le pubblicazioni di elevato valore culturale per lo più espressione di tali istituzioni (individuata ai sensi della legge n. 67 del 1987, articolo 18) svolgono analoghe funzioni, caratterizzando sì come un patrimonio di grande rilevanza, cui corrisponde un folto pubblico di lettori non solo specialisti e un'incidenza nell'elaborazione intellettuale nel Paese;

da molti anni è assicurato, di conseguenza, a tali istituzioni e alle relative pubblicazioni un adeguato incentivo, attraverso specifici finanziamenti sul bilancio dello Stato atti ad assicurarne l'attività e, in qualche caso, la stessa sopravvivenza;

in ragione della attuale crisi però, sono stati operati tagli considerevoli al capitolo di bilancio relativo a tale finanziamento, con gravi ripercussioni sulla vita e l'attività delle istituzioni culturali; in particolare, per quanto riguarda le istituzioni culturali ex legge n. 534 del 1996, rispetto al 2008, la diminuzione è di circa 500.000,00, e ciò appare particolarmente incisivo considerando che già nel 2008 era stata operata una riduzione rispetto al precedente anno da 8.151.462,00 euro a 7.062.829,00 (circa 1 milione di euro); per quanto riguarda le pubblicazioni di elevato valore culturale per effetto del susseguirsi dei tagli di bilancio operato negli ultimi anni l'entità del fondo si è dimezzata, riducendosi da 2.068 milioni di euro (stanziamento originariamente previsto dalla legge e per altro mai incrementato) alla somma di 0,985 milioni di euro dell'anno 2008,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di trovare quanto prima le risorse necessarie a ripristinare i fondi destinati a questi fondamentali strumenti della vita culturale del paese.

G/1790-B/90/5

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, MERCATALI

Il Senato,

premesso che:

il Fondo unico per spettacolo (Fus), istituito con la legge n. 163 del 1985, è lo strumento finanziario attraverso il quale lo Stato sostiene le attività del settore spettacolo, sia del cinema che dello spettacolo dal vivo;

la gestione del Fondo consente, infatti, di assegnare contributi ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché di promuovere e sostenere manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero;

lo spettacolo in Italia, nel suo complesso, conta all'incirca 250.000 addetti, tra artisti, tecnici, operatori, maestranze e l'esiguità di finanziamenti pubblici mette in serio rischio i livelli occupazionali dell'intero comparto e il sistema dei diritti e degli ammortizzatori sociali;

ancora una volta, la manovra finanziaria proposta dall'attuale Governo si caratterizza per lontananza e disinteresse nei confronti del mondo dello spettacolo, se si considera che la previsione di spesa per il prossimo anno si attesta a oltre 120 milioni in meno di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 del Governo Prodi;

il protrarsi di una situazione di inadeguatezza e scarsità di stanziamenti per la produzione e l'industria dello spettacolo italiani potrebbero determinare, di fatto, la chiusura di interi settori di attività che, al contrario, sono da considerare strategici per la ripresa del Paese e necessitano di adeguatezza progettuale, sia in termini di finanziamento, sia in termini di programmazione e di politica di interventi;

nonostante le molteplici sollecitazioni provenienti dai diversi schieramenti politici, i provvedimenti sin qui adottati non sembrano cogliere la gravità della situazione che si sta determinando in un comparto così cruciale per la cultura e la stessa identità nazionale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attuare una politica complessiva a sostegno del settore dello spettacolo e a predisporre ulteriori iniziative normative volte a individuare risorse aggiuntive.

G/1790-B/91/5

TORRI, MASSIMO GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

lo sport rappresenta un fenomeno sociale che ha svolto, ed ancora oggi svolge, un ruolo fondamentale per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale del singolo, con effetti positivi sulle capacità di apprendimento;

lo sport è una delle attività che da sempre ha contribuito a promuovere uno stile di vita positivo, consentendo ai giovani di esprimere le loro inclinazioni e la loro personalità, di sviluppare un'attitudine alla cura del corpo, anche sotto il profilo dell'educazione alimentare, di promuovere uno spirito partecipativo ed incline alla sana competizione destinato ad agevolare la vita ed il lavoro in gruppo;

la Dichiarazione sullo sport, adottata dalla Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione Europea ad Amsterdam, nel 1997, ha richiamato la rilevanza sociale dello sport, evidenziando il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone;

la Relazione sul ruolo dello sport nell'educazione, presentata dalla Commissione per la cultura e l'istruzione al Parlamento UE il 30 ottobre 2007, ha impegnato gli Stati membri ad ammodernare e migliorare le loro politiche in materia di educazione fisica, anche attraverso un ampliamento dell'orario scolastico, assicurando un equilibrio tra le attività fisiche ed intellettuali nelle scuole, investendo nelle strutture sportive di qualità, prendendo misure adeguate per rendere accessibili a tutti gli studenti i centri sportivi e i corsi di sport nelle scuole e prestando particolare attenzione ai bisogni degli studenti disabili;

rispetto agli obiettivi indicati come prioritari dall'Unione europea, il nostro paese vanta una tradizione di primario rilievo nel settore dell'attività sportiva agonistica studentesca, che tuttavia, nell'ultimo decennio, ha subito una radicale interruzione.

gli originari Giochi della gioventù, istituiti il 3 settembre 1968 dall'allora Presidente del CONI Giulio Onesti, hanno contribuito in maniera determinante ad arginare il diffuso disagio sociale giovanile, creando un momento di interazione all'interno delle scuole attraverso la disciplina sportiva;

a partire dal 1998, tuttavia, lo svolgimento di tale manifestazione si è interrotto a causa della contestuale istituzione, con un protocollo d'intesa tra CONI e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei Giochi Sportivi Studenteschi; la nuova manifestazione, tuttavia, ha alterato lo spirito originario dei Giochi della Gioventù, subordinando l'evento sportivo all'adesione dei singoli istituti scolastici e dei docenti di educazione fisica alla pratica delle discipline sportive in ambito di istituto;

i Giochi Sportivi Studenteschi, essendo destinati solo agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, hanno perso il loro scopo originario di strumento di avviamento alla disciplina sportiva, fin dall'infanzia;

la situazione non è migliorata quando, nel 2007, sono stati ripristinati i Giochi della Gioventù che, del progetto originario, condividono solo il nome;

la frammentazione tra i Giochi Sportivi Studenteschi e i Giochi della Gioventù ha, nei fatti, ostacolato l'attuazione e la diffusione sul territorio nazionale delle due iniziative, con conseguente dispersione delle risorse finanziarie;

al termine dell'incontro svoltosi nel mese di luglio u.s., il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Mariastella Gelmini, e il Presidente del Coni, Giovanni Petrucci, alla presenza del Sottosegretario con delega allo Sport, Rocco Crimi, dopo un lunga e approfondita analisi sull'attività sportiva nella scuola italiana, hanno tracciato alcune linee programmatiche per la riorganizzazione delle ore di avviamento alla pratica sportiva nella scuola secondaria di

primo e secondo grado ed il potenziamento dell'attività sportiva scolastica, sulla scorta delle esperienze dei Giochi Sportivi Studenteschi e dei Giochi della Gioventù;

il 3 dicembre u.s., il Ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, il presidente del Coni, Giovanni Petrucci, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, Rocco Crimi, hanno presentato il progetto «L'alfabetizzazione motoria nella Scuola Primaria», iniziativa, rivolta agli alunni delle scuole elementari, che si svolge in due fasi: una prima fase, che partirà a febbraio 2010 e si concluderà al termine dell'anno scolastico in corso, per la realizzazione di un progetto pilota in mille plessi scolastici, in tutta Italia; una seconda fase, dal 2010 al 2013, nella quale sarà sviluppato il progetto definitivo, che coinvolgerà gradualmente tutte le scuole;

il 2010 sarà l'anno in cui si svolgeranno, per la prima volta, a Singapore, le Olimpiadi della Gioventù, dedicate ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni, che, ad oggi, coinvolgono 26 discipline sportive, 205 comitati olimpici nazionali, 3.600 atleti ed oltre 500.000 spettatori;

impegna il Governo:

a promuovere, a decorrere dal 2010, in vista della partecipazione del nostro paese alle Olimpiadi della Gioventù, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse economiche, la prosecuzione degli attuali «Giochi della gioventù» per i primi tre anni della scuola primaria (come forma di «gioco-sport» rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica), nonché l'attivazione, a partire dal IV anno della scuola primaria, di un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, le federazioni sportive e il CONI, finalizzato a consentire agli studenti iscritti alle classi IV e V l'apprendimento dei fondamentali della disciplina sportiva e l'avviamento alla pratica agonistica e, agli studenti della scuola secondaria di primo grado, la promozione di una preparazione progredita nella disciplina sportiva, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1791-B

2.Tab.2.1-5

D'ALIA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 33.000.000;
- CS: – 33.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, u.p.b. 1.5.2 – Interventi – apportare le seguenti variazioni:

- CP: + 33.000.000;
- CS: + 33.000.000.

2.Tab.2.2-5

D'ALIA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 30.000.000;
- CS: – 30.000.000.

Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, missione Politiche per il lavoro, programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, u.p.b. 1.2.2 – Interventi – apportare le seguenti variazioni:

- CP: + 30.000.000;
- CS: + 30.000.000.

2.Tab.2.3-5

D'ALIA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 15.000.000;
- CS: – 15.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi assistenza legale ed approvvigionamento per le Amministrazioni pubbliche, alla voce u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 15.000.000;
- CS: – 15.000.000.

Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010, missione Politiche per il lavoro, programma Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione e al reddito, u.p.b. 1.3.6 – Investimenti – apportare le seguenti variazioni:

- CP: + 30.000.000;
- CS: + 30.000.000.

2.Tab.2.4-5

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 10.000.000;
- CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Giustizia civile e penale, u.p.b. 1.2.6 – Investimenti – apportare le seguenti variazioni:

- CP: + 10.000.000;
- CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.5-5

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 10.000.000;
- CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile, u.p.b. 1.4.6 – Investimenti – apportare le seguenti variazioni:

- CP: + 10.000.000;
- CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.6-5

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 8.000.000;
- CS: – 8.000.000.

Conseguentemente alla tabella 13, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno e vigilanza ad attività culturali, u.p.b. 1.1.2 – Interventi – apportare le seguenti variazioni:

- CP: + 8.000.000;
- CS: + 8.000.000.

2.Tab.2.7-5

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 6.000.000;
- CS: – 6.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Giustizia Minorile, u.p.b. 1.3.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: + 6.000.000;
- CS: + 6.000.000.

2.Tab.2.8-5

D'ALIA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 40.000.000;
- CS: – 40.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 40.000.000;
- CS: – 40.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela, e gestione delle risorse idriche u.p.b. 1.7.6 – Investimenti – apportare le seguenti variazioni:

- CP: + 80.000.000;
- CS: + 80.000.000.

2.Tab.2.9-5

D'ALIA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 35.000.000;
- CS: – 35.000.000.

Conseguentemente:

alla medesima tabella:

medesima missione:

medesimo programma, u.p.b. 24.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 50.000.000;
- CS: – 50.000.000.

programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 30.000.000;
- CS: – 30.000.000.

missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, u.p.b. 25.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – apportare le seguenti variazioni:

- CP: – 35.000.000;
- CS: – 35.000.000.

alla tabella 10, Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo della mobilità locale, u.p.b. 2.7.2 – Interventi – apportare le seguenti variazioni:

- CP: + 150.000.000;
- CS: + 150.000.000.

2.Tab.2.10-5

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 Funzionamento – apportare la seguente variazione:

- CP: - 35.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma gestione della sicurezza e della mobilità stradale, u.p.b. 2.1. 6 – Investimenti – apportare le seguenti variazioni:

- CP: + 35.000.000;

2.Tab.2.11-5

D'ALIA

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, missione 1 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 1.1 «Conservazione dell'assetto idrogeologico», u.p.b. 1.1.6 – Investimenti – apportare le seguenti variazioni:

- CP: + 150 milioni;

- CS: + 150 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: - 30 milioni;

- CS: - 30 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente – apportare le seguenti variazioni:

- CP: - 50 milioni;

- CS: - 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.3 «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza», u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: - 40 milioni;

- CS: - 40 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 «Fondi da ripartire», programma 25.1 «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – apportare le seguenti variazioni:

- CP: - 30 milioni;

- CS: - 30 milioni.

2.Tab.2.12-5

BUGNANO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1. – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: - 30.000.000;

- CS: - 30.000.000.

Conseguentemente:

alla medesima tabella, medesima missione, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

- CP: - 60.000.000;

- CS: - 60.000.000.

alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, u.p.b. 1.3.6 – Investimenti – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 90.000.000;
CS: + 90.000.000.

2.Tab.2.13-5

D'ALIA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento – *apportare le seguenti variazioni:*

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento e impiego delle forze terrestri, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento – *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento e impiego delle forze navali, u.p.b. 1.3.1. – Funzionamento – *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000

Conseguentemente alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento ed impiego delle forze aeree, u.p.b. 1.4.1 – Funzionamento – *apportare le seguenti variazioni,:*

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

2.Tab.2.14-5

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1. – Funzionamento – *apportare le seguenti variazioni:*

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo della mobilità locale u.p.b. 2.7.2 – Interventi – *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

2.Tab.2.15-5

D'ALIA

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale, programma politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate u.p.b. 2.1.1 – Funzionamento – *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, *apportare le seguenti variazioni:*

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2.Tab.2.16-5

D'ALIA

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma Gestione flussi migratori, u.p.b. 5.2.6. – Interventi – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, – apportare le seguenti variazioni:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

2.Tab.2.17-5

BUGNANO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1. – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

– CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

Conseguentemente:

alla medesima tabella, medesima missione, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

– CP: – 35.000.000;
CS: – 35.000.000.

alla tabella 3 stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, u.p.b. 4.2.6 – Investimenti – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2.Tab.2.18-5

D'ALIA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 21.1.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente:

alla medesima tabella, medesima missione, medesimo programma, u.p.b. 24.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – apportare le seguenti variazioni:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000;

programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

– CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000;

missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, u.p.b. 25.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – apportare le seguenti variazioni:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, u.p.b. 3.2.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

2.Tab.2.19-5

D'ALIA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Diritto alla mobilità, programma: Sistemi portuali u.p.b. 2.2.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

2.Tab.2.20-5

D'ALIA

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

– CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali e intermodali, u.p.b. 1.2.6 – Investimenti – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2.Tab.2.21-5

D'ALIA

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Regolazione dei mercati, programma Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, u.p.b. 3.1.1 – Funzionamento – apportare le seguenti variazioni:

CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, apportare le seguenti variazioni:

– CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.

2.Tab.2.22-5

D'ALIA

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma Sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy*, u.p.b. 4.2.1 – Funzionamento – *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, alla u.p.b. 24.1.1, *apportare le seguenti variazioni:*

– CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

2.Tab.2.23-5

D'ALIA

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 4 «Soccorso civile», programma 4.1 «Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile», u.p.b. 4.1.1 – Funzionamento – *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 5 milioni

CS: + 5 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – *apportare le seguenti variazioni:*

– CP: – 2,5 milioni;

CS: – 2,5 milioni.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.3 «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza», u.p.b. 24.3.1 – Funzionamento – *apportare le seguenti variazioni:*

– CP: – 2,5 milioni;

CS: – 2,5 milioni.

11.1

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Al comma 10, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della difesa» con le seguenti: «fatte salve le dotazioni di bilancio del Ministero della difesa».